

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 ottobre 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 agosto 1994 (della regione Toscana).

Beni culturali - Regolamento avente ad oggetto la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico - Attribuzione al soprintendente competente del compito di individuare i beni di enti pubblici non statali o di privati che necessitano di restauro o manutenzione straordinaria e dell'obbligo dello stesso di redigere una relazione da notificare immediatamente al proprietario, possessore o detentore dei beni in questione con l'ingiunzione a redigere e a trasmettere entro trenta giorni un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica - Previsione altresì: a) dell'approvazione con eventuali modifiche di detto progetto esecutivo da parte del soprintendente entro trenta giorni e dell'acquisizione entro i successivi trenta giorni del parere motivato e non vincolante del sindaco; b) dell'obbligo del proprietario, possessore o detentore dei beni di iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o a decorso del termine predetto; c) della predisposizione entro i successivi trenta giorni — in caso di decorso di tale ultimo termine o di dichiarazione del proprietario, possessore o detentore di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese — da parte del soprintendente di una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario in tutto o in parte dallo Stato; d) dell'obbligo, in tale ultima ipotesi, dell'apertura al pubblico del bene con le modalità concordate con gli interessati - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di beni storici, artistici ed archeologici - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 97 e 117)

Pag. 9

N. 30. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 agosto 1994 (della provincia autonoma di Trento).

Comitato interministeriale - Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma ventiquattresimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Devoluzione al C.I.P.E. e al Ministro dell'industria delle funzioni del soppresso C.I.P. e soppressione dei comitati provinciali dei prezzi con devoluzione delle relative funzioni agli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato - Soppressione della commissione centrale prezzi - Violazione della sfera di competenza della provincia di Trento in materia di industria, commercio e artigianato (già esercitata con le leggi provinciali 2 giugno 1980, n. 15 e 3 gennaio 1983, n. 3, che disciplinano la composizione ed il funzionamento del comitato provinciale prezzi).

(D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, art. 5, quinto comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 3, e 16)

» 12

N. 31. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 agosto 1994 (della regione Sardegna).

Demanio e patrimonio dello Stato - Concessione alla Cooperativa pescatori di Stintino dell'occupazione di un'area per mantenere una tubazione di adduzione di acqua di mare per l'alimentazione di vasche per la conservazione di aragoste - Determinazione del canone da applicare alla detta concessione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di pesca e concessioni di pesca (disciplinata dal d.P.R. n. 1627 del 1965), nonché del principio di leale collaborazione per la mancata preventiva audizione della regione interessata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 133/1986.

(Provvedimenti del Ministro della marina mercantile - Capitaneria di Porto Torres, dell'11 giugno 1992 e dell'intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992, prot. n. 11823).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3 e 6)

Pag. 14

N. 32. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 agosto 1994 (della provincia autonoma di Bolzano).

Regioni in genere - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e province autonome - Previsione della procedura da seguire per l'esercizio di dette attività - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di turismo e industria alberghiera, di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, popolare, di usi e costumi locali, di istituzioni culturali, di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative, di tutela del paesaggio, di artigianato, di fiere e mercati, di alpicoltura e parchi per la produzione della flora e della fauna, di agricoltura e foreste, di assistenza e beneficenza, di assistenza scolastica, di addestramento e formazione professionale, di istruzione elementare e secondaria, di commercio, di apprendistato, di spettacoli pubblici, di incremento della produzione industriale e di attività sportive e ricreative.

(D.P.R. 31 marzo 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 16)

» 18

N. 33. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 settembre 1994 (della regione Campania).

Paesaggio (tutela del) - Atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano territoriale paesistico nella regione Campania - Prevista sostituzione, per il loro compimento, del Ministero per i beni culturali e ambientali all'amministrazione regionale - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del territorio e del paesaggio per l'adozione della sostituzione predetta in assenza del fondamentale presupposto della persistente inattività degli organi regionali, attesa la impossibilità della regione di procedere all'approvazione di piani paesistici già elaborati con l'ausilio della società Iritecna, a causa dell'avvenuto sequestro degli stessi nel marzo del 1993 su ordine dell'a.g. - Questioni già sollevate con il conflitto n. 21/1994 avverso il d.P.C.M. 31 marzo 1994 e riproposte con il presente ricorso in seguito al ritiro di detto d.P.C.M. per mancata registrazione della Corte dei conti e trasfusione del relativo contenuto nel d.P.R. oggetto della presente impugnativa - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 151 e 153 del 1986, 559/1988, 327 e 344 del 1990. Istanza di sospensione.

(D.P.R. 15 giugno 1994).

(Cost., artt. 5, 117 e 118)

» 22

N. 596. Ordinanza della corte di appello di Caltanissetta del 18 maggio 1994.

Regione Sicilia - Elezioni - Ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire - Ingiustificato deterioro trattamento dei predetti titolari di farmacia della regione Sicilia rispetto agli altri colleghi nella stessa situazione nel restante territorio nazionale, atteso che la norma statale che contemplava l'ipotesi di ineleggibilità in questione (art. 2, quarto comma, della legge n. 154/1981) è stata sostituita con altra disposizione di legge (legge n. 271/1991) che non prevede detta ipotesi - Incidenza sul principio dell'accesso agli uffici pubblici in condizione di parità.

(Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, primo comma, n. 9, e quarto comma; legge regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 51)

Pag. 26

N. 597. Ordinanza del pretore di Campobasso del 19 luglio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 11, ventisciesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 28

N. 598. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 28 giugno 1994.

Processo penale - Unico reato permanente (nella specie: diserzione) già «interrotto» giudizialmente - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.P. 1988, art. 649).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 30

N. 599. Ordinanza del pretore di Viterbo del 1^o agosto 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa integrazione guadagni straordinaria - Decadenza del lavoratore dal diritto alle prestazioni di detta Cassa nel caso in cui lo stesso non abbia dato preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello svolgimento di attività lavorativa (nella specie lavoratore disoccupato che ha prestato per soli cinque giorni attività lavorativa saltuaria ed in dubbio sull'obbligo di denuncia di detta attività anche a causa di una risposta interlocutoria dell'I.N.P.S. circa la sussistenza dell'obbligo in questione) - Mancata previsione di trattamento differenziato per l'ipotesi di ritardo della comunicazione rispetto all'omissione dello stesso e per l'ipotesi in cui (come nella specie) sia possibile la tempestiva detrazione della giornata lavorativa rispetto all'ipotesi in cui ciò non sia più possibile - Ingiustificato egual trattamento di situazioni diverse con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, quinto comma, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 33

N. 600. Ordinanza del pretore di Viterbo del 1° agosto 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa integrazione guadagni straordinaria - Previsione dell'obbligo, all'atto del pagamento delle prestazioni di detta Cassa, del disoccupato di dimostrazione, a pena di decadenza, della regolare iscrizione e di conferma con dichiarazione scritta della continuità della sua disoccupazione ovvero della indicazione dei giorni di prestazione di lavoro occasionale ovvero della data di rioccupazione - Mancata previsione, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, della sospensione della indennità di disoccupazione, anziché dell'esclusione assoluta della stessa - Ingiustificato egual trattamento del disoccupato che si rioccupa stabilmente e del disoccupato che si rioccupa solo per un breve periodo di tempo (nella specie, un trimestre), con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. per la privazione da parte dell'I.N.P.S. della possibilità di risparmio dell'indennità di disoccupazione in coincidenza con rapporti di lavoro a tempo determinato.

(Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, quarto comma; d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34).

(Cost., artt. 3, 4, 38 e 97) Pag. 34

N. 601. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca del 18 luglio 1994.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Inapplicabilità in caso, come nella specie, di corruzione e falso in atto pubblico - Conseguente dovuta disposizione di revoca o di conversione in arresti domiciliari anche in caso di insufficienza di detta misura - Irragionevolezza - Ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale, della tutela dei diritti fondamentali - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 275, commi 3-bis e 3-ter, come aggiunto dal d.l. 14 luglio 1994, n. 440).

(Cost., artt. 2, 3 e 101) » 36

N. 602. Ordinanza della Corte dei conti a sezioni riunite del 28 giugno 1994.

Bilancio dello Stato - Rendiconto generale dello Stato - Previsione che le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle pp.tt. a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993, si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi - Incidenza negativa della rinuncia a detti crediti sul conto del patrimonio statale senza la necessaria indicazione della copertura finanziaria.

Bilancio dello Stato - Rendiconto generale dello Stato - Previsione che il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle pp.tt. a pareggio dei bilanci fino a tutto il 1993, è posto a carico del Ministero del tesoro - Insufficienza della indicazione della relativa copertura mediante le disponibilità già utilizzabili per le anticipazioni finalizzate alla copertura del disavanzo delle pp.tt.

(D.-L. 1° dicembre 1993, n. 487, art. 7, terzo e quarto comma, convertito in legge 29 gennaio 1994, n. 71).

(Cost., art. 81, quarto comma) » 38

N. 603. Ordinanza del tribunale di Milano del 19 maggio 1994.

Procedure concorsuali - Azione revocatoria fallimentare - Estensione, per diritto vivente, della normativa prevista per il fallimento in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento - Conseguente computazione del termine di un anno dall'ammissione della procedura di amministrazione controllata anziché dalla dichiarazione di fallimento - Lamentato egual trattamento per situazioni disuguali - Compressione del diritto di difesa per il convenuto in revocatoria - Limitazione della libertà d'azione economica.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 41) » 44

N. 604. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di La Spezia del 6 luglio 1994.

Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

(Cost., art. 3) Pag. 49

N. 605. Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma del 26 luglio 1994.

Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di mancanza alla chiamata del servizio militare - Pene alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Preclusione per precedente condanna, per rapina - Lamentata residua deroga prevista solo per il condannato militare - Irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino alle armi.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 52

N. 606. Ordinanza del pretore di Lecce del 12 agosto 1994.

Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Canoni per fornitura d'acqua - Riscossione - Estensione indebita, trattandosi di entrate non tributarie, della procedura prevista dalle norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette - Conseguenze - Inammissibilità dell'opposizione regolata dagli articoli da 615 a 618 c.p.c. con ingiustificata esclusione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria - Sospensione dell'esecuzione di esclusiva competenza dell'intendente di finanza - Disparità di trattamento rispetto agli utenti di servizi pubblici erogati dall'ENEL, SIP e aziende distribuzione metato - Compressione del diritto di difesa.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54; legge 23 settembre 1920, n. 1365, art. 11; r.d.-l. 19 ottobre 1969, n. 2060 (*recte*: 19 ottobre 1919); legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 11 (*recte*: art. 1)].

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 53

N. 607. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino del 13 luglio 1994.

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Obbligo di conservazione delle bobine presso il p.m. in caso di archiviazione - Possibilità di distruzione, a tutela della riservatezza, su richiesta degli interessati con decisione del giudice da emettersi in camera di consiglio - Interpretazione estensiva di detta norma avallata dalla Corte di cassazione, vincolante nel caso di specie: possibilità di esaminare la richiesta del p.m. avanzata per motivi diversi purché con la procedura della camera di consiglio - Eccesso di delega - Ingiustificata disparità di trattamento in situazioni processuali analoghe.

(C.P.P. 1988, art. 269).

(Cost., artt. 3 e 76) » 56

N. 608. Ordinanza del pretore di Rimini del 17 giugno 1994.

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto stesso esclusa ex art. 142, ultimo comma - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento per il trasgressore di norme del previgente codice della strada rispetto agli autori di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata nonché rispetto a colui che abbia proposto ricorso ex art. 142, primo comma, stesso codice.

[D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (*recte*: n. 393), artt. 142, ultimo comma, e 142-*bis*; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24].

(Cost., art. 3 e 24) Pag. 60

N. 609. Ordinanza del pretore di Rimini del 17 giugno 1994.

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto stesso esclusa ex art. 142, ultimo comma - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento per il trasgressore di norme del previgente codice della strada rispetto agli autori di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata nonché rispetto a colui che abbia proposto ricorso ex art. 142, primo comma, stesso codice.

[D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (*recte*: n. 393), artt. 142, ultimo comma, e 142-*bis*; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24].

(Cost., art. 3 e 24) » 63

N. 610. Ordinanza del pretore di Rimini del 17 giugno 1994.

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto stesso esclusa ex art. 142, ultimo comma - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento per il trasgressore di norme del previgente codice della strada rispetto agli autori di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata nonché rispetto a colui che abbia proposto ricorso ex art. 142, primo comma, stesso codice.

[D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (*recte*: n. 393), artt. 142, ultimo comma, e 142-*bis*; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24].

(Cost., art. 3 e 24) » 64

N. 611. Ordinanza del pretore di Rimini del 17 giugno 1994.

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto stesso esclusa ex art. 142, ultimo comma - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento per il trasgressore di norme del previgente codice della strada rispetto agli autori di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata nonché rispetto a colui che abbia proposto ricorso ex art. 142, primo comma, stesso codice.

[D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (*recte*: n. 393), artt. 142, ultimo comma, e 142-*bis*; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24].

(Cost., art. 3 e 24) » 65

N. 612. Ordinanza del pretore di Prato del 29 luglio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 66

N. 613. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 16 maggio 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 915/1982, 203/1988 e 133/1992 - Ingiustificata disparità di trattamento - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 249/1993.

(Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 70

N. 614. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 10 febbraio e 24 marzo 1994.

Impiego pubblico - Agenti di P.S. - Allievi di corsi - Infortunio per cause estranee al servizio (nella specie: incidente automobilistico) - Assenza per oltre 30 o 40 giorni - Prevista dimissione dal corso e dal Corpo di agenti P.S. - Conseguente impossibilità di accedere al corso successivo - Disparità di trattamento rispetto all'allievo assente per causa connessa all'attività addestrativa o nel caso di assenza per maternità - Lesione dei principi di ragionevolezza, di tutela del lavoro e della salute.

(D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, punto 1, lett. d), e punto 5, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402).

(Cost., artt. 3, 32 e 35)

» 73

N. 615. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 marzo 1994.

Regione Lazio - Procedimento referendario per l'istituzione di nuovi comuni (nella specie: comune di Boville) - Mancata diversificazione del procedimento a seconda che si tratti di distacco di una o più frazioni ovvero di proprio smembramento nel qual caso dovrebbe essere prevista l'obbligatoria consultazione non solo della popolazione che intende staccarsi, bensì di tutta la popolazione dell'originario ente locale - Inosservanza dell'obbligo della previa consultazione di tutta la popolazione interessata.

(Legge regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, art. 1, secondo comma, lett. a), modificato dalla legge regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, art. 1).

(Cost., art. 133)

» 76

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 29

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 agosto 1994
(della regione Toscana)*

Beni culturali - Regolamento avente ad oggetto la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico - Attribuzione al soprintendente competente del compito di individuare i beni di enti pubblici non statali o di privati che necessitano di restauro o manutenzione straordinaria e dell'obbligo dello stesso di redigere una relazione da notificare immediatamente al proprietario, possessore o detentore dei beni in questione con l'ingiunzione a redigere e a trasmettere entro trenta giorni un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica - Previsione altresì: a) dell'approvazione con eventuali modifiche di detto progetto esecutivo da parte del soprintendente entro trenta giorni e dell'acquisizione entro i successivi trenta giorni del parere motivato e non vincolante del sindaco; b) dell'obbligo del proprietario, possessore o detentore dei beni di iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o a decorso del termine predetto; c) della predisposizione entro i successivi trenta giorni — in caso di decorso di tale ultimo termine o di dichiarazione del proprietario, possessore o detentore di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese — da parte del soprintendente di una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario in tutto o in parte dallo Stato; d) dell'obbligo, in tale ultima ipotesi, dell'apertura al pubblico del bene con le modalità concordate con gli interessati - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di beni storici, artistici ed archeologici - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 97 e 117).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza di deliberazione g.r. n. 7246 del 26 luglio 1994 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la deliberazione che non spetta allo Stato disciplinare la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici, quantomeno non statali, di interesse storico-artistico e per il conseguente annullamento *in parte qua* degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368.

1. — Nel quadro del procedimento di c.d. delegazione previsto dalla legge n. 400/1988, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 14 aprile 1994, e successivamente promulgato nella forma del d.P.R. (come previsto dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 400) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1994 il regolamento in questione, avente ad oggetto la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico.

2. — Più in particolare, il regolamento, ai sensi dell'art. 1 «disciplina il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.

Gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di enti pubblici o privati».

La disciplina è differenziata per i beni statali e non statali.

Quanto ai primi, ai sensi dell'art. 4 «gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico, archeologico, artistico e storico sono di competenza del Ministero», per tale intendendosi il Ministro dei beni culturali e ambientali; quanto ai secondi, è affidata al soprintendente competente l'individuazione dei beni che necessitano di restauro o di manutenzione straordinaria (art. 2, primo comma). Il soprintendente redige una relazione, notificata immediatamente al proprietario, possessore o detentore del bene, e contenente «l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica».

Entro ulteriori trenta giorni, il soprintendente notifica l'approvazione del progetto, con le eventuali modifiche, notificandola altresì al sindaco del comune competente, legittimato a esprimere un parere motivato non vincolante. Il proprietario, possessore o detentore «deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto».

Decorso inutilmente tale termine, «ovvero qualora il proprietario, possessore o detentore, al quale è stata notificata l'ingiunzione, dichiara di non poter fra fronte in tutto o in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.

La perizia è inviata al competente ufficio centrale del Ministero per l'inserimento nel piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'art. 7 del d.-l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».

3. — Il regolamento è lesivo delle competenze regionali consacrate nell'art. 117 della Costituzione e confermate dall'art. 12 della legge n. 537/1993.

Esso interviene infatti in materia che in parte è trasferita alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (e precisamente per quanto concerne la materia urbanistica, come meglio diremo in seguito, e per quanto concerne i musei e le biblioteche di interesse locale, beni mobili e immobili frequentemente sottoposti a vincolo *ex* legge n. 1089/1939), in parte lo è ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge n. 537/1993.

Quest'ultimo dispone che «a decorrere dal 1º gennaio 1994, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale.

Nell'allegato elenco n. 6 — intitolato «interventi trasferiti alle regioni» — stanno, al capitolo 870, le «sempre per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti».

Ne segue che, per effetto dell'art. 12 della legge n. 537/1993 sono trasferiti alle regioni tutti gli interventi che comportano spese per immobili delle regioni e di altri soggetti assoggettati a vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939: e, tra di essi, gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro che — anche in relazione ad immobili delle regioni e degli enti e soggetti su cui le regioni esercitano la vigilanza e il controllo — il regolamento impugnato pretende invece di trasferire (o ritrasferire) allo Stato, nel momento in cui disciplina le procedure per lo svolgimento di taluni tipi di intervento — e cioè la manutenzione straordinaria e il restauro — i quali debbono intendersi invece trasferiti alle regioni, non meno che ogni altro tipo di intervento sui beni assoggettati alla legge n. 1098/1939.

La norma è chiara nel trasferire competenze, e non semplicemente fondi.

L'individuazione dei fondi è solo un veicolo per precisare i beni in relazione ai quali non solo i fondi, ma tutte le competenze relative agli interventi sui beni stessi, vengono trasferite e infatti l'art. 12, primo comma, nell'interpretazione letterale che, secondo i canoni emergenti imposti dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, deve essere preferita, dice esplicitamente che sono di competenza regionale gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui all'allegato elenco n. 6, non limitandosi a configurare un mero trasferimento di fondi.

4. — Comunque, i fondi inesistenti sul capitolo 8701 del bilancio dello Stato (e cioè i fondi relativi agli interventi che l'art. 12, primo comma, della legge n. 537/1993 ha trasferito alle regioni) erano quelli con i quali il Ministero dei lavori pubblici doveva provvedere tra l'altro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 292/1968, ai «lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1º giugno 1939, n. 1089».

Poiché la legge n. 292/1968 è abrogata dall'art. 5 del decreto impugnato, ne risulta un ulteriore elemento interpretativo che convince dell'integrale trasferimento alle regioni degli interventi di manutenzione straordinaria e restauro — quantomeno per gli edifici non statali — una volta di competenza statale e perciò allora finanziati a carico dello Stato, il cui finanziamento adesso (come dispone l'art. 3) è disposto invece solo in via sostitutiva dall'art. 3.

5. — La situazione normativa risultante dall'art. 117 della Costituzione e dall'art. 12 della legge n. 537/1993, e la conseguente attribuzione di competenza alle regioni in materia di manutenzione straordinaria e restauro di immobili vincolati, viene dunque sostanzialmente e illegittimamente violata dal provvedimento censurato.

Questo infatti interviene pretendendo di dettare una disciplina procedimentale in relazione ad interventi che sono sottratti — quantomeno per gli immobili non statali — alla competenza statale e sono attribuiti a quella regionale, con violazione di attribuzioni regionali, conseguente al contenuto di una norma secondaria che viola le norme primarie e costituzionali.

6. — Si può aggiungere che gli interventi di cui si occupa il regolamento impugnato (interventi di restauro e manutenzione straordinaria) sono interventi di natura evidentemente conservativa: e la conservazione degli immobili di interesse storico e artistico è affidata allo Stato solo per quanto concerne gli immobili e mobili di proprietà dello Stato, come stabilito testualmente dal secondo comma dell'art. 6 della legge n. 1089/1939 e confermato dalla dottrina (Piva, *Cose d'arte*, Enc. dir. t. XI, Milano 1962, p. 99).

Non lo è, invece, per gli immobili di proprietà di altri soggetti, e segnatamente di altri enti pubblici: cosicché il regolamento impugnato interviene anche in violazione della normativa specifica per i beni in questione, con ulteriore aggravata lesione delle competenze di enti diversi dallo Stato (e *in primis* delle regioni) che essa garantisce.

7. — Sotto altro profilo, il d.P.R. n. 368/1994 viola le competenze regionali in materia di urbanistica garantite dall'art. 117 della Costituzione.

Gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente si inseriscono in una normativa per il recupero di tale patrimonio che appartiene a pieno titolo alla materia urbanistica e che come tale è disciplinata anche in sede regionale, nell'esercizio delle competenze che alla regione appartengono per la regolazione e l'uso del territorio e del patrimonio edilizio, in particolare — per la regione Toscana — con la legge regione Toscana n. 59/1980 e successive modifiche e integrazioni.

Tale normativa prevede, tra l'altro, che siano i comuni, sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 5 della legge regionale, a disciplinare per categorie omogenee «le modalità di attuazione degli interventi» che sono quelli previsti dall'art. 2. e dunque anche la manutenzione straordinaria e il restauro. La stessa legge prevede inoltre che sugli immobili notificati ai sensi della legge n. 1089/1939 — per quanto concerne le zone classificate «A» ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 — e iscritti negli elenchi previsti dall'art. 7, siano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.

È evidente, dal punto di vista delle conseguenze applicative (ma con riflessi gravi anche sotto il profilo della violazione dei criteri di buona amministrazione garantiti dall'art. 97 della Costituzione, pur esso violato dal provvedimento impugnato), il disordine e la distonia che il provvedimento produce in tale contesto normativo, considerando in particolare che la manutenzione straordinaria e il restauro sono imposti dal soprintendente, anche nei casi in cui la normativa regionale, e l'applicazione che di essa fanno i comuni, prevedono esclusivamente la manutenzione ordinaria.

È evidente altresì, dal punto di vista dell'ordine costituzionale delle competenze, l'illegittimità di un provvedimento che attribuisce ad un soggetto estraneo al sistema regionale-comunale di governo del territorio (assicurato dal trasferimento alla regione delle competenze in materia urbanistica e articolato in base a una consistente disciplina normativa regionale, che prevede certi interventi ed altri ne esclude, e che comunque si fonda sul controllo sul territorio garantito dai provvedimenti di concessione e/o autorizzazione di competenza sindacale) il potere di imporre coattivamente interventi su immobili statali e non, regolandone le procedure e degradando la funzione sindacale di tutela e disciplina del territorio (funzione eminentemente di amministrazione attiva, tale configurata dal sistema normativo dell'urbanistica sin dalla legge n. 1150/1942) ad una mera funzione consultiva, per giunta non vincolante.

P.Q.M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato disciplinare — quantomeno per i beni non statali — gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico; e conseguentemente annulli gli artt. 1 (quantomeno per l'inciso «e beni non statali») e per l'inciso «di proprietà di enti pubblici o privati» di cui al secondo comma) e 2 del d.P.R. n. 368/1994, per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.

Roma, addì 1° agosto 1994

Avv. PREDIERI

N. 30

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 agosto 1994
(della provincia autonoma di Trento)

Comitato interministeriale - Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma ventiquattresimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Devoluzione al C.I.P.E. e al Ministro dell'industria delle funzioni del soppresso C.I.P. e soppressione dei comitati provinciali dei prezzi con devoluzione delle relative funzioni agli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato - Soppressione della commissione centrale prezzi - Violazione della sfera di competenza della provincia di Trento in materia di industria, commercio e artigianato (già esercitata con le leggi provinciali 2 giugno 1980, n. 15 e 3 gennaio 1983, n. 3, che disciplinano la composizione ed il funzionamento del comitato provinciale prezzi).

(D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, art. 5, quinto comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 3, e 16).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 9579 del 29 luglio 1994, rappresentato e difeso dagli avv. ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 2 agosto 1994, n. 60119 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione all'art. 5, quinto comma, del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, concernente «regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1994.

L'art. 1, ventiquattresimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha demandato al Governo il compito di procedere con regolamenti a definire le funzioni dei comitati interministeriali soppressi dal comma 21 dell'art. 1 — fra i quali il Comitato interministeriale prezzi — e a «riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie», conformemente ad una serie di criteri e principi che vengono elencati. Fra di essi assume rilievo il criterio di cui alla lett. d) dello stesso comma: «attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse».

Con il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, si è dettato il regolamento «recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina».

L'art. 5 di detto regolamento disciplina la «devoluzione delle funzioni del soppresso CIP». Dopo avere, nel primo comma, disposto la devoluzione al CIPE di una serie di funzioni del soppresso CIP, e al Ministro dell'industria di un'altra serie di funzioni del medesimo Comitato soppresso, al quinto comma stabilisce che «i comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato» e che «la Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è soppressa».

Ora, è noto che il sistema amministrativo periferico in tema di controllo e vigilanza sui prezzi è stato innovato all'epoca della seconda regionalizzazione, e che in particolare l'art. 52, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 616 del 1977 ha delegato alle regioni, a far tempo dal 1° gennaio 1979, l'esercizio delle funzioni amministrative relative «all'attività dei comitati provinciali per i prezzi».

L'art. 111 dello stesso d.P.R. n. 616/1977 ha poi trasferito alle regioni vari uffici periferici dello Stato, fra cui i comitati provinciali prezzi (tabella A, n. 12), stabilendo che «l'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici» trasferiti, «quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle Regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto».

Per quanto riguarda in particolare le province autonome di Trento e di Bolzano — che hanno, a differenza delle regioni ordinarie, competenza legislativa concorrente e competenza amministrativa in materia di commercio (art. 9, n. 3 stat. spec.) — il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, recante norme di attuazione che hanno disciplinato il trasferimento

delle funzioni amministrative alla provincia, fra l'altro in materia di commercio (art. 1), ha disposto a sua volta la delega alle province dell'«esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi» a far tempo dal 1° novembre 1979 (non essendo intervenute le norme di riforma del sistema dei prezzi controllati ivi previste, e che avrebbe potuto disporre diversamente).

L'art. 4 dello stesso d.P.R. n. 1017/1978 ha poi disposto che nella regione Trentino-Alto Adige gli uffici provinciali industria, commercio e artigianato fossero soppressi e che le funzioni amministrative, non rientranti nelle competenze provinciali, esercitate da detti uffici quali uffici statali decentrati presso la camera di commercio, fossero esercitate, «per delega dello Stato, delle Camere medesime», ad eccezione di quelle riguardanti la difesa nazionale, attribuite al commissario del Governo.

In Trentino-Alto Adige dunque non sussistevano più funzioni decentrate in materia di commercio esercitate da organi statali, essendo esse state delegate vuoi alle province (art. 11 del d.P.R. n. 1017/1978), vuoi alle camere di commercio (art. 4 del d.P.R. cit.). Per quanto attiene al comitato provinciale prezzi, la provincia ha provveduto ad istituirlo, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, e a disciplinarne composizione e funzionamento con legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15; e ad esso ha attribuito ulteriori funzioni con l.p. 3 gennaio 1983, n. 3.

Ora l'art. 5, quinto comma, del d.P.R. n. 373 del 1994, come si è detto, dispone la soppressione dei comitati provinciali dei prezzi «di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1994, n. 374» e la attribuzione delle «residue funzioni» agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il significato e la portata di tale disposto non risultano chiarissimi. Ci si domanda infatti come il Governo possa sopprimere uffici che aveva a suo tempo trasferito alle regioni, e che dunque non facevano più parte dell'apparato amministrativo periferico dello Stato; e se e come la soppressione disposta possa operare nei confronti di un comitato, come quello esistente in provincia di Trento, che trova oggi il suo fondamento non già nel d.lgs. n. 347 del 1944, citato nella disposizione impugnata, bensì in una legge provinciale (l.p. n. 15 del 1980).

Ancora ci si domanda che cosa intenda il legislatore regolamentare per «residue funzioni» dei C.P.P., posto che le funzioni di detti comitati da un lato erano già state interamente delegate alle regioni dall'art. 52, lett. c) del d.P.R. n. 1616 del 1977, e dall'altro non ricevono alcuna altra disciplina del provvedimento in esame, onde non si capisce rispetto a quali altre funzioni quelle attribuite agli UPICA risultino «residue».

Per quanto riguarda la provincia di Trento, poi, ci si domanda se e come possa operare la attribuzione di «residue funzioni» agli UPICA, che in Trentino-Alto Adige sono stati soppressi dall'art. 4 del d.P.R. n. 1017 del 1978, e le cui funzioni non rientranti nella competenza provinciale sono state delegate alle camere di commercio; e ancora, quali possano essere le «residue funzioni» dei C.P.P. estranee alla competenza provinciale e dunque escluse dalla devoluzione di competenze in materia di commercio avvenuta, in attuazione dell'art. 9, n. 3 dello statuto, con l'art. 1 del d.P.R. n. 1017 del 1978.

La risposta a questi interrogativi potrebbe condurre ad escludere del tutto l'applicabilità dell'impugnato art. 5, quinto comma, del d.P.R. n. 373 del 1994 nella provincia. Ma poiché tale esclusione di applicazione non risulta dalla disposizione impugnata, e non è certa sul piano esegetico, la provincia ricorrente non può omettere di difendere, col presente ricorso, la propria autonomia, che risulta lesa dalla disposizione medesima, ove ritenuta applicabile nel suo territorio.

E infatti, in primo luogo, la disposta soppressione dei C.P.P. e la devoluzione delle «residue funzioni» agli UPICA (in Trentino-Alto Adige però soppressi, e sostituiti dalle province e dalle camere di commercio), ove operassero nella provincia, dovrebbero intendersi come implicita revoca della delega conferita alla provincia con l'art. 11 del d.P.R. n. 1017 del 1978: a meno che, stante la soppressione in provincia di Trento dell'UPICA e la devoluzione generica alla provincia delle funzioni in materia di commercio, risultanti dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1017 del 1978, si dovesse concludere che la provincia resta attributaria delle funzioni *de quibus*.

Ora, la delega conferita dall'art. 11 del d.P.R. n. 1017/1978 era sicuramente «devolutiva» e finalizzata all'esercizio organico delle competenze della provincia, se non altro in quanto ricollegabile alla competenza provinciale in materia di commercio (art. 9, n. 3 stat. e art. 1 del d.P.R. n. 1017/1978). Pertanto siffatta delega, da un lato, non avrebbe potuto essere revocata liberamente, senza violare l'autonomia provinciale, trattandosi appunto di delega volta a consentire l'organico esercizio delle competenze statutarie; dall'altro lato, comunque, non avrebbe potuto essere revocata con atto non legislativo, quale è il regolamento impugnato.

Tanto più che la norma legislativa sulla cui base il regolamento in questione è stato emanato (l'art. 1, ventiquattresimo comma, della legge n. 537 del 1993) non solo non prevede affatto la soppressione di organi diversi dai comitati interministeriali, né la revoca di deleghe precedentemente disposte in capo alle regioni, ma, al contrario, come si è ricordato, indica come criterio per la disciplina della materia quello della attribuzione alle regioni «della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrano nella sfera di competenza delle regioni stesse» (lett. d).

Sotto altro profilo, e per il caso che la disposta soppressione debba ritenersi operante anche nei confronti del Comitato provinciale prezzi istituito dalla provincia ricorrente, risulterebbe evidente la lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa della provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1 dello stat. spec.).

Setto ogni profilo, dunque, la disposizione impugnata, se intesa come applicabile nella provincia di Trento, risulta lesiva dell'autonomia provinciale, per contrasto con gli artt. 8, n. 1, 9, n. 3 e 16 dello statuto speciale, e con le relative norme di attuazione, in particolare con gli artt. 1, 4 e 11 del d.P.R. n. 1017 del 1978, oltre che in contrasto con il principio di legalità sostanziale in relazione all'art. 1, ventiquattresimo comma, della legge n. 537 del 1993.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato disporre con regolamento la soppressione del Comitato provinciale prezzi operante nella provincia stessa e la devoluzione delle relative funzioni ad altri soggetti, organi ed uffici diversi dalla provincia medesima; e per l'effetto annullare l'art. 5, quinto comma, primo periodo, del d.P.R. 20 aprile 1994 n. 373, per contrasto con gli artt. 8, n. 1, 9, n. 3, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione, in particolare con gli artt. 1, 4 e 11 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, oltre che per contrasto con il principio di legalità sostanziale in relazione all'art. 1, ventiquattresimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Roma, addì 30 luglio 1994

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

94C1034

N. 31

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 agosto 1994
(della regione autonoma della Sardegna)*

Demanio e patrimonio dello Stato - Concessione alla Cooperativa pescatori di Stintino dell'occupazione di un area per mantenere una tubazione di adduzione di acqua di mare per l'alimentazione di vasche per la conservazione di aragoste - Determinazione del canone da applicare alla detta concessione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di pesca e concessioni di pesca (disciplinata dal d.P.R. n. 1627 del 1965), nonché del principio di leale collaborazione per la mancata preventiva audizione della regione interessata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 133/1986.

(Provvedimenti del Ministro della marina mercantile - Capitaneria di Porto Torres, dell'11 giugno 1992 e dell'intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992, prot. n. 11823).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3 e 6).

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della giunta regionale *pro-tempore* dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della giunta regionale del 4 agosto 1994 rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dall'avv. prof. Sergio Panunzio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica; in relazione a provvedimento del Ministero della marina mercantile, capitaneria di porto di Porto Torres, dell'11 giugno 1992 (n. 75/1992 del registro concessioni, e n. 163 di repertorio) con cui è stato concesso alla cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un area per mantenere una tubazione di adduzione di acqua di mare per l'alimentazione di vasche per la conservazione di aragoste, con contestuale determinazione di un canone provvisorio da corrispondere all'erario; nonché al connesso, successivo provvedimento dell'intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992 (prot. n. 11823/1992 rep. 20/M) con cui — d'intesa con la capitaneria di porto di Porto Torres e sentito il comune di Stintino — è stato definitivamente determinato il canone da applicare alla suddetta concessione.

FATTO

1. — La regione Sardegna, in base all'art. 3, lett. i) ed all'art. 6 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), ha competenze legislative ed amministrative esclusive in materia di pesca. Tali competenze sono nella sua piena disponibilità, anche a seguito della intervenuta emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto: artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327; artt. 1 e segg. del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627; art. 1 del d.P.R. 27 agosto 1972, n. 669.

Ai fini del presente ricorso assume particolare rilievo la disciplina stabilita dal citato d.P.R. n. 1627/1965 «Norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale». Questo, all'art. 1, stabilisce che sono trasferite alla regione tutte «le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonché quelle concernenti le saline, relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale». Il successivo art. 2 aggiunge poi che, in particolare «I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale», sia pure «previo parere favorevole della competente autorità statale, sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso».

In relazione a quanto esposto, va particolarmente sottolineato il fatto che, in base alle norme statutarie e d'attuazione, la regione è competente anche in ordine ai provvedimenti di concessione concernenti la pesca, e ciò indipendentemente dal fatto che la pesca, e le attività ad essa connesse, vengano svolte, nelle acque interne od invece nel mare territoriale, o che esse comportino utilizzazione del demanio marittimo anche se questo appartiene esclusivamente allo Stato (art. 14, primo comma, St.). In quest'ultimo caso, dunque, vi è separazione fra l'ente cui appartiene il bene (lo Stato, titolare del demanio marittimo) e l'ente titolare dei poteri concessori relativi al bene stesso (la regione). Separazione che si spiega proprio perché si tratta di concessioni il cui oggetto precipuo non è l'uso o l'amministrazione del bene demaniale in sé, ma piuttosto una attività (come appunto la pesca) che è oggetto della funzione amministrativa della regione. Tutto ciò, del resto, conformemente ad un risalente insegnamento di codesta ecc.ma Corte, secondo cui la disciplina della pesca, e le finalità che di quella disciplina sono proprie, sono estranee all'uso del bene, eventualmente appartenente al demanio statale, nel quale la pesca e le attività connesse vengono esercitate (sent. 23/1957); e quindi spetta alla regione Sardegna, e non allo Stato, il potere di accordare le concessioni di pesca anche in acque territoriali e nel demanio marittimo (sent. n. 164/1963).

2. — Ciò premesso, a seguito di una comunicazione recentemente pervenuta da parte della «cooperativa pescatori di Stintino», la regione Sardegna ha appreso che:

con il provvedimento dell'11 giugno 1992, indicato in epigrafe, il comandante del porto capo del compartimento marittimo di Porto Torres ha concesso alla suddetta cooperativa di occupare un'area demaniale marittima (della superficie di 55 metri lineari) situato nella scogliera foranea di Stintino minore «allo scopo di mantenersi una tubazione di adduzione acqua di mare per alimentare delle vasche per la conservazione di aragoste, e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone di L. 4.634.784»;

a seguito della delibera della commissione prevista dagli artt. 1 ed 8 del decreto del Ministro della marina mercantile 18 ottobre 1990, con l'atto del 16 novembre 1992, pure indicato in epigrafe, l'intendenza di finanza di Sassari ha determinato il canone definitivo per la concessione di cui sopra.

Gli atti suddetti sono gravemente lesivi delle attribuzioni costituzionali della regione autonoma della Sardegna, che pertanto propone in relazione ad essi il regolamento di competenza, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627).

1.1. — Osserviamo preliminarmente — a prevenire eventuali eccezioni — che non possono nutrirsi dubbi circa la piena ammissibilità del presente ricorso in relazione al suo oggetto. Questo, infatti, non è costituito da una controversia in ordine all'appartenenza del bene su cui insistono la tubazione e le vasche per la conservazione di aragoste cui si riferiscono gli atti statali che hanno determinato il presente conflitto. La contestazione non consiste in una *vindicatio rei* avente ad oggetto l'area di cui sopra.

Incontestata dunque — anche in relazione all'art. 14 dello statuto sardo — l'appartenenza al demanio marittimo statale dell'area su cui insiste la tubazione che alimenta le vasche per la conservazione delle aragoste della cooperativa dei pescatori di Stintino (cioè del tratto della scogliera foranea di Stintino minore), oggetto proprio del presente conflitto è invece la competenza in ordine alla adozione di provvedimenti concessori relativi alle attività di pesca ed alla esecuzione di opere connesse: provvedimenti che, come tali, in virtù della disciplina costituzionale stabilita dallo statuto speciale per la Sardegna (e dalle relative norme d'attuazione) è riservata alla competenza esclusiva della regione ricorrente.

Pertanto, tale essendo l'oggetto del presente ricorso, sarebbe del tutto inconferente richiamare la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 114/1976, e più recentemente sent. n. 309/1993) la quale ha affermato che esula dalla materia dei conflitti di attribuzione fra Stato e regioni la *vindicatio rei* da parte di uno di detti enti nei confronti dell'altro.

1.2. — Ciò premesso, confidiamo che da quanto già esposto risulti chiaramente altresì la fondatezza del presente ricorso.

Come infatti si è visto, il primo dei due provvedimenti statali in relazione ai quali è stato sollevato il presente conflitto è un atto di concessione della capitaneria di porto di Cagliari per la realizzazione su di un'arca demaniale, da parte della cooperativa pescatori di Stintino, di una tubazione indispensabile per l'esercizio dell'attività di pesca della cooperativa stessa.

Si tratta, cioè, di una concessione che concerne direttamente quella attività di pesca (quale è anche la coltivazione in vasca delle aragoste ed il loro prelievo) che è di competenza esclusiva della regione ai sensi dell'art. 3, lett. i), dello statuto. Competenza nella quale le norme d'attuazione dello statuto espressamente ricomprendono — come già si è ricordato — tutte le funzioni amministrative già dell'autorità marittima statale concernenti in genere «la regolamentazione della pesca relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale», ivi comprese, in particolare, «le concessioni» (art. 1 del d.P.R. n. 1627/1965).

È palese, pertanto, che le competenze costituzionalmente riservate alla regione Sardegna sono state lese dall'impugnato provvedimento della capitaneria di porto di Porto Torres.

Al riguardo, peraltro, è bene osservare (anche qui anche per prevenire eventuali obiezioni avversari e) come non varrebbe a contrastare l'affermata lesione delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente il rilievo che, appartenendo la scogliera foranea di Stintino Minore al demanio marittimo statale, il diritto statale di proprietà sul bene (non contestato dalla regione) di per sé comporti, necessariamente, che solo allo Stato possa spettare altresì la competenza ad adottare il provvedimento di concessione in questione, relativo alla realizzazione sulla suddetta scogliera di una struttura necessaria per l'esercizio dell'attività di pesca. Né varrebbe, in tal senso, richiamare al riguardo il fatto che talvolta codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che vi sia coincidenza fra la titolarità di un bene e la competenza a determinare il canone per gli atti di concessione concernenti il bene stesso (v. sent. n. 133/1986).

A parte il fatto che la competenza a determinare il canone può essere disgiunta da quella ad adottare l'atto di concessione, nel particolare caso in questione neanche in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte si potrebbe ritenere che la appartenenza del bene (scogliera foranea di Stintino Minore) al demanio marittimo dello Stato comporti necessariamente la esclusiva competenza dello Stato stesso alla emanazione della specifica concessione in questione.

Ed infatti, la necessaria coincidenza soggettiva fra titolarità del bene e competenza alla adozione dei provvedimenti concessori è stata affermata da codesta ecc.ma Corte limitatamente alle concessioni il cui oggetto si identifica con il conferimento dell'uso del bene stesso. È soltanto per casi di questo genere, infatti, che si è ritenuto anche in dottrina che, trattandosi di beni appartenenti al demanio dello Stato, solo lo Stato può concedere ad un soggetto un diritto di «uso speciale» del bene stesso.

Ma lo stesso non può dirsi quando — come è appunto nel particolare caso in questione — l'oggetto della concessione, anziché risolversi nell'uso speciale del bene demaniale, lo trascende, essendo piuttosto costituito dalla regolazione ed organizzazione dell'attività svolta dal concessionario. Nel qual caso la competenza ad adottare il provvedimento concessorio non spetta all'ente che ha la titolarità del bene sul (o nel) quale l'attività viene svolta, ma invece spetta all'ente che è titolare delle funzioni incidenti sulla attività svolta dal concessionario.

Nel caso in questione, dunque, trattandosi di una concessione a fini di pesca in cui l'uso del bene demaniale è un aspetto secondario e strumentale rispetto all'attività di pesca, la competenza a rilasciarla non spetta allo Stato, in quanto proprietario dell'area su cui l'attività di pesca viene svolta, ma spetta invece alla regione ricorrente, in quanto titolare esclusiva della competenza legislativa ed amministrativa in materia di pesca.

1.3. — Quanto si è sopra illustrato sarebbe già di per sé sufficiente a dimostrare che, stante la peculiarità dell'oggetto della concessione in questione, la competenza a rilasciarla spetta alla regione, ancorché sia di proprietà dello Stato l'area su cui è collocata la tubazione per l'adduzione dell'acqua di mare necessaria per l'attività di pesca della cooperativa pescatori di Stintino.

Ma si deve ancora richiamare l'attenzione sulla normativa d'attuazione contenuta nel già citato art. 2 del d.P.R. n. 1627/1965: una disciplina che, da un lato, conferma l'esattezza della tesi sopra illustrata circa la scissione — in casi siffatti — fra la titolarità del bene ed il potere di rilascio delle concessioni concernenti attività la cui disciplina sia di competenza di un ente diverso da quello titolare del bene; e dall'altro, con una norma espressa ed inequivoca, comunque attribuisce alla regione la competenza ad adottare il provvedimento concessorio in questione.

Recita infatti l'art. 2 che «I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso». Tale norma, dunque, espressamente scinde la titolarità del bene demaniale in cui si svolgono le attività di pesca e su cui insistono le opere necessarie per l'esercizio di quelle attività, dalla competenza alla adozione dei relativi provvedimenti concessori che è appunto attribuita alla regione anziché allo Stato. Ed è evidente che la *ratio* di tale scissione si fonda proprio su ciò che si era detto in precedenza: cioè sul fatto che l'aspetto prevalente nell'oggetto del provvedimento concessorio non è tanto l'uso del bene demaniale, ma piuttosto l'organizzazione e la regolazione dell'attività di pesca (che è appunto di competenza della regione).

La norma d'attuazione, peraltro, se dà prevalenza — per i motivi illustrati — al ruolo ed alla competenza della regione, riconosce però un ruolo rilevante anche allo Stato, in quanto proprietario del bene: ruolo che però non è quello di adottare il provvedimento, ma quello di dare un parere favorevole in ordine alla adozione del provvedimento da parte della amministrazione regionale competente.

Dunque, l'art. 2 del d.P.R. n. 1627/1965, conferma in modo inequivocabile la fondatezza del presente ricorso. La competenza a rilasciare la concessione in questione è della regione, e non dello Stato. La capitaneria di porto di Porto Torres era competente soltanto a dare un parere in ordine al provvedimento concessorio che doveva essere però adottato dalla regione.

2. — Violazione delle medesime attribuzioni costituzionali di cui sopra, anche in relazione al principio di leale collaborazione.

In via subordinata, qualora — in denegata ipotesi — si dovesse riconoscere la competenza dello Stato al rilascio della concessione in questione, egualmente risulterebbero lese le attribuzioni della regione ricorrente in materia di pesca.

È incontestabile, infatti, che relativamente all'oggetto di quella concessione vi è quantomeno concorrenza della competenza della regione in ordine alla organizzazione e svolgimento delle attività di pesca con quella dello Stato in quanto proprietario del bene su cui l'attività si svolge. Ne deriva che, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte, la disciplina di un siffatto provvedimento concessorio deve essere rispettosa del principio di leale collaborazione. A quel principio è infatti palesemente ispirata la già ricordata disciplina dell'art. 2 del d.P.R. n. 1627/1965, là dove essa richiede che il provvedimento di competenza regionale sia preceduto dal parere favorevole dell'autorità statale.

A tutto volere concedere, dunque, se anche la Capitaneria di porto di Porto Torres fosse stata competente a rilasciare la concessione in questione, essa non avrebbe però potuto rilasciarla senza il previo parere favorevole della regione. Tale parere non è stato chiesto, e dunque le attribuzioni regionali sono state comunque lese.

3. — Ancora violazione delle attribuzioni costituzionali già indicate, in relazione ad ulteriore provvedimento.

Sin qui si è dedotta ed argomentata la lesione delle attribuzioni regionali in relazione al primo dei due connessi provvedimenti, in relazione ai quali è stato proposto il presente ricorso: cioè il provvedimento di concessione del comandante di porto di Porto Torres dell'11 giugno 1992. Ma è chiaro che le medesime deduzioni ed argomentazioni valgono anche per il successivo provvedimento dell'intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992, con cui è stato determinato definitivamente il canone da applicare alla suddetta concessione.

Il provvedimento dell'intendenza di finanza e conseguenziale rispetto al provvedimento di concessione della capitaneria di porto, che già aveva esso stesso stabilito un canone provvisorio.

Per gli stessi motivi già indicati in precedenza (e che si intendono qui integralmente richiamati) anche tale ulteriore provvedimento è di competenza della regione. Questa, competente al rilascio della concessione, è altresì competente alla determinazione del relativo canone.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato rilasciare concessioni concernenti la pesca e la realizzazione di opere necessarie per l'esercizio della pesca su di un'area del Demanio marittimo costituito dalla scogliera foranea di Stintino Minore, nonché determinare il relativo canone; e per l'effetto annullare gli atti impugnati e già indicati in epigrafe (provvedimento di concessione alla capitaneria pescatori di Stintino della capitaneria di porto di Porto Torres dell'11 giugno 1992; e provvedimento di determinazione del canone dell'intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992).

Roma, addì 25 agosto 1994

Prof. avv.: Sergio PANUNZIO

94C1042

N. 32

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 agosto 1994
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Regioni in genere - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e province autonome - Previsione della procedura da seguire per l'esercizio di dette attività - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di turismo e industria alberghiera, di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, popolare, di usi e costumi locali, di istituzioni culturali, di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative, di tutela del paesaggio, di artigianato, di fiere e mercati, di alpicoltura e parchi per la produzione della flora e della fauna, di agricoltura e foreste, di assistenza e beneficenza, di assistenza scolastica, di addestramento e formazione professionale, di istruzione elementare e secondaria, di commercio, di apprendistato, di spettacoli pubblici, di incremento della produzione industriale e di attività sportive e ricreative.

(D.P.R. 31 marzo 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 16).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice presidente sostituto *pro-tempore* della giunta provinciale dott. Otto Saurer (autorizzato alla firma stante l'assenza del presidente della giunta provinciale), rappresentato e difeso — come da procura speciale rep. n. 17223 in data 5 agosto 1994, rogata dal vice segretario della giunta e ufficiale rogante avv. Giovanni Salghetti Drioli, conferita giusta deliberazione della giunta provinciale n. 4182 del 5 agosto 1994 — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 31 marzo 1994, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994.

FATTO

È notorio che all'origine della stessa istituzione della provincia autonoma di Bolzano sta la necessità di tutelare la collettività locale sud tirolese nei suoi caratteri peculiari che la vedono fortemente legata a specifiche aree culturali di riferimento. L'esistenza stessa della Provincia autonoma, quindi, si giustifica per la necessità di dare alla popolazione locale normative speciali tendenti a garantire ad essa, nell'ambito della Repubblica italiana, i mezzi per mantenere la propria identità culturale. Tra questi mezzi primaria importanza rivestono i collegamenti con gli enti extranazionali appartenenti alla medesima area culturale di riferimento, il cui mantenimento è ovvio essenziale presupposto per la effettiva conservazione della identità culturale.

Si intende facilmente, quindi, la gravità che riveste il dettato del d.P.R. 31 marzo 1994 per la collettività locale di cui la provincia costituisce l'ente esponenziale. Il decreto interviene nella delicata materia delle attività all'estero delle regioni e delle province autonome, ignorando le peculiarità della provincia autonoma di Bolzano e trattando la provincia stessa alla stregua di tutte le altre regioni a statuto ordinario, senza prevedere alcun trattamento differenziato per la medesima, neanche nel senso di salvaguardare i suoi rapporti con le proprie aree culturali di riferimento.

Durante l'iter di formazione del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, la provincia di Bolzano non ha mancato di presentare proprie osservazioni con le quali, da un lato, si sottolineava la mancanza di fondamento legislativo dello schema di decreto nei riguardi della provincia, dall'altro, si sollecitava la necessità di stralciare i riferimenti alle province autonome nei vari articoli formanti lo schema di decreto e di inserire in esso una efficace clausola di salvaguardia delle prerogative provinciali. In particolare, nel parere n. 514 del 3 gennaio 1994, reso dal presidente della giunta provinciale sullo schema in questione, si indicavano nel dettaglio le incongruità e le illegittimità dello schema stesso e si concludeva che esso non soltanto violava il complesso normativo eretto a tutela delle minoranze linguistiche della provincia, ma il comune sentire della stessa, rappresentando una odiosa ingerenza in questioni che la provincia negli ultimi quarant'anni, nel quadro del complesso normativo precitato, aveva amministrato da sé.

Il giudizio di incompatibilità dello schema di decreto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione è stato ribadito dalla provincia anche in note successive, che però non hanno avuto alcun effettivo risultato, restando disatteso senza alcuna motivazione il citato parere n. 514/1994. La provincia autonoma di Bolzano con il presente atto si vede costretta a sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.R. 31 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994, in quanto lesivo della competenza legislativa e delle attribuzioni amministrative della provincia che, pertanto, ne chiede l'annullamento nel suo complesso e, in particolare, negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

Si procede a notificare il presente ricorso entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto impugnato, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3, quinto comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione e, in particolare, dall'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Si deve innanzi tutto osservare che il decreto impugnato, nel suo complesso, è lesivo ed invasivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, in quanto mira a dettare prescrizioni specifiche, anche a carattere organizzativo, non sorrette da alcuna fonte legislativa che le preveda, illegittimamente vincolando la ricorrente alla sua osservanza.

Se è vero che il primo comma dell'art. 3 della norma di attuazione dello statuto emanata con decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, prevede che gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo hanno efficacia anche nel territorio regionale e provinciale, è, però, altrettanto indiscutibile che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 3, l'efficacia nei riguardi della provincia ricorrente di detti atti di indirizzo e coordinamento trova precisi limiti di contenuto: essi possono vincolare la provincia solo «al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti».

Ne consegue che il Governo non può nei riguardi della provincia ricorrente dettare, attraverso c.d. atti di indirizzo e coordinamento, procedure e statuizioni di dettaglio volte a disciplinare l'azione della provincia ed è illegittimo il decreto impugnato in quanto esso si concretizza in una serie di prescrizioni e di procedure dirette a modificare ed imbrigliare l'azione della provincia (vedi, in particolare, gli artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e decimo comma, 2, secondo comma, 3, primo, quarto, quinto comma, 5, primo e settimo comma).

È appena il caso di aggiungere che l'interpretazione della disposizione di attuazione nel senso che si è esposto, si desume non solo dalla chiara lettera della norma, ma anche da quanto la disposizione stessa immediatamente precisa statuendo che: «...l'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome»; pertanto, non sarebbe conferente richiamare in senso diverso la sentenza della Corte costituzionale n. 564/1988, anteriore alla citata normativa di attuazione.

2. — Violazione delle competenze attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione e, in particolare, dall'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278.

In materia di attività promozionali all'estero la provincia di Bolzano opera del tutto prevalentemente (per non dire esclusivamente) nel solo campo turistico.

Ai sensi dell'art. 5, n. 3), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, di attuazione dello Statuto speciale in materia di turismo ed industrie alberghiere, è riservata alla provincia, senza previsione di alcun particolare obbligo di osservanza di speciali procedure né interferenze statali, «...l'attività promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzare nelle due province». La provincia, sempre ai sensi della norma citata, ha la facoltà di avvalersi dell'Enit per le suddette attività, ma non l'obbligo. Essa, quindi, ha piena competenza a svolgere attività promozionali all'estero nel campo turistico, quando queste si riferiscono ad iniziative relative al proprio territorio provinciale, senza dovere sottostare ad alcuna procedura limitativa.

La disciplina sopra descritta è particolarmente importante perché dimostra come già nel 1974 le norme poste a tutela dall'autonomia provinciale differenziavano nettamente la posizione della provincia di quella delle altre Regioni (che dovevano operare attraverso l'Enit). Le norme, cioè, mostravano di tenere conto che l'offerta turistica provinciale si differenzia nettamente da quella nazionale, nel senso che non contempla alcuno dei fattori di richiamo tradizionalmente associati al prodotto turistico «Italia».

Il decreto impugnato, invece, lede tale competenza provinciale prevedendo procedure comuni per la provincia e le altre regioni caratterizzate dal subordinare ed imbrigliare l'attività provinciale oltre i limiti consentiti dallo Statuto e dalle sue norme di attuazione (cfr. in particolare le previsioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del decreto).

3. — Violazione delle competenze attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

Peraltro quanto si è detto per il settore del turismo deve ribadirsi anche per le altre materie di competenza provinciale.

La provincia ricorrente ha potestà legislativa esclusiva ovvero concorrente nelle materie concernenti: la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di usi e costumi locali, le istituzioni culturali, le manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative, la tutela del paesaggio, l'artigianato, le fiere e mercati, l'apicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna, l'agricoltura e le foreste, l'assistenza e beneficenza pubblica, l'assistenza scolastica, l'addestramento e la formazione professionale, l'istruzione elementare e secondaria, il commercio, l'apprendistato, gli spettacoli pubblici, l'incremento della produzione industriale, e le attività sportive e ricreative.

Le norme di attuazione statutaria nei predetti settori concernenti lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione provinciale, non pongono limitazioni per quanto concerne lo svolgimento di attività promozionali all'estero. Pertanto, neanche in tali settori il decreto impugnato può imporre alla provincia il rispetto di procedure e di vincoli contrabbandati come «atti di indirizzo».

4. — Violazione, sotto altro profilo, delle competenze attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1982, n. 670, e relative norme di attuazione e, in particolare, dall'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Si deve ribadire la violazione delle competenze della provincia anche nei riguardi dell'art. 1, decimo comma, dell'art. 7, primo comma, e di tutte quelle analoghe disposizioni del decreto impugnato che, contraddittoriamente, aggiungono una frase di stile («...salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti, dalle norme di attuazione, e dalle altre disposizioni che ad esse si riferiscono») dopo avere inizialmente ricompreso anche la provincia fra i destinatari dei c.d. «atti di indirizzo e coordinamento», disattendendo le richieste provinciali, fatte in sede di esame dello schema di decreto, di stralciare tutti i riferimenti alla provincia contenuti nel decreto e di inserire una esplicita clausola di salvaguardia a tutela delle prerogative provinciali.

Infatti, simili espressioni avrebbero potuto avere una certa efficacia se il decreto si fosse limitato, come era d'obbligo ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, a indicare alla provincia obiettivi o risultati da conseguire. Invece, il decreto è intervenuto a dettare non già indirizzi ma specifiche procedure e norme organizzatorie, esplicitamente prevedendo la loro applicazione alla provincia.

In tale contesto è evidente l'insufficienza di clausole generiche e contraddittorie come quelle che si ritrovano nel decreto impugnato, del tutto inidonee ad evitare i vizi di competenza che si sono denunciati.

5. — Violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione e, in particolare, dall'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Il decreto impugnato viola la competenza provinciale laddove non riserva all'esclusiva valutazione ed attuazione della provincia tutte quelle attività da promuoversi o gestirsi nei Paesi dell'area culturale tedesca, intese a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

È appena il caso di osservare che tale violazione non può essere superata con la clausola contenuta nel citato decimo comma dell'art. 1, ovvero con la modifica, rispetto allo schema iniziale, apportata ai primi due commi dell'art. 2.

Infatti si tratta di esigenze specifiche e tipiche della provincia autonoma di Bolzano che richiedono, per essere soddisfatte, precise norme di garanzia.

6. — Ancora violazione, sotto diverso profilo, delle competenze attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

L'invasione della competenza provinciale viene accentuata dal fatto che l'impugnato d.P.R. 31 marzo 1994, nello stabilire le illegittime procedure più volte richiamate, violando le norme statutarie in vigore, non prevede neanche quel limitato effetto di tutela costituito dalla necessità, in caso di motivato dissenso del Ministro preposto al Dipartimento per gli affari regionali, che l'intesa debba essere raggiunta tra Governo e provincia.

7. — Per le ragioni sopra espresse, si devono ribadire tutti i motivi indicati nel citato parere n. 514 del 3 gennaio 1994, reso dal presidente della giunta provinciale sullo schema di decreto inviato dal Governo, che rendono il d.P.R. 31 marzo 1994 non compatibile con lo statuto speciale (art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che il d.P.R. 31 marzo 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1994, è lesivo della competenza della provincia autonoma di Bolzano e, per l'effetto, annullare definitivamente il decreto stesso nei confronti della provincia ricorrente.

Roma, addì 16 agosto 1994

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

N. 33

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 settembre 1994
(della regione Campania)*

Paesaggio (tutela del) - Atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano territoriale paesistico nella regione Campania - Prevista sostituzione, per il loro compimento, del Ministero per i beni culturali e ambientali all'amministrazione regionale - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del territorio e del paesaggio per l'adozione della sostituzione predetta in assenza del fondamentale presupposto della persistente inattività degli organi regionali, attesa l'impossibilità della regione di procedere all'approvazione di piani paesistici già elaborati con l'ausilio della società Iritecna, a causa dell'avvenuto sequestro degli stessi nel marzo del 1993 su ordine dell'a.g. - Questioni già sollevate con il conflitto n. 21/1994 avverso il d.P.C.M. 31 marzo 1994 e riproposte con il presente ricorso in seguito al ritiro di detto d.P.C.M. per mancata registrazione della Corte dei conti e trasfusione del relativo contenuto nel d.P.R. oggetto della presente impugnativa - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 151 e 153 del 1986, 559/1988, 327 e 344 del 1990. Istanza di sospensione.

(D.P.R. 15 giugno 1994).

(Cost., artt. 5, 117 e 118).

Ricorre per conflitto di attribuzioni la regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 5800 in data 4 agosto 1994, rappresentato, e difeso, in forza di mandato speciale a margine, dall'avv. prof. Michele Scudiero, con il quale elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. prof. Salvatore Cattaneo alla via Giunio Bazzone, 15, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione al d.P.R. 15 giugno 1994, notificato il 6 agosto 1994, con il quale è stata disposta la sostituzione all'amministrazione regionale della Campania del Ministero per i beni culturali e ambientali nel compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico nella regione Campania.

1. — L'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, impone alle regioni, con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, come integrato, di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il loro territorio; e prevede allo scopo due possibili strumenti di pianificazione: i piani paesistici e i piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

Consente poi al Ministro per i beni culturali e ambientali l'esercizio dei poteri «di cui agli artt. 4 e 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616», in caso di inutile decorso del termine fissato al 31 dicembre 1986.

Il letterale richiamo ai poteri di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977, se va inteso come comportante l'esercizio di poteri surrogatori da parte del Ministro (in tal senso: Corte costituzionale, sentenza n. 153/1986; ma più voci in senso diverso), esige allora che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle condizioni, requisiti e modalità che, in forza dell'ulteriore rinvio contenuto nel ripetuto art. 4, risultano dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382; e questo articolo pone come insuperabile presupposto della sostituzione la persistente inattività degli organi regionali.

La necessità di rispettare il suindicato modello legale della sostituzione, e le garanzie procedurali di cui è intessuto, già chiaramente desumibile dal quadro normativo definito dalla legge n. 431/1985, è stata resa ancor più evidente dalla perspicua giurisprudenza della Corte costituzionale sull'assetto delle competenze in materia paesaggistico-ambientale. Giurisprudenza la quale ha chiarito come, in aderenza al precetto dell'art. 9 della Costituzione che assume la tutela del paesaggio in senso estetico-culturale come valore primario dell'ordinamento, competenze regionali e competenze statali si raccordino per detta materia in un rapporto di concorrenza, strutturato in modo che le competenze statali siano esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela (sentenza n. 151/1986).

Invero, la normativa introdotta dalla legge n. 431/1985 circa il raccordo fra competenze regionali e competenze statali ha il suo necessario riferimento nel principio di leale cooperazione: e tale principio esige che, «ai fini della legittimità del proprio intervento, lo Stato si faccia preventivamente carico nei confronti della regione delle informazioni (passive e attive), delle sollecitazioni che, per i momenti, i livelli, le modalità, siano idonee, nel concreto, a qualificare l'intervento stesso per un verso come necessitato dall'inerzia regionale, per altro verso pur sempre improntato alla detta leale cooperazione e non ad emulatività o a prevaricazione» Corte costituzionale, sentenza n. 153/1986).

L'immediata rilevanza del principio di leale cooperazione in ordine all'ammissibilità e all'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei confronti delle regioni è stata poi ribadita dalla Corte anche per altre materie (ad esempio: sentenza n. 462/1992 in materia di trasporto); la stessa Corte ha posto assai limpidamente in luce come tale principio presieda a ogni ipotesi in cui l'esercizio di attribuzioni affidate alle regioni (sentenza n. 464/1991). Tale principio si concreta, dunque, in un vero e proprio «dovere costituzionale» (sentenza n. 279/1992), e si estrinseca e si risolve essenzialmente in termini garantistico-procedurali (sentenze nn. 220/1990 e 427/1992).

2. — Si vuole, d'altra parte, insistere sul punto che, ai fini della tutela paesaggistica di cui all'art. 1-bis della legge n. 431/1985, le regioni possono scegliere tra piani paesistici e piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

La prevista alternativa tra i due strumenti di pianificazione territoriale, espressamente voluta in sede di conversione del d.-l. n. 312/1985, riflette, infatti, ed esprime la stretta connessione funzionale, se non la profonda integrazione, tra le competenze che fanno capo alla regione nel settore organico dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, e in particolare fra le competenze in materia urbanistica e quelle in materia paesaggistica.

La detta inscindibile connessione funzionale, ove le competenze regionali in materia paesaggistico-ambientale volessero ancora ricondursi alla figura della delega, imporrebbe già di qualificare ormai tale delega in senso devolutivo o traslativo, alla luce dei tests giudiziali elaborati, in rapporto all'evolvere dell'ordinamento e come spinta propulsiva per tale medesima evoluzione, dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 559/1988 e 278/1991).

Ma vero è che il richiamato ordinarsi delle competenze regionali e statali, nella materia sopradetta, nel senso che alle regioni spettano gli interventi in via primaria, e allo Stato solo quelli in via surrogatoria (solo in caso di mancato esercizio di quelli regionali), conduce a superare in materia il vieto schema della delega come strumento di devoluzione del mero esercizio della competenza, a carattere instabile e precario.

Nel mutato quadro dei rapporti Stato-regioni fondato sul principio di leale cooperazione, e in coerenza con la grande riforma economico-sociale voluta dal legislatore del 1985 (d.-l. n. 312/1985 come convertito dalla legge n. 431/1985) per affermare la nuova concezione della tutela paesaggistica, l'assetto delle competenze spettanti allo Stato e alle regioni, strutturato nella concorrenza dei poteri, non può fondare su una consistenza precaria e instabile delle attribuzioni regionali. Il disegno normativo forte introdotto nel 1985 a tutela del valore primario dell'ambiente richiede, invece, ancor più quella saldatura funzionale tra competenze facenti capo alla regione nel campo della pianificazione del territorio, necessaria ad assicurare una visione organica dell'assetto e dell'utilizzazione dell'intero territorio regionale; e reclama ed implica una interpretazione della realtà istituzionale e della qualità e natura delle attribuzioni regionali ben diversa da quella prospettata dalla Corte nella prima tappa del suo itinerario ricostruttivo del modo nuovo di essere dell'ordinamento a proposito della tutela paesaggistica (sentenza n. 359/1985).

Di rincalzo, si noti che è la Corte ad avere esplicitamente riconosciuto il carattere di grande riforma economico-sociale alla legislazione del 1985 recante la nuova concezione della tutela paesaggistica (sentenza n. 151/1986); e si noti pure che fin dal primo trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni, a queste era già stata devoluta come propria e stabile la competenza per la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 4, quarto comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

D'altra parte, è appena da segnalare come le attribuzioni regionali nella materia paesaggistica, essendo ormai — per quanto argomentato — integrate nella sfera dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita, siano a pieno titolo difendibili mediante il ricorso per conflitto di attribuzioni.

3. — Le considerazioni che precedono inducono a lamentare la menomazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente assegnata alla regione Campania, prodotta dal d.P.R. in data 15 giugno 1994 che ha disposto la sostituzione dell'amministrazione regionale per la redazione e approvazione del piano territoriale paesistico nella regione Campania; ed a chiedere l'annullamento di tale decreto.

3.1. — Invero, l'atto che ha disposto la sostituzione è stato adottato in assenza del fondamentale presupposto della persistente inattività degli organi regionali, con grave violazione del modello legale vigente per l'esercizio dei poteri surrogatori e del principio di leale cooperazione.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, la regione Campania ha fin dall'inizio esercitato le funzioni di cui all'art. 1-bis della legge n. 431/1985.

Già con delibera di giunta del 5 dicembre 1986, n. 200, adottava la proposta di «Piano territoriale regionale per la tutela paesistico-ambientale» (P.T.R.T.P.A.), da sottoporre al consiglio regionale per l'approvazione. Ma tale proposta non si tradusse in atto deliberativo definitivo del consiglio regionale per le prese di posizione ostative dell'amministrazione, soprattutto periferica, dello Stato, subito schierata a chiedere, fin dall'inizio del 1987, l'intervento sostitutivo del Ministro per i bb.cc.aa.

Peraltro, con legge 27 giugno 1987, n. 35, la regione approvava il piano urbanistico-territoriale dell'area sorrentino-amalfitana; ed ha proseguito nella stessa linea di impegno, avvalendosi anche dell'apporto della società Iritecna (già Infrasad); sicché nel novembre 1992 era in grado di porre in approvazione i piani paesistici relativi a dieci vasti ambiti territoriali, e provvedeva agli atti di adozione con deliberazioni di giunta.

Peraltro, nel marzo 1993 gli elaborati dei piani venivano sequestrati dall'autorità giudiziaria per motivi attinenti alla convenzione stipulata dalla regione con l'Iritecna. E il custode giudiziario nominato nella persona del soprintendente ai bb.aa. di Napoli e provincia, con nota in data 24 agosto 1993, prot. 21153, dava atto che la regione Campania aveva condotto a buon punto l'elaborazione dei piani territoriali paesistici; e che anzi alcuni erano tecnicamente a posto e attendevano solo un completamento procedurale.

Pervenuto l'invito del Ministro per i bb.cc.aa. a porre in essere gli atti di redazione e approvazione del piano territoriale paesistico nel termine di sessanta giorni dalla «data di effettiva disponibilità degli elaborati esistenti», il presidente della giunta regionale chiedeva al g.i.p. presso il tribunale di Napoli il dissequestro degli atti e degli elaborati prodotti dall'Iritecna. Ma l'istanza di dissequestro veniva rigettata; e allora la Giunta regionale costituiva subito un gruppo di lavoro interdisciplinare (deliberazione n. 6564 del 16 novembre 1993).

Tale gruppo sta procedendo all'elaborazione dei piani. E già il piano paesistico di Posillipo è stato proposto all'approvazione del consiglio con deliberazione di giunta regionale n. 20 del 9 febbraio 1994.

Tuttavia, nonostante l'impegno ininterrotto dell'amministrazione regionale, e i risultati verificabili di tale attività, il Ministro per i bb.cc.aa. con atto del 16 febbraio 1994 diffidava la regione Campania a redigere ed approvare il piano territoriale paesistico nel termine palesemente incongruo di quindici giorni dalla diffida.

Il riscontro all'atto di diffida il presidente della giunta, con nota del 24 febbraio 1994 prot. 14009/Gab, illustrava al Ministro le difficoltà incontrate, i risultati ad onta di queste raggiunti, le iniziative in avanzato stato di compimento della regione, con la richiesta di un termine più congruo.

Inopinatamente, con d.P.C.M. notificato il 20 aprile 1994 il Presidente del Consiglio dei Ministri disponeva la sostituzione dell'amministrazione regionale per la Campania con il Ministero per i bb.cc.aa. per il compimento degli atti necessari alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania.

Avverso tale atto governativo, adottato in palese difetto del presupposto imprescindibile della persistente inattività degli organi regionali, e perciò insanabilmente invalido per la non corrispondenza alla fattispecie normativa, nonché per la grave menomazione della sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, la regione Campania proponeva ricorso per conflitto di attribuzioni. Il d.P.C.M. impugnato è stato poi ritirato dal Governo, non essendo stato ammesso a registrazione dalla Corte dei conti.

Ma proprio a partire da questa vicenda è stata compiuta una violazione ancora più grave del modello legale vigente per l'esercizio del potere statale di sostituzione, e del principio di leale collaborazione che ispira tale modello, nonché delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

Invero, dopo la mancata registrazione del d.P.C.M. in data 31 marzo 1994 che chiudeva il procedimento di sostituzione aperto con l'invito alla regione a procedere alla redazione del piano territoriale-paesistico (nota del Ministro per i bb.cc.aa. in data 15 settembre 1993), e proseguito con la diffida del medesimo Ministro in data 16 febbraio 1994, lo Stato si è ben guardato dall'aprire un nuovo iter e dal compiere una nuova istruttoria al fine di verificare se sussistessero ancora le condizioni e i presupposti dell'inerzia regionale per reiterare l'atto che disponeva la sostituzione. Al contrario, basandosi sempre e solo sugli elementi acquisiti nel corso del precedente procedimento, si è limitato a rinnovare la deliberazione del Consiglio dei Ministri (in data 8 giugno 1994) ed ha rivestito della forma del d.P.R. l'atto che dispone la sostituzione del Ministro per i beni culturali e ambientali in danno della regione Campania.

L'atto, dato a Roma il 15 giugno 1994, è stato notificato alla regione il 6 agosto 1994.

Il suo tenore, tranne il richiamo alla diversa adunanza del Consiglio dei Ministri, è letteralmente identico a quello del ritirato d.P.C.M. in data 31 marzo 1994.

Nell'impugnare il citato d.P.R. 15 giugno 1994, e chiederne l'annullamento, si segnala, dunque, la grave violazione con esso compiuta del principio costituzionale di leale cooperazione, principio che — come si è prima sottolineato — richiede da parte dello Stato, in vista dell'esercizio dei poteri surrogatori, cura meticolosa dell'informazione, attiva e passiva, adeguatezza di istruttoria, sollecitazione a collaborare, non già emulatività, non prevaricazione (Corte costituzionale, sentenza n. 153/1986).

La mancata osservanza dei necessari adempimenti procedurali di cui sopra ha, tra l'altro, impedito al potere centrale di apprendere e di riscontrare che la regione Campania, ad onta delle difficoltà incontrate, ha proseguito senza sosta nel suo impegno diretto ad assicurare il governo del territorio anche dal punto di vista della tutela paesaggistica e dei valori ambientali.

Così, a conclusione di un impegnativo lavoro di ricerca e di elaborazione compiuto dall'amministrazione, la giunta regionale ha deliberato, nella seduta del 26 luglio 1994 (e cioè prima della notifica del decreto presidenziale qui impugnato), tre disegni di legge per il consiglio regionale, e precisamente il d.d.l. «Nuove norme in materia di programmi pluriennali di attuazione» (deliberazione n. 126); il d.d.l. «Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali» (deliberazione n. 127); il d.d.l. «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1993, n. 22» (deliberazione n. 128).

Di guisa che, se già prima era impossibile ravvisare la sussistenza del necessario presupposto dell'inerzia persistente degli organi regionali, ancor più tale impossibilità è stata resa evidente dai fatti ulteriori.

Può essere opportuno anche ricordare che la Corte ha dichiarato illegittima la previsione legislativa del potere sostitutivo statale per il caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, non includente la garanzia procedurale della previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, diffida ritenuta sempre necessaria nelle materie di competenza dei poteri locali (sentenza n. 427/1992 e ivi richiamati di precedenti decisioni).

3.2. — Alla stregua di quanto dedotto, si mostra, dunque, evidente la grave lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali assegnate alla regione Campania, compiuta a mezzo del decreto presidenziale impugnato.

Invero, il carattere delle competenze devolute alla regione nella materia paesistico-ambientale (la stabilità della loro assegnazione, la saldatura funzionale di esse con le attribuzioni in materia urbanistica) porta chiaramente a collocare queste in un ambito di ricomposizione — in testa alla regione — di tutte le competenze in tema di pianificazione del territorio per il governo organico dei molteplici interessi che vi siano allocati.

Ne segue che l'irruzione del potere statale nell'ambito di tali attribuzioni a titolo di sostituzione, fuori dalle ipotesi consentite, menoma la consistenza costituzionale già della competenza regionale in materia paesaggistica come interpretata e attuata in particolare con la legge n. 431/1985.

Ma la lesione è ancor più evidente, ove si tenga presente la rilevata alternatività fra piano paesistico e piano urbanistico-territoriale con protezione ambientale, posta nell'art. 1-bis della legge n. 431/1985.

Invero, col disporre la sostituzione dell'amministrazione regionale per l'approvazione del piano territoriale paesistico, il Presidente della Repubblica ha precluso alla regione l'esercizio delle competenze urbanistiche di cui è espressione il piano urbanistico-territoriale, competenze pacificamente «proprie».

È palese, dunque, la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

4. — Istanza di sospensione.

Le gravi ragioni per la sospensione dell'atto impugnato, ai sensi di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consistono non solo nella rilevante menomazione inferta alla autonomia della regione, ma altresì, nella vanificazione di tutto il lavoro istruttorio e di elaborazione progettuale finora compiuto dalla regione per la redazione dei piani ex art. 1-bis della legge n. 431, che restano da approvare. Ed è paradossale che, in nome dell'urgenza e per porre rimedio ai non voluti ritardi della regione, si renda inutile il lavoro prossimo al compimento di questa, e si chiami il Ministro dei bb.cc.aa. a cominciare daccapo una ricerca ed una elaborazione complessa, che richiede tempi non brevi: come conferma il fatto che nessuna regione ha potuto rispettare il termine del 31 dicembre 1986, ma tutte sono andate di più anni oltre tale termine.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente della Repubblica, disporre la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania per la redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per l'inesistenza dei presupposti necessari alla sostituzione ed, in particolare, perché non vi è stata alcuna inerzia degli organi regionali. Per l'effetto voglia annullare — previa sospensione — il d.P.R. 15 giugno 1994 lesivo dell'autonomia regionale, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Roma, 1° settembre 1994

Prof. avv. Michele SCUDIERO

94C1080

N. 596

Ordinanza emessa il 18 maggio 1994 dalla corte d'appello di Caltanissetta sul ricorso proposto da Drago Rosalia contro Cali Giuseppe ed altri

Regione Sicilia - Elezioni - Ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire - Ingiustificato deteriore trattamento dei predetti titolari di farmacia della regione Sicilia rispetto agli altri colleghi nella stessa situazione nel restante territorio nazionale, atteso che la norma statale che contemplava l'ipotesi di ineleggibilità in questione (art. 2, quarto comma, della legge n. 154/1981) è stata sostituita con altra disposizione di legge (legge n. 271/1991) che non prevede detta ipotesi - Incidenza sul principio dell'accesso agli uffici pubblici in condizione di parità.

(Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, primo comma, n. 9, e quarto comma; legge regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 9/1994 camera di consiglio avente per oggetto: ricorso ex art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, avverso sentenza del tribunale di Enna 29 ottobre 1993-4 gennaio 1994 in tema di ineleggibilità a consigliere comunale, promossa da Drago Rosalia, nata il 19 maggio 1943 in Aidone, ivi residente ed elettivamente domiciliata in Enna, via Agira n. 8, presso lo studio del dott. proc. Incardone Nunzio Mario, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro Cali Giuseppe, nato il 28 novembre 1948 in Aidone; Curia Filippo, nato il 26 settembre 1952 in Aidone; Mazzone Angelo, nato l'8 gennaio 1963 a piazza Armerina; Trovato Roberto, nato il 13 aprile 1963 in Aidone; Milazzo Rosalba, nata il 4 ottobre 1955 in Aidone; rappresentati e difesi dall'avv. Gugliara Gaetano in virtù di procura a margine della memoria di costituzione depositata il 2 aprile 1994, resistenti, e Albergo Giuseppe, nato il 1° maggio 1952 a piazza Armerina, resistente contumace, e con l'intervento del procuratore generale presso questa Corte;

OSSERVA

Con sentenza 29 ottobre 1993-4 gennaio 1994 il tribunale di Enna, accogliendo il ricorso proposto da Albergo Giuseppe, Cali Giuseppe, Curia Filippo, Mazzone Angelo, Trovato Roberto e Milazzo Rosalba, dichiarava Drago Rosalia ineleggibile alla carica di consigliere del comune di Aidone e la dichiarava decaduta da tale incarico.

Rilevava, in proposito, il tribunale che la Drago essendo titolare di farmacia nel comune di Aidone, convenzionata con l'u.s.l. n. 21 di Piazza Armerina, che l'anzidetto comune concorre a costituire, era ineleggibile a consigliere comunale ai sensi del combinato disposto dei commi primo, n. 9, secondo e quarto dell'art. 9 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31; che la stessa Drago non aveva provveduto in tempo utile a rimuovere la suddetta causa di ineleggibilità, avendo richiesto la sostituzione con altro farmacista dopo l'avvenuta elezione a consigliere comunale, disattendendo la normativa dei citati commi secondo e quarto dell'art. 9 della legge regionale siciliana n. 31/1986, i quali, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità in oggetto, prescrivono che la richiesta di sostituzione avvenga non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (nella specie, non oltre il 12 maggio 1993, essendo le elezioni comunali in Aidone svoltesi il 6 giugno 1993).

Avverso tale sentenza la Drago Rosalia proponeva rituale ricorso in appello, deducendo, in via principale, l'incostituzionalità della normativa di cui ai commi primo, n. 9, e quarto dell'art. 9 della citata legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nonché del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, in relazione a quanto previsto dalla legislazione statale (art. 2, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sostituito dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271), per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

La sollevata questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del decidere e non è manifestamente infondata.

In vero, il combinato disposto di cui al primo comma, n. 9, e quarto comma, dell'art. 9 della legge regionale siciliana 24 agosto 1986, n. 31, sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale, che il comune stesso concorre a costituire; il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, ha statuito che «restano ferme le cause di ineleggibilità e di incostituzionalità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco».

Tale causa di ineleggibilità era, altresì, prevista dalla legislazione nazionale, e precisamente dal combinato disposto di cui al primo comma, n. 9, e quarto comma dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154; senonché il citato quarto comma dell'art. 2 della legge n. 154/1981 è stato sostituito dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271; che così recita: «Le strutture convenzionate di cui al n. 9 del primo comma sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Con la suddetta modifica, il legislatore nazionale ha soppresso la causa di ineleggibilità in questione, giacché il menzionato art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271, nel definire le strutture convenzionate con le unità sanitarie locali, i cui legali rappresentanti e dirigenti non sono eleggibili a consiglieri comunali, richiama le norme di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quali non fanno alcun riferimento alle farmacie (in tal senso, Cass., sez. prima, 12 settembre 1992, n. 10425).

Ciò posto, come detto sopra, non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma, n. 9, e quarto comma, dell'art. 9 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nonché del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui prevedono l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale, che il comune stesso concorre a costituire.

Infatti, mentre tale ineleggibilità era in sintonia con la corrispondente previsione della legge nazionale (art. 2, quarto comma, della legge n. 154/1981), sopravvenuta la legge 11 agosto 1991, n. 271, la quale, (modificando con l'art. 2 il menzionato quarto comma dell'art. 2 della legge n. 154/1981), sostanzialmente ha soppresso l'ipotesi di ineleggibilità in oggetto, si è verificata una ingiustificata disparità di trattamento in ordine ai requisiti di eleggibilità per accedere alle cariche pubbliche tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente nelle restanti parti del territorio nazionale, non apparendo sussistere una giustificata peculiarità nella scelta legislativa regionale e non avendo, ancora, il legislatore regionale provveduto ad adeguare la propria legislazione ai nuovi principi che informano quella nazionale, la quale è insuscettibile di estendersi alla regione siciliana, godendo questa, *in subiecta materia*, di competenza primaria ex artt. 14, lett. o), e 15 dello statuto 15 maggio 1946, n. 455, con ciò determinandosi una violazione del principio generale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del correlativo principio di uguaglianza di tutti i cittadini per l'accesso alle cariche pubbliche elettive, stabilito dall'art. 51 della Costituzione, dalla cui formulazione discende appunto che l'accesso costituisce la regola — espressione infatti del principio d'uguaglianza ribadito dall'art. 51 — e l'ineleggibilità l'eccezione.

A conferma di quanto sopra, va evidenziato che l'assessorato regionale agli enti locali ha già predisposto un disegno di legge, concernente «Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31», in cui all'art. 1 non è prevista, per il farmacista, la causa di ineleggibilità derivante dal convenzionamento con l'unità sanitaria locale che il comune medesimo concorre a costituire.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Uditi i procuratori delle parti e il procuratore generale;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della primo comma, n. 9, e quarto comma, dell'art. 9 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nonché del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui prevedono l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale, che il comune stesso concorre a costituire, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al presidente della giunta regionale siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Caltanissetta, addì 18 maggio 1994

Il presidente: PALMEGIANO

94C1098

N. 597

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1994 dal pretore di Campobasso
nel procedimento civile vertente tra Colavita Giampaolo e l'E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL PRETORE

Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue;

FATTO

Con ricorso depositato in data 26 febbraio 1994 il dott. Giampaolo Colavita conveniva in giudizio l'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari), e, premesso di essere medico veterinario esercente esclusivamente attività di lavoro dipendente senza alcun reddito libero-professionale e di aver quindi optato, in base all'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, per l'iscrizione all'albo professionale senza essere al contempo iscritto all'E.N.P.A.V., deduceva che, a norma dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di asserita interpretazione autentica dell'art. 32 della legge n. 136/1991, l'ente previdenziale gli aveva richiesto il pagamento dei contributi maturati per gli anni 1991, 1992 e 1993. Il ricorrente chiedeva quindi venisse accertata, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 35, 38 e 53 della Costituzione, l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione presso tale ente e, conseguentemente, dell'obbligo di pagamento dei contributi.

L'E.N.P.A.V. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, ed in particolare rilevando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.

DIRITTO

L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (dalla cui vigenza e legittimità costituzionale l'E.N.P.A.V. fa scaturire l'obbligo del ricorrente al pagamento dei contributi arretrati minimali per gli anni 1991, 1992 e 1993 *ex art. 11*, secondo comma, della legge n. 136/1991, cosicché da ciò solo si rileva l'interesse del ricorrente ad agire in accertamento negativo della esistenza del proprio debito, e la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale proposta) è autodefinito dal legislatore come norma di «interpretazione autentica» dell'art. 32, primo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136.

Tale ultima norma sancisce l'abrogazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1537, che a sua volta stabiliva l'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti i veterinari di età inferiore ai sessantacinque anni, iscritti negli albi professionali, compilati e tenuti dagli ordini provinciali.

Innovando sul punto, la legge n. 136/1991 di riforma dell'E.N.P.A.V., aveva previsto, all'art. 24, secondo comma, la facoltatività dell'iscrizione all'ente previdenziale per i veterinari iscritti agli albi professionali esercenti esclusivamente attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, per le quali fossero già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; l'art. 24 disciplinava anche le modalità di passaggio dalla forma di iscrizione obbligatoria a quella facoltativa e di esercizio della facoltà di rinuncia all'iscrizione.

L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce invece che «la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto».

Orbene, deve seriamente dubitarsi che l'art. 11, ventiseiesimo comma, costituisca effettivamente norma di interpretazione autentica, senza debordare invece dalla funzione normalmente attribuibile a disposizioni di tal fatta, funzione limitata al chiarimento di contenuto della norma interpretata, con l'imposizione di un preciso significato interpretativo, ad esclusione di ogni altro, senza che il dato testuale originario venga ad esserne alterato od integrato.

Nel caso di specie, l'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991, correttamente interpretato nel complessivo quadro di riferimento della legge di riforma dell'E.N.P.A.V., ed in particolare in correlazione alla disciplina specifica del passaggio alla iscrizione facoltativa e della rinuncia all'iscrizione, non poteva non operare — nel senso di consentire a determinati soggetti la cancellazione dell'E.N.P.A.V., con il solo obbligo residuo del contributo minimale di solidarietà di cui all'art. 11, quarto comma, della legge n. 136/1991 — nei confronti di tutti coloro che, al momento, dell'entrata in vigore della legge, si trovassero ad essere iscritti all'E.N.P.A.V., pur svolgendo esclusivamente attività di lavoro dipendente o autonomo in virtù della quale già beneficiassero di altre forme di previdenza obbligatoria.

Nessun contrasto interpretativo, in oltre tre anni di vigenza, ha mai investito il meccanismo introdotto dalla legge n. 136/1991, tant'è che nessun precedente giudiziario è dato rinvenire in ordine a detta legge.

L'art. 11 cit., invece, ha nettamente posto un discrimine tra i veterinari già iscritti all'albo professionale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (i quali restano tenuti all'obbligatoria iscrizione all'E.N.P.A.V., che anzi i provvedimenti di cancellazione adottati medio tempore nei loro confronti sono dichiarati «nulli di diritto», con il conseguente obbligo di pagare i contributi arretrati in un termine, prorogato da ultimo dall'art. 20 del d.-l. 27 giugno 1994, n. 414) ed i nuovi iscritti agli albi successivamente a tale data, i quali soltanto, in quanto versino nelle condizioni di cui all'art. 24, secondo comma, della legge n. 136/1991, hanno facoltà di scegliere se iscriversi o meno all'E.N.P.A.V.

Il difetto di un pregresso contrasto interpretativo sull'art. 32 della legge n. 136/1991, nonché la precisa affermazione di nullità *ex tunc* dei provvedimenti di cancellazione dall'E.N.P.A.V. già adottati, inducono a ritenere che l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, a dispetto dell'autoqualificazione formale come norma interpretativa, costituisca una disposizione normativa innovativa con effetto retroattivo.

A tal riguardo va osservato anzitutto che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 delle preleggi) e, se pur non elevato, fuori dalla materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (cfr. Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155).

Nel caso *de quo* non è dato rinvenire alcuna ragionevole giustificazione circa la differenziazione, sotto il profilo dell'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V., tra i veterinari già iscritti all'albo professionale all'epoca della entrata in vigore della legge n. 136/1991 e quelli iscritti in seguito o che si iscriveranno in futuro.

Il puro e semplice dato temporale, che pur in astratto potrebbe giustificare disparità di trattamento tra situazioni giuridiche puntulative o che esauriscano i propri effetti nell'immediato, non costituisce legittimo discrimine tra situazioni giuridiche che, come l'iscrizione ad un ente previdenziale, siano destinate a protrarsi nel tempo.

L'unica evidente finalità dell'art. 11 è quella di sopperire a mere esigenze di carattere economico-finanziario dell'ente previdenziale, le quali però, come ritenuto da Corte costituzionale 10 febbraio 1993, n. 39, non costituiscono di per sé sole ragioni sufficienti a giustificare la violazione del principio di ragionevolezza.

Peraltro, una volta verificato che il surrettizio uso dello strumento normativo dell'interpretazione autentica tradisce la finalità sostanzialmente impositiva della norma, l'art. 11 della legge n. 537/1993 si pone in stridente contrasto anche con l'art. 53 della Costituzione, in quanto in esso, sempre con riguardo alla distinzione riferita esclusivamente al dato temporale dell'iscrizione all'albo dei veterinari, risulta totalmente pretermessa ogni valutazione comparativa tra il presupposto di fatto dell'imposizione e la capacità contributiva del professionista.

Le considerazioni che precedono inducono allora a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Campobasso, addì 19 luglio 1994

Il pretore: BRACAGLIA MORANTE

94C1099

N. 598

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1994 dal Tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Giannottu Giovanni*

Processo penale - Unico reato permanente (nella specie: diserzione) già «interrotto» giudizialmente - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.P. 1988, art. 649).

(Cast., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Giannottu Giovanni, nato il 19 marzo 1960 a Tempio Pausania (Sassari) atto di nascita n. 41/A/I, residente ad Albizzate (Varese) in via Campagna n. 1, celibe, censurato, soldato nella forza assente del distretto militare di Como, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.), perché soldato nella forza assente del distretto militare di Como, condannato per «mancanza alla chiamata» dal tribunale militare di Padova in data 7 ottobre 1992, ometteva senza giusto motivo di presentarsi ad una qualsiasi autorità militare dopo la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 9 aprile 1991 (irrevocabile il 14 maggio 1992) la recluta Giannottu Giovanni veniva condannata da questo tribunale militare per reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) in relazione ad omessa presentazione alle armi che, iniziata il 12 maggio 1979, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento penale per un secondo reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) decorrente dal 9 aprile 1991, data della prima pronuncia di questo giudice. Il Giannottu veniva, per ciò, ancora condannato da questo tribunale militare con sentenza in data 7 ottobre 1992 (irrevocabile l'8 dicembre 1992).

Ancora perdurando l'assenza, il procuratore militare instaurava procedimento per reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) decorrente dal 7 ottobre 1992, data della seconda condanna di questo tribunale militare. Ma il g.u.p. con sentenza in data 1° ottobre 1993 dichiarava non doversi procedere ostandovi il principio del *ne bis in idem* a norma dell'art. 649 del c.p.p.

A seguito di impugnativa dell'avvocato generale, la corte militare d'appello, sezione di Verona, in riforma di quest'ultima decisione ha disposto, tuttavia, il rinvio a giudizio dinanzi a questo tribunale per il reato di diserzione (art. 148 del c.p.m.p.) in epigrafe, in relazione all'assenza che, iniziata nell'ormai lontano 1979, perdura anche dopo il 7 ottobre 1992, data dell'ultima condanna.

Osserva il giudice d'appello che la prosecuzione della condotta criminosa dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato, come tale da giudicare senza che per ciò venga violata la preclusione dell'art. 649 del c.p.p.

A conclusione dell'odierno dibattito, il pubblico ministero ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

La difesa è associata.

Questo tribunale ritiene che la decisione di rinvio a giudizio sia corretta, tranne nell'aspetto, peraltro in questo momento secondario, della qualificazione giuridica del fatto: non si tratta di diserzione (art. 148 del c.p.m.p.), bensì di un nuovo episodio di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.).

Da una parte, infatti, l'unanime giurisprudenza regolatrice e la dottrina (fatta eccezione per un'autorevole, ma isolata voce dissonante) concordano nel ritenere che i reati di assenza dal servizio (artt. 148 e 151 del c.p.m.p.) siano permanenti.

Dall'altra, la costante giurisprudenza e la dottrina prevalente, sul presupposto che il reato permanente congloba tutta una serie di azioni od omissioni sufficienti ciascuna a realizzare la consumazione del reato, affermano che la sentenza o il decreto di condanna «interrompono la permanenza», di modo che il *ne bis in idem* riguarda la sola parte del reato già giudicata, e la prosecuzione del comportamento illecito integra un nuovo reato, per il quale non può intervenire un ulteriore giudizio.

Il principio ha trovato applicazione per i reati permanenti di associazione a delinquere, invasione di terreni, sequestro di persona, violazione degli obblighi di assistenza familiare, guida senza patente, in materia urbanistica edilizia, finanziaria e previdenziale, ecc. E recenti pronunce della Cassazione (sezione prima, 13 novembre 1992, c. D'Alessio; sezione prima, 15 luglio 1993, c. Coppola), in linea con il tradizionale insegnamento del tribunale supremo militare, queste stesse regole hanno applicato ai reati militari di assenza dal servizio.

Questo tribunale non ritiene di dover mettere in dubbio né che i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata (artt. 148 e 151 del c.p.m.p.) siano permanenti (benché non manchi in dottrina la concezione secondo cui i reati omissivi non potrebbero essere che istantanei), né in linea di principio le cennate statuizioni sulla preclusione del *ne bis in idem* (anche se per coerenza sistematica il problema potrebbe essere oggetto di un approfondimento nel confronto con l'art. 151 del c.p. che sembra escludere «l'interruzione giudiziale» quando ne deriverebbe la parziale estinzione del reato per amnistia).

Tuttavia, non può non porsi un delicato problema di legittimità in relazione alle conseguenze che si determinano a seguito delle plurime condanne per le condotte illecite che, perdurando successivamente ad ogni giudizio, danno luogo a nuovi e autonomi reati della stessa specie. Conseguenze che, comunque riguardanti ogni caso di permanenza nel reato, risultano particolarmente evidenti e gravi quando, come avviene per l'assenza dal servizio, la permanenza nel reato può protrarsi anche per venticinque anni circa (dall'età dell'obbligo di leva sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età).

È chiaro che il trattamento sanzionatorio per un illecito penale deve poter tener conto anche dell'ampiezza del periodo nel quale perdura la consumazione del reato. Tuttavia, di fronte all'infinita possibilità del moltiplicarsi delle condanne a causa dell'«interruzione giudiziale della permanenza» ex art. 649 del c.p.p., non può non porsi un problema di legittimità, che valga a individuare un limite a questa spirale secondo cui, sin quando non termini il periodo di lesione del bene giuridico, la condotta illecita porta ad una condanna che a sua volta pone un nuovo fatto richiedente un'ulteriore sanzione, e così via.

Sensibile a quest'esigenza, l'art. 377 del c.p.m.p. stabiliva che per i reati di assenza dal servizio di regola non si poteva procedere al giudizio sin quando non ne fosse cessata la permanenza. La norma tuttavia, su istanza di questo tribunale, è stata dalla Corte costituzionale caducata (sentenza n. 469/1990), dopo che, con l'entrata in vigore del nuovo c.p.p. e per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 308 del c.p.m.p. (sentenza n. 503/1989), pure a seguito di questione sollevata da questo tribunale, ne era venuto meno il necessario complemento, vale a dire il potere di adottare misure cautelari e precautelari idonee a far cessare la permanenza nel reato.

L'attuale situazione, purtroppo, si caratterizza per ancor più gravi violazioni di principi costituzionali.

L'«interruzione giudiziale della permanenza» ex art. 649 del c.p.p. comporta, innanzitutto, che la responsabilità penale del disertore o mancante alla chiamata ancora assente non dipenda solamente dal suo operato, come richiederebbe il principio dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, ma anche dallo stesso funzionamento dell'apparato giudiziario militare: essa, più concretamente, cresce in ragione del numero delle condanne che nel periodo del perdurante reato gli vengono inflitte.

Questo moltiplicarsi dei giudizi e delle sanzioni produce, inoltre, in violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, un innalzamento della pena edittalmente stabilita per il reato e una sanzione praticamente indeterminata o, se si preferisce, che ex art. 81 del c.p. trova un limite solamente nel triplo del massimo della pena edittale.

Infine, ne risulta violato anche il principio dell'art. 3 della Costituzione, essendo evidente che, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'«interruzione giudiziale». La trasgressione del principio costituzionale è, del resto, evidente anche per la fase del procedimento precedenti il giudizio: da una posticipazione del dibattimento può, ad esempio, dipendere la sussistenza dell'aggravante di aver protrato l'assenza oltre sei mesi (art. 154, n. 2, del c.p.m.p.).

È chiaro, dunque, in quale senso la denunciata illegittimità non può riguardare l'«interruzione giudiziale della permanenza» ex art. 649 del c.p.p. in quanto tale, bensì solamente nella parte in cui — il che è ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza regolatrice che senza mezzi termini si riferisce al comportamento successivo al giudizio come ad un episodio del tutto nuovo ed autonomo — consente che per un unico reato permanente, una o più volte giudizialmente «interrotto», sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito per il reato medesimo.

La questione di legittimità è rilevante nel presente giudizio, in quanto, a causa della lunga durata dell'assenza, questo limite già dovrebbe venir superato per il Giannottu con l'aumento ex art. 81 del c.p., rispetto al massimo della pena edittale comminabile per l'episodio dal 7 ottobre 1992 a tutt'oggi, aggravato a norma dell'art. 154, n. 2, del c.p.m.p.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 28 giugno 1994.

Il presidente estensore: ROSIN

N. 599

*Ordinanza emessa il 1º agosto 1994 dal pretore di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Adriani Giuseppe e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Cassa integrazione guadagni straordinaria - Decadenza del lavoratore dal diritto alle prestazioni di detta Cassa nel caso in cui lo stesso non abbia dato preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello svolgimento di attività lavorativa (nella specie lavoratore disoccupato che ha prestato per soli cinque giorni attività lavorativa saltuaria ed in dubbio sull'obbligo di denuncia di detta attività anche a causa di una risposta interlocutoria dell'I.N.P.S. circa la sussistenza dell'obbligo in questione) - Mancata previsione di trattamento differenziato per l'ipotesi di ritardo della comunicazione rispetto all'omissione dello stesso e per l'ipotesi in cui (come nella specie) sia possibile la tempestiva detrazione della giornata lavorativa rispetto all'ipotesi in cui ciò non sia più possibile - Ingiustificato egual trattamento di situazioni diverse con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, quinto comma, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 5 luglio 1994;

Rilevato che Andriani Giuseppe, con ricorso depositato in data 14 febbraio 1991, ha chiesto che il pretore dichiarasse non dovuta all'I.N.P.S. la somma di L. 1.663.666, indebitamente percepite a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 8 febbraio 1989-31 marzo 1989, e condannasse l'I.N.P.S. ad erogare le somme dovute a titolo di C.I.G.S. per il periodo successivo al marzo, fino al dicembre 1989;

Rilevato altresì che la restituzione era stata chiesta in quanto l'Andriani solo in data 11 marzo 1989 aveva comunicato all'istituto di aver prestato attività lavorativa saltuaria come insegnante di topografia alle dipendenze dell'E.N.A.I.P. di Tarquinia dal gennaio 1989, onde l'istituto aveva revocato il trattamento ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge n. 160/1988;

Rilevato che la tesi dell'I.N.P.S. è fondata, atteso che la norma citata prevede espressamente la decadenza dal diritto nel caso in cui il lavoratore non abbia dato preventiva comunicazione all'istituto dello svolgimento di attività lavorativa;

Ritenuto che non possono essere accolte le tesi del ricorrente — il quale osserva che il rapporto di lavoro è durato per soli cinque giorni e che, avendo dubbi per tale motivo circa l'obbligo di comunicazione, si era rivolto all'I.N.P.S. per informazioni, non ricevendo che una risposta interlocutoria — in quanto la norma citata non distingue né in ragione dell'entità dell'attività lavorativa, né dello stato soggettivo del lavoratore interessato;

Ritenuto inoltre che, atteso il disposto della norma e il suo carattere sanzionatorio, non può avere rilevanza il fatto che il ricorrente ha dato la possibilità all'I.N.P.S. di detrarre dalla somma dovuta per C.I.G.S. gli importi corrispondenti alle giornate di lavoro effettuate (norma citata, quarto comma) in quanto la liquidazione è avvenuta nel luglio 1989, ben dopo la comunicazione dell'11 marzo;

Ritenuto pertanto che la domanda dovrebbe essere respinta;

Ritenuto che deve essere sollevata, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dall'art. 8, quinto comma, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge n. 160/1988;

Considerato che la questione è rilevante ai fini del decidere, atteso che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe il rigetto della domanda, che dovrebbe invece essere accolta ove fosse dichiarata l'illegittimità della norma anzidetta;

Considerato che la questione suddetta non è manifestamente infondata in quanto:

a) v'è contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché sono disciplinate in modo identico situazioni ben diverse: quella del lavoratore beneficiario di trattamento di C.I.G.S. che si rioccupa stabilmente, e che giustamente perde il diritto al trattamento predetto, e quella del lavoratore che perde ugualmente in modo definitivo il predetto diritto (nel caso di specie per quasi un anno) pur essendosi occupato per un solo brevissimo periodo (cinque giorni);

b) v'è contrasto con lo stesso art. 3 della Costituzione, sotto il profilo delle razionalità, poiché la stessa gravissima sanzione (perdite del trattamento di C.I.G.S.) è comminata per comportamenti di gravità assai diversa, non distinguendo la norma tra omissione e ritardo della comunicazione, né tra comunicazione che non consenta oppure consenta (come nel caso di specie) la tempestiva detrazione delle giornate lavorative, né infine consentendo la valutazione dello stato soggettivo del lavoratore interessato;

c) v'è contrasto con l'art. 33, secondo comma, della Costituzione poiché per un periodo più o meno lungo (nel caso di specie oltre dieci mesi) il lavoratore viene privato di mezzi adeguati alle sue necessità di vita;

d) vanno infine considerate le osservazioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, con la quale, proprio sotto il profilo dell'irrazionalità della sanzione, che lede gravemente il diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle necessità di vita, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.-l. n. 483/1988, convertito nella legge 11 novembre 1988, n. 636;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge n. 160/1988, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Viterbo, addì 1° agosto 1994

Il pretore: PASCOLINI

94C1101

N. 600

*Ordinanza emessa il 1° agosto 1994 dal pretore di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Fantini Antonio e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Cassa integrazione guadagni straordinaria - Previsione dell'obbligo, all'atto del pagamento delle prestazioni di detta Cassa, del disoccupato di dimostrazione, a pena di decadenza, della regolare iscrizione e di conferma con dichiarazione scritta della continuità della sua disoccupazione ovvero della indicazione dei giorni di prestazione di lavoro occasionale ovvero della data di rioccupazione - Mancata previsione, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, della sospensione della indennità di disoccupazione, anziché dell'esclusione assoluta della stessa - Ingiustificato egual trattamento del disoccupato che si rioccupa stabilmente e del disoccupato che si rioccupa solo per un breve periodo di tempo (nella specie, un trimestre), con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. per la privazione da parte dell'I.N.P.S. della possibilità di risparmio dell'indennità di disoccupazione in coincidenza con rapporti di lavoro a tempo determinato.

(Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, quarto comma; d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34).

(Cost., artt. 3, 4, 38 e 97).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 5 luglio 1994;

Rilevato che Fantini Antonio, con ricorso depositato in data 18 luglio 1990, ha proposto opposizione avverso il decreto, notificato il 7 luglio 1990, con il quale questo pretore gli aveva ingiunto il pagamento in favore dell'I.N.P.S. della somma di L. 8.445.728, indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo 1° luglio 1987-15 luglio 1988;

Rilevato altresì che la restituzione era stata chiesta in quanto il Fantini era stato avviato al lavoro in data 1° luglio 1987, e dalla stessa data erano venute a mancare le condizioni per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione speciale di cui all'art. 8 della legge n. 1115/1988;

Rilevato che il Fantini era stato assunto con contratto a tempo determinato, per tre mesi; rilevato altresì che l'I.N.P.S. ha già detratto dall'indennità erogata l'importo corrispondente ai tre mesi di occupazione;

Ritenuto che la richiesta dell'I.N.P.S. appare fondata, in quanto la norma citata rinvia alle norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e quindi, in particolare, all'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, a tenore del quale il disoccupato «all'atto del pagamento della prestazione ed ogni altra volta che ne venga richiesto deve comprovare la sua regolare iscrizione all'ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione scritta la continuità della sua disoccupazione o indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione»;

Ritenuto che inutilmente l'opponente invoca il disposto dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 58/1987, la quale garantisce solo, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro mesi, la conservazione dell'iscrizione e della posizione nella lista di collocamento, ma non dello stato di disoccupazione;

Ritenuto pertanto che l'opposizione dovrebbe essere respinta;

Ritenuto che deve essere sollevata, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 8, quarto comma, della citata legge 5 novembre 1988, n. 1115, e dell'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione, in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato, debba essere solo sospesa durante la durata del predetto rapporto, e non del tutto esclusa;

Considerato che la questione è rilevante ai fini del decidere, atteso che l'applicazione delle norme impugnate determinerebbe il rigetto dell'opposizione, che dovrebbe invece essere accolta ove fosse dichiarata l'illegittimità delle norme anzidette;

Considerato che la questione suddetta non è manifestamente infondata in quanto:

a) v'è contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché sono disciplinate in modo identico situazioni ben diverse: quella del disoccupato che si rioccupa stabilmente, e che giustamente perde il diritto all'indennità di disoccupazione, e quella del disoccupato che perde ugualmente in modo definitivo il predetto diritto (nel caso di specie per oltre un anno) pur essendosi occupato per un solo trimestre;

b) v'è contrasto con l'art. 4 della Costituzione, poiché il disoccupato è indotto e quasi costretto a rifiutare possibilità di lavoro a tempo determinato, onde evitare la perdita dell'indennità di disoccupazione per un periodo ben più lungo di quello del rapporto di lavoro;

c) v'è contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché per un periodo più o meno lungo (nel caso di specie oltre nove mesi) il disoccupato viene privato di mezzi adeguati alle sue necessità di vita;

d) v'è, infine, contrasto con l'art. 87, primo comma della Costituzione in quanto, attesa la realistica ipotesi *sub b)*, l'I.N.P.S. viene privato della possibilità di risparmio dell'indennità di disoccupazione in coincidenza con rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui siano parti disoccupati aventi titolo alla predetta indennità;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1988, n. 1115 e 34 de d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non prevedono che, in caso di occupazione con rapporto a tempo determinato, il disoccupato subisca la sospensione durante il predetto rapporto, e non la definitiva perdita dell'indennità di disoccupazione speciale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Viterbo, addì 1° agosto 1994

Il pretore: PASCOLINI

N. 601

Ordinanza emessa il 18 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca sull'istanza proposta da Boschero Stella Maris

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Inapplicabilità in caso, come nella specie, di corruzione e falso in atto pubblico - Conseguente dovuta disposizione di revoca o di conversione in arresti domiciliari anche in caso di insufficienza di detta misura - Irragionevolezza - Ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale, della tutela dei diritti fondamentali - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 275, commi 3-bis e 3-ter, come aggiunto dal d.l. 14 luglio 1994, n. 440).

(Cost., artt. 2, 3 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Pronunciando sulla richiesta 16 luglio 1994 di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere in corso nei confronti di Boschero Stella Maris giusta ordinanza 18 maggio 1994 di questo Ufficio;

1. — Rileva in punto di fatto che la prevenuta risulta ristretta per i reati di corruzione propria continuata (art. 81 cpv 319, 321 c.p.) e di falso continuato in atto pubblico (art. 81 c.p.v., 479 c.p.) sul presupposto della combinata ricorrenza di esigenze cautelari *ex art. 274 lett. a) e c)* del c.p.p.;

che in data 11 luglio 1994 questo ufficio ha respinto un'identica istanza di assegnazione della Boschero agli arresti domiciliari, evidenziando come lo stato delle investigazioni fosse tale da indurre tuttora a ritenere inadeguata, rispetto alla natura e al grado di esigenze da salvaguardare in concreto, qualsivoglia misura diversa dalla custodia in carcere.

2. — Rileva, in diritto, che, per effetto delle disposizioni *ex art. 2 d.l. 14 luglio 1994, n. 440*, l'attuale articolazione normativa dell'art. 275 del c.p.p., nei commi 3-bis e 3-ter, immediatamente estensibili alle situazioni cautelari in atto in base al principio processuale *tempus regit actum*, fa divieto di applicare la custodia in carcere, tra l'altro, per i delitti di corruzione propria e di falso in atto pubblico; di talchè la Boschero, pur in presenza di *pericula liertatis* insuscettibili di essere adeguatamente fronteggiati mediante misure custodiali attenuate (arresti domiciliari), a questi pur dovrebbe essere sottoposta un forza della ricordata previsione normativa;

che dunque l'ordinamento processuale, per effetto della novella in esame, è entrato in contraddizione con se stesso, dal momento che, mentre nel primo comma l'art. 275 del c.p.p. (non modificato) prevede che il giudice, in materia di scelte cautelari, debba tenere conto della «specifica idoneità» di ciascuna misura «in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», viceversa nei commi 3-bis e 3-ter vieta (o comunque ingiustificatamente comprime l'espletamento di una simile valutazione per delitti contro la pubblica amministrazione e contro la pubblica fede, pur rientranti nel novero di quelli che, ai sensi dell'art. 280 del c.p.p., giustificano la scelta cautelare;

che analogo divieto la norma novellata non pone con riguardo ad ipotesi criminose (art. 336, 343, 356, 368, 385, 386, 410, 420, 432, 433, 530, 564, 571, 578, 611, 644, 644-bis del c.p.) punite con pena uguale o addirittura inferiore a quella prevista dalla legge penale sostanziale relativamente ai delitti suddetti;

che in definitiva il meccanismo processuale introdotto con le disposizioni citate (art. 275 commi 3-bis e 3-ter) codifica una sacca di privilegio inaccettabile per soggetti determinati, sottoposti ad indagini in ordine a reati del tipo di quelli per cui si procede, ai quali la custodia in carcere viene «risparmiata» ancorchè in presenza di motivate ragioni cautelari che, in concreto, quella misura (e solo quella) imporrebbero.

3. — Reputa il giudice che la disciplina di cui al combinato disposto dai commi 3-bis e 3-ter dell'attuale art. 275 c.p.p. si rivolge in una ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale (art. 101 secondo comma della Costituzione) e della tutela dei diritti fondamentali (art. 2) oltre che nella palese violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).

Sotto il primo ed il secondo profilo osserva che le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali, non ultimi quelli delle vittime del reato (art. 2 della Costituzione) e della giurisdizione penale (art. 101 secondo comma della Costituzione) presuppongono l'esistenza di strumenti processuali che, sul modello del giusto processo, non si risolvano nel radicale svuotamento della peculiare funzione cautelare del giudice penale, sul piano dell'equilibrata necessità di bilanciamento delle esigenze di libertà e di difesa sociale, entrambe costituzionalmente garantite.

Rileva che il divieto conseguente alla riforma con decretazione d'urgenza, nella sua portata applicativa, impedisce al giudice di adeguare la scelta cautelare alla natura e al grado di esigenze da salvaguardare in concreto, imponendogli misure attenuate anche quando queste siano ritenute inidonee, nel contesto procedimentale, allo svolgimento di funzioni cautelari: e dunque anche quando le esigenze di tutela collettiva (di interesse costituzionalmente significativo) non sono suscettibili di essere salvaguardate in tali modi.

Ritiene che una tale imposizione (e, specularmente, il correlativo divieto di dar corso alla misura coercitiva «giusta» ex art. 275 primo e terzo comma del c.p.p.) introduce compressioni della funzione giurisdizionale mediante indiscriminata diversificazione nel trattamento giuridico di situazioni eguali: e ciò ben oltre il limite di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Osserva che è proprio il principio di uguaglianza che, nella giurisprudenza della Corte, è venuto sempre più assumendo il ruolo di clausola generale di ragionevolezza, mediante la quale è possibile, in sede di sindacato di costituzionalità, esplicitare un controllo approfondito sulle figure cosiddette di eccesso di potere legislativo «contraddittorietà, illogicità della normazione», «disparità di trattamento», «ingiustizia manifesta».

Ritiene, in ossequio al canone suddetto, che se è legittimo l'intervento legislativo diretto a ridefinire, nel processo penale, i termini del trattamento cautelare complessivamente inteso (ad esempio mediante elevazione dei limiti edittali di cui all'art. 280 del c.p.p., ovvero mediante correttivi in ordine al modo di atteggiarsi dei principi generali di adeguatezza e di proporzionalità per tutti i reati), è per converso illegittimo inserire nell'ordinamento processuale norme speciali applicabili solo a talune fattispecie criminose, tali dunque da privilegiare alcuni imputati rispetto ad altri mediante irragionevole lesione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge penale.

Per i rilievi che precedono, ritiene il giudice che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 comma 3-bis e 3-ter del c.p.p., così come introdotti dall'art. 2 d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, in riferimento agli art. 2, 3, 101 secondo comma della Costituzione.

Osserva, in punto di rilevanza, che la soluzione dell'incidente di costituzionalità è determinante per provvedere sulle istanze *de libertate*: ed inoltre che, nei limiti del principio di separazione dei poteri, se è vero che non spetta al giudice sindacare la legittimità costituzionale di una legge formale o di un atto equiparato, nel senso che non gli è consentito disapplicare la norma anche ove egli sia convinto della sua incostituzionalità, è parimenti indiscutibile che sia al giudice vietato applicare la norma stessa, ove vi sia motivo anche semplicemente di dubitare della sua costituzionalità, senza prima aver provocato il giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3-ter del c.p.p. così introdotti dal d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, per contrasto con gli artt. 2, 3, 101 secondo comma della Costituzione.

Dispone l'immediata sospensione del procedimento e ordina rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Lucca, addì 18 luglio 1994

Il giudice per le indagini preliminari: TERRUSI

N. 602

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1994 dalla Corte dei conti, sezioni riunite
nel giudizio per parificazione del rendiconto generale dello Stato*

Bilancio dello Stato - Rendiconto generale dello Stato - Previsione che le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle pp.tt. a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993, si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi - Incidenza negativa della rinuncia a detti crediti sul conto del patrimonio statale senza la necessaria indicazione della copertura finanziaria.

Bilancio dello Stato - Rendiconto generale dello Stato - Previsione che il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle pp.tt. a pareggio dei bilanci fino a tutto il 1993, è posto a carico del Ministero del tesoro - Insufficienza della indicazione della relativa copertura mediante le disponibilità già utilizzabili per le anticipazioni finalizzate alla copertura del disavanzo delle pp.tt.

(D.-L. 1° dicembre 1993, n. 487, art. 7, terzo e quarto comma, convertito in legge 29 gennaio 1994, n. 71).

(Cost., art. 81, quarto comma).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del giorno 28 giugno 1994 il relatore consigliere prof. Manin Carabba ed il pubblico ministero, nella persona del procuratore generale, dott. Emidio Di Giambattista;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. — Il rendiconto generale dello Stato, nella sua essenziale componente del conto del patrimonio, reca, al conto generale n. 2 (crediti e partecipazioni) la partita n. 4047 concernente il credito del tesoro nei confronti della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni pari a 27.626,651 miliardi per la quota capitale ed a 22,604 miliardi per gli interessi; questa partita trova la sua genesi nelle anticipazioni concesse negli esercizi passati, sino al 31 dicembre 1993, a copertura dei disavanzi di gestione della amministrazione postale. Quanto alla gestione di bilancio il rendiconto per l'esercizio 1993 reca la iscrizione, in competenza, al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, di 3.466,685 miliardi per «anticipazioni all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione». Sullo stesso capitolo il rendiconto registra disponibilità in conto residui pari a 1.666,534 miliardi, che risultano interamente pagate.

Nello stato di previsione dell'entrata la previsione concernente il rimborso delle quote di capitale può considerarsi ricompresa, anche se con una quantificazione genericamente riferita ad una molteplicità di fonti, entro il capitolo 4555 (quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal tesoro a ministeri, province, comuni, aziende, società, enti ed istituti diversi). Una puntuale previsione (sempre nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata) ha ad oggetto, al capitolo 3231, gli «interessi da corrisondersi dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulle anticipazioni concesse dal Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi di gestione», per tale voce il rendiconto 1993 registra pagamenti per 22,604 miliardi (a fronte di previsioni definitive di competenza pari a 25 miliardi).

All'interno del conto consuntivo dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il conto del patrimonio reca, al conto generale n. 5 (debiti), la partita n. 23 per un importo di 30.518,977 miliardi, rappresentanti il debito nei confronti del tesoro, e le partite da 1 a 24 che registrano un debito a fronte di anticipazioni della Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per 572,764 miliardi.

I riscontri effettuati dalla Corte in sede di parificazione pongono in evidenza che all'importo delle partite del conto n. 5 concernenti il debito dell'amministrazione postale per anticipazioni della Cassa depositi e prestiti finalizzate alla copertura dei disavanzi, va aggiunto l'ammontare registrato in entrata dal rendiconto 1993 dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (capitolo 610), legato appunto ad anticipazioni della cassa depositi e prestiti a copertura del disavanzo, per 2.663,771 miliardi.

Appaiono sostanzialmente in linea con le risultanze del rendiconto sopra esposte, le valutazioni del Tesoro, illustrate in sede di relazione tecnica al disegno di legge di conversione del d.-l. 1° dicembre 1993, n. 487 (atto Senato, XI legislatura, n. 1699).

L'art. 7 del d.-l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 (senza modificazioni per quanto attiene sia all'art. 7, sia all'art. 15 in tema di copertura) stabilisce che le anticipazioni concesse dallo Stato all'amministrazione postale a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 «si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi» (terzo comma); e che il rimborso delle anticipazioni concesse dalla cassa depositi e prestiti all'amministrazione postale a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 «è posto a carico del Ministero del tesoro» (quarto comma).

Nessuna previsione di copertura è contenuta nel d.-l. e nella legge di conversione per l'art. 7, terzo comma, per quel che riguarda la trasformazione delle anticipazioni del tesoro in trasferimenti definitivi.

Il maggior onere derivante dall'art. 7, quarto comma (assunzione da parte del tesoro dei debiti dell'amministrazione postale nei confronti della Cassa depositi e prestiti per anticipazioni a copertura dei disavanzi di gestione) è coperto, dall'art. 15, primo comma, del medesimo d.-l. n. 487/1993, «mediante utilizzo delle proiezioni» per gli anni 1994, 1995 e 1996, «dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

Secondo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 487 del 1993 (A.S. XI legislatura n. 1699) la utilizzazione delle disponibilità destinate per il ripianamento dei disavanzi della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, incluse nel bilancio a legislazione vigente per il 1994, si lega ad un piano di risanamento dell'ente «Poste italiane» le cui linee sono parte integrante della citata relazione tecnica; il nuovo ente nasca dalla «trasformazione» della amministrazione postale (art. 1 del d.-l. n. 487), ne assorbe le funzioni di servizio pubblico (art. 2) e diviene «titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni» della disciolta amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La relazione tecnica quantifica in 82 miliardi, per il 1994, in 81 miliardi per il 1995 e in 79 miliardi per il 1996, l'onere ricadente sul tesoro per l'ammortamento della quota capitale e degli interessi delle anticipazioni concesse alla amministrazione postale dalla cassa depositi e prestiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. — Il collegio delle sezioni riunite di questa Corte ritiene, in via preliminare, non controversa la propria legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, in relazione ai precetti posti dall'art. 81 della Costituzione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, così come è disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214.

Le motivazioni a sostegno della tesi richiamata sono persuasivamente poste dalle sentenze della Corte costituzionale n. 165/1963, n. 121/1966 e n. 142 del 1968.

3. — Le ragioni di merito e le considerazioni specifiche in materia di rilevanza delle questioni di costituzionalità concernenti l'art. 7, terzo e quarto comma del d.-l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, in rapporto al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1993, devono essere esposte distinguendo la diversa portata delle due norme richiamate, analizzando separatamente il terzo e quarto comma del citato art. 7.

L'art. 7 terzo comma, come si è detto, dispone che «le anticipazioni concesse dallo Stato all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993, si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi».

La relazione tecnica governativa che accompagna il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 487 del 1993 (A.S. XI legislatura, n. 1699) afferma che «la rinuncia da parte del tesoro ai debiti pregressi rappresentati dalle anticipazioni fornite all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei disavanzi di gestione non costituisce nuovi oneri per lo Stato in quanto i debiti sono già presenti nel patrimonio dell'amministrazione stessa; si tratta, pertanto, di modificare solo l'appostazione del debitore». Il debito assunto dal Tesoro — con la trasformazione delle anticipazioni in trasferimenti definitivi — non costituisce, secondo la relazione tecnica, un nuovo onere dal momento che era già «iscritto nel conto patrimoniale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» e, quindi, concorreva, comunque, «a formare il debito complessivo dello Stato».

Le motivazioni così svolte dalla relazione tecnica, a sostegno della mancata copertura dell'art. 7, terzo comma, non appaiono persuasive, per le ragioni di seguito schematicamente riportate.

a) In primo luogo le sezioni riunite osservano che il consolidamento dei conti del bilancio statale, della gestione di tesoreria e degli altri enti ricompresi entro l'aggregato del «settore statale» assume un rilievo giuridico, nel sistema normativo in materia di bilancio (legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362), in quanto componente essenziale dei «conti di cassa» esposti annualmente (entro il mese di febbraio di ogni anno) dal Ministro del tesoro con la relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento, ed aggiornato trimestralmente (art. 30); in termini di fabbisogno di cassa del settore statale sono, inoltre, espressi, fra l'altro, gli obiettivi per il triennio incluso nel bilancio pluriennale fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria (art. 3 della legge n. 468/1978, modificata dalla legge n. 362/1998); infine i confini del fabbisogno di cassa del settore statale sono indirettamente segnati dal «livello massimo del ricorso al mercato finanziario» determinato dalla legge finanziaria (art. 11 legge n. 468/1978, modificata con legge n. 362/1988).

Resta fermo, per altro, che il Parlamento, con l'approvazione della legge finanziaria (e dei provvedimenti collegati) e della legge di bilancio, definisce le grandezze concernenti la gestione del bilancio dello Stato; così come al bilancio dello Stato, in senso proprio, continua a far riferimento la costruzione del sistema decisionale disegnato dalle citate leggi nn. 468 e 362. In altre parole resta ben chiara la distinzione fra bilancio statale e settore statale, aggregato quest'ultimo entro il quale sono incluse la gestione di tesoreria e la gestione di altri enti e di amministrazioni o aziende autonome. La rinuncia da parte dello Stato ad un credito nei confronti di altri enti inclusi nel settore statale ma con contabilità e finanze non ricomprese nel bilancio dello Stato non può considerarsi compensata all'interno della operazione di consolidamento dello stesso settore statale, le cui finalità, come si è posto in rilievo, si legano ai conti di cassa ed alla definizione degli obiettivi programmatici, ma non cancellano la necessaria distinzione fra bilancio e rendiconto dello Stato, da un lato, e, dall'altro, risultati di cassa del più ampio aggregato incluso entro la nozione di settore statale. Nel caso in esame, inoltre, la distinzione è ancor più necessaria, dal momento che, per effetto dello stesso d.-l. n. 487/1993 (entro il quale si colloca l'art. 7, terzo comma, ora in esame), l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico; e quindi esce dallo stesso aggregato del «settore statale» per restare inclusa entro la più ampia nozione di settore pubblico. Ed è evidente che le operazioni di consolidamento del più vasto aggregato del settore pubblico hanno valore di verifica degli obiettivi posti dal documento di programmazione economico-finanziaria e di conoscenza degli andamenti complessivi di finanza pubblica; ma certamente si tratta di operazioni descrittive che non conducono alla irrilevanza dei rapporti e dei flussi che legano la gestione del bilancio dello Stato e le risultanze del rendiconto generale dello Stato con le gestioni e le risultanze a consuntivo delle gestioni degli altri enti inclusi nel settore pubblico.

Altre considerazioni riguardano la specifica natura della operazione di rinuncia al credito del tesoro compiuta con l'art. 7, terzo comma, in quanto legata al ripianamento di perdite relative ad esercizi pregressi nella gestione della amministrazione postale.

Il ripianamento dei deficit pregressi ha già esplicitato i suoi effetti in termini di cassa attraverso le anticipazioni erogate dal tesoro. In questo senso, dal punto di vista dell'impatto macroeconomico, l'operazione di consolidamento, con la trasformazione delle anticipazioni del tesoro in contribuzioni definitive, è neutrale. Ma resta un effetto profondo sul conto del patrimonio dello Stato che vede cancellata una partita di credito molto rilevante. Simili operazioni, pur non aumentando il fabbisogno di cassa, determinano la crescita dello stock del debito pubblico a carico della gestione del bilancio statale.

b) Per le considerazioni sopra esposte la Corte ritiene evidente la incidenza della norma recata dall'art. 7, terzo comma, del d.-l. n. 487/1993, convertito in legge n. 71/1994, sul conto del patrimonio; risulta posta nel nulla la partita n. 4047 del conto generale n. 2 del conto del patrimonio dello Stato.

Il Collegio di queste sezioni riunite ritiene che lo squilibrio che viene a determinarsi, attraverso la disposizione dell'art. 7, terzo comma del d.-l. n. 487/1993, nel conto del patrimonio dello Stato, costituisca un nuovo onere che avrebbe dovuto essere coperto da una specifica norma. Il fatto che l'art. 15 del d.-l. n. 487 non rechi alcuna previsione di copertura per quanto attiene all'onere conseguente alla norma dell'art. 7, terzo comma, dà luogo alla valutazione in virtù della quale non è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità del citato art. 7, terzo comma, in relazione al precetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Nel sistema delineato dall'art. 22 della legge n. 468/1978 il conto generale del patrimonio costituisce parte integrante del rendiconto generale dello Stato. Questa Corte dei conti ha ripetutamente sottolineato la essenziale importanza del conto del patrimonio che integra le risultanze della contabilità finanziaria (conto del bilancio). Solo attraverso una valutazione integrata delle risultanze del conto del bilancio e del conto del patrimonio è possibile conseguire un giudizio significativo della gestione complessiva della finanza dello Stato.

Sembra indubbio, alla luce delle considerazioni sopra enunciate, che la rottura degli equilibri e il peggioramento del conto del patrimonio dello Stato, siano fenomeni tali da poter concretare nuovi e maggiori oneri, per i quali, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, è necessario che la legge indichi i mezzi per farvi fronte.

c) Per quanto attiene al conto del bilancio viene meno, senza dubbio, l'entrata per gli interessi da corrispondersi da parte della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al tesoro (capitolo 3231 dello stato di previsione dell'entrata).

Per questi motivi le sezioni riunite ritengono non manifestamente infondata la questione della non conformità dell'art. 7, terzo comma, del d.-l. n. 487/1993, per il quale non è prevista alcuna forma di copertura (nemmeno per le minori entrate conseguenti al venir meno della voce attiva «interessi» già contabilizzata in bilancio), all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

4. — L'art. 7, quarto comma del d.-l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, dispone che «il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993, è posto a carico del Ministero del tesoro».

L'art. 15, primo comma, dello stesso d.-l. n. 487 prevede la copertura dei relativi oneri; la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione consente di precisare che la copertura prevista specificamente per l'ammortamento del debito assunto dal Tesoro (in conseguenza appunto dell'art. 7, quarto comma) si articola in annualità pari rispettivamente a 82, 81 e 79 miliardi per gli esercizi 1994, 1995 e 1996.

L'intero meccanismo di copertura degli oneri discendenti dal d.-l. n. 487/1993, convertito nella legge n. 71/1994 (recato dall'art. 15 del citato provvedimento) si basa sulla utilizzazione, disposta con la legge di bilancio per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 539), delle disponibilità già utilizzabili per le anticipazioni finalizzate alla copertura del disavanzo dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La congruità delle quantificazioni poste a base della stima degli oneri e per la misura delle coperture si lega alla attuazione del piano di risanamento inserito nella relazione tecnica, che ha ad oggetto la futura gestione del nuovo ente «Poste italiane».

Sulla congruità e razionalità del meccanismo di copertura così configurato le sezioni riunite della Corte riferiscono al Parlamento nella diversa sede della relazione quadrimestrale sulla legislazione di spesa *ex*, art. 11-*ter*, sesto comma della legge n. 468/1978, come modificata dalla legge n. 362/1988.

In sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato le sezioni riunite hanno ritenuto dubbia la ragionevolezza della copertura limitatamente a quella parte del primo comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 487 riferibile al disposto dell'art. 7, quarto comma.

Non sembra dubbio, sulla base delle argomentazioni già svolte a proposito dell'art. 7, terzo comma, che la disposizione dell'art. 7, quarto comma incida sul conto del patrimonio dello Stato attribuendo al tesoro oneri in precedenza ricadenti sull'amministrazione postale per il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti. Correttamente, del resto, in questa ipotesi, la legge si dà carico di formulare una norma di copertura.

L'onere per la copertura dei disavanzi pregressi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che viene definitivamente assunto dal tesoro, ha certamente natura di onere non comprimibile, assimilabile, per quanto attiene alle modalità di copertura, alle spese obbligatorie; la forma di copertura prevista — in annualità ricavate all'interno delle risorse di bilancio in precedenza destinate alle anticipazioni all'amministrazione postale (secondo il piano esposto dalla relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 487) — appare in contrasto con il disposto dell'art. 11-*ter*, primo comma, lettera c) della legge n. 468/1978, come modificata dalla legge n. 362/1988; norma, quest'ultima, i cui precetti possono essere considerati, sulla base di un prudente apprezzamento delle concrete fattispecie, come integrativi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il ripianamento di deficit pregressi posto a carico di futuri esercizi aumenta la quota di oneri non comprimibili e, quindi, accresce la rigidità del bilancio. Diviene maggiore, così, il rischio che, in via generale, deriva dal restringersi dei margini di copertura per gli esercizi successivi al primo desumibili dal prospetto di copertura che costituisce parte integrante della legge finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 538).

Per questi motivi le sezioni unite ritengono non manifestamente infondata la questione della non conformità della copertura dell'art. 7, quarto comma, del decreto-legge n. 487, così come disposta dall'art. 15, primo comma, dello stesso decreto-legge, all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

5. — La serietà del problema che verrebbe a determinarsi nel caso di eventuale dichiarazione della illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al giudizio della Corte costituzionale, è ben presente al collegio di queste sezioni riunite. È opportuno porre in evidenza, quindi, che, secondo la Corte dei conti, resta ampia la sfera di discrezionalità del legislatore che può graduare nel tempo e differenziare la gamma degli strumenti volti a recuperare gli equilibri della gestione. In particolare, per quanto attiene ai disavanzi pregressi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, potrebbe essere valutata la possibilità di includere, il recupero dei disavanzi pregressi nell'ambito dei contenuti del «contratto di programma» disciplinato dall'art. 8 del decreto-legge n. 487/1993, convertito nella legge n. 71/1994; tenendo presente, in particolare, come posto in evidenza dal servizio bilancio della Camera dei deputati (Camera dei deputati, servizio bilancio dello Stato, verifica delle quantificazioni, A.S. n. 1699; A.C. n. 3521, doc. n. 137, 24 gennaio 1994), che la relazione tecnica non quantifica il maggior gettito per la devoluzione allo Stato dei canoni di concessione dei servizi telegrafici, di radiodiffusione ad uso pubblico, e dei servizi radioelettrici ad uso privato, disposta dall'art. 15, quarto comma, del medesimo decreto-legge n. 487/1993.

6. — Deve essere, conclusivamente, valutata la questione della rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate con la presente ordinanza, in rapporto alla natura ed ai limiti della deliberazione di parificazione, disciplinata dagli articoli da 38 a 43 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. n. 1214/1934.

È necessario, dunque, partire dalle motivazioni della sentenza 30 dicembre 1968, n. 142 della Corte costituzionale che ha ad oggetto questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, concernenti la conformità di alcune leggi sostanziali di spesa, presupposto di capitoli di bilancio, in rapporto al precetto dell'art. 81, quarto comma.

La citata sentenza n. 142 del 1968 ha affermato la inammissibilità «per manifesta rilevanza» delle questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione (ordinanza delle sezioni riunite 25 luglio 1967, in occasione della deliberazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1966) sulla base delle argomentazioni di seguito schematicamente richiamate.

In primo luogo la Corte costituzionale ha affermato che oggetto del giudizio di parificazione «sono i modi e la misura in cui le previsioni del bilancio sono state adempiute, i limiti in esso prestabiliti rispettati nel corso dell'esercizio», i cui risultati sono esposti nel rendiconto.

In secondo luogo la citata sentenza afferma che «all'atto di procedere alla parificazione la Corte dei conti non applica le leggi sostanziali di spesa, riflettendosi nei capitoli del bilancio di previsione, e neppure applica la legge di approvazione del bilancio.

Le prime, al pari di quest'ultima, essa ha già applicato, in corso d'esercizio, operando il riscontro di legittimità sui singoli atti soggetti al suo controllo. Né il giudizio di parificazione implica revisione e possibile riforma dei risultati, ormai acquisiti, del riscontro effettuato».

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza deve essere valutata, secondo il collegio di queste sezioni riunite, sulla base di due diversi ordini di argomentazioni: la diversità della fattispecie oggetto del giudizio di parificazione del rendiconto 1993 rispetto al quelle poste nella stesa sede con riguardo all'esercizio 1966; il diverso contesto legislativo entro il quale si pone il giudizio di parificazione offerto dalla disciplina del bilancio dettata dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 nonché dalla nuova disciplina del controllo della Corte dei conti dettata dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Con l'ordinanza delle sezioni riunite 25 luglio 1967, la Corte dei conti, muovendo dall'esame delle risultanze del rendiconto concernenti alcuni capitoli di spesa, sollevava questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che offrivano la base sostanziale per tali autorizzazioni di spesa; disposizioni che — affermava la citata ordinanza — «pur comportando oneri a carico del bilancio dello Stato, non recano indicazioni alcuna dei mezzi per farvi fronte e, pertanto, appaiono in contrasto con il precetto del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione».

Con la presente ordinanza la Corte dei conti pone in rilievo il diverso fenomeno di disposizioni legislative (quelle appunto recate dall'art. 7, terzo e quarto comma, del decreto-legge n. 487/1993) che direttamente incidono sul conto del patrimonio dello Stato alterandone le risultanze e modificandone, in senso peggiorativo, gli equilibri.

Quanto al secondo ordine di argomentazioni è da osservare — secondo le sezioni riunite — che il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, conserva il contenuto originario di riscontro e verifica delle risultanze del rendiconto, con i vincoli ed i limiti posti dalla legge di bilancio. Ma questo raffronto assume più ampi contenuti nel quadro del procedimento di bilancio disciplinato dalle leggi n. 468 e n. 362 che costruiscono — come ha chiarito la sentenza n. 4 del 1994 della Corte costituzionale — la decisione di bilancio come articolata nei diversi momenti della legge finanziaria, dei provvedimenti collegati e della legge di bilancio in senso proprio. La stessa sentenza n. 4 afferma la rilevanza del «legame genetico, strutturale e funzionale» che lega i diversi momenti e fasi del processo di bilancio.

Le sezioni riunite, nell'esperienza compiuta con i giudizi di parificazione nell'ambito della nuova disciplina del bilancio, ritengono quale contenuto essenziale della deliberazione e della relazione sul rendiconto generale dello Stato la verifica del rispetto, nelle risultanze della gestione, dei vincoli posti dalla legge finanziaria; in primo luogo del saldo netto da finanziarie e del limite massimo del ricorso al mercato. Le valutazioni oggetto della deliberazione sul rendiconto prendono, di conseguenza, necessariamente, in considerazione gli equilibri complessivi della gestione, quali sono espressi dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio; equilibri da porre in relazione al sistema dei vincoli e limiti posti dalla legge finanziaria.

Non sembra dubbio, alla luce della considerazioni sopra esposte, che la valutazione sulla non manifesta infondatezza di disposizioni legislative che (come accade per l'art. 7, terzo e quarto comma, del decreto-legge n. 487/1993) incidono direttamente ed alterano gli equilibri del rendiconto generale dello Stato, appaia sicuramente fra quelle necessarie ai fini del giudizio di parificazione; per questo sussiste la rilevanza della questione sollevata con la presente ordinanza.

Quanto ai rapporti con il controllo precedentemente svolto dalla Corte dei conti nelle sedi proprie per l'esame della legittimità dei singoli atti è, in primo luogo, da osservare che, nel corso del 1993, non sono stati sottoposti al controllo atti concernenti la concessione di anticipazioni del Tesoro o della Cassa depositi e prestiti all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato per l'esercizio 1993 costituisce, dunque, la prima occasione utile, per la Corte dei conti, di esame dei problemi concernenti i disavanzi pregressi dell'amministrazione postale; tale esame sarà, inoltre, reso più complesso e, comunque, diversamente costruito, in futuro, a causa della trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente «Poste italiane», già operante in questo esercizio 1994.

Si può osservare, infine, che, nel sistema disegnato dalla riforma dei controlli della Corte dei conti (legge 14 gennaio 1994, n. 20) viene meno il controllo preventivo o successivo di legittimità su tutti gli atti che dispongono pagamenti dello Stato. Il momento di chiusura del riscontro contabile, che pure resta una delle componenti del giudizio di parificazione, è offerto, nel nuovo sistema, dalla verifica, tuttora onnicomprensiva, dei documenti consuntivi di tutti i pagamenti della gestione statale, quali sono recati dalle contabilità mensili di tesoreria, dai ruoli di spesa fissa, dal debito vitalizio. Ma queste attività di verifica e di riscontro lasciano impregiudicato un più ampio spazio di valutazione della legittimità dei presupposti della spesa che trova espressione fra l'altro, nella fase, per sua natura conclusiva, della deliberazione delle sezioni riunite sul rendiconto generale dello Stato.

Per i suesposti motivi la questione di costituzionalità sopra esaminata è, ad avviso delle sezioni riunite, rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

La Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale

Ordina che, sospeso il giudizio in corso sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1993, per la parte attinente ai risultati della gestione del capitolo 8316 del conto consuntivo del Ministero del tesoro, sul conto consuntivo (conto del bilancio e conto del patrimonio) della ex amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della partita n. 4047 (crediti) del conto generale n. 2 del conto del patrimonio dello Stato, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo e quarto comma, del d.-l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che, a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così disposto in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 1994.

Il presidente: CARBONE

Depositata in segreteria il 2 agosto 1994.

Il segretario: SFORZA

94C1106

N. 603

Ordinanza emessa il 19 maggio 1994 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Fallimento Codelfa e S.r.l. Gavardo Officine Meccaniche

Procedure concorsuali - Azione revocatoria fallimentare - Estensione, per diritto vivente, della normativa prevista per il fallimento in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento - Conseguente computazione del termine di un anno dall'ammissione della procedura di amministrazione controllata anziché dalla dichiarazione di fallimento - Lamentato egual trattamento per situazioni disuguali - Compressione del diritto di difesa per il convenuto in revocatoria - Limitazione della libertà d'azione economica.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 41).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio per discutere la causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, chiamata all'udienza collegiale del 19 maggio 1994, promossa con atto di citazione notificato in data 26 settembre 1989 a ministero dell'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche della Corte d'appello di Milano da fallimento Codelfa S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Wladimiro Catarisano per mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Milano, viale Maino n. 3, attore, contro Gavardo Officine Meccaniche S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Arrigoni per mandato a margine della comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano, via Nerino n. 5, convenuto.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il fallimento Codelfa S.p.a. è stato dichiarato con sentenza del 27 dicembre 1984; in precedenza, la società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 12 luglio 1983 e, prima ancora, alla procedura di amministrazione controllata con decreto del 7 luglio 1981. Il curatore, con atto di citazione notificato il 26 settembre 1989, previa autorizzazione dal giudice delegato, conveniva in giudizio la Gavardo Officine Meccaniche S.r.l.

chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 67 L.F., di pagamenti eseguiti a favore della convenuta per complessive L. 16.155.411 eseguiti nell'anno anteriore all'ammissione della prima procedura, quando la controparte ormai ben conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. La società convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento di fatto e di diritto della pretesa avversa, per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria previsti dalla legge. Senza espletamento di attività istruttoria, le parti rassegnavano le conclusioni all'udienza del 25 ottobre 1993, ribadendo le posizioni espresse negli atti introduttivi; quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la discussione all'udienza sopra indicata.

Ai fini del decidere, si pone il problema del termine dal quale computare il periodo di esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare nel caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento. L'attore chiede infatti la revoca dei pagamenti effettuati dalla fallita sul presupposto della loro anteriorità infrannuale rispetto, non già alla dichiarazione di fallimento, bensì alla prima procedura concorsuale alla quale è stata sottoposta la Codelfa S.p.a.

Detta impostazione è conforme ad una solida tradizione giurisprudenziale, rispetto alla quale questo tribunale ha assunto da tempo un atteggiamento rispettosamente dissenziente (da ultimo, cfr. trib. Milano 16 settembre 1993 in «foro it.», 1994, I, 1808), che è rimasto tuttavia avversato dalla Corte di cassazione, la quale ha sempre costantemente ribadito la validità dell'interpretazione tradizionale della *consecutio* nella prospettiva della revocatoria fallimentare. Tanto appare irremovibile l'atteggiamento interpretativo della Suprema Corte, che si può ben dire abbia dato luogo ad un diritto vivente secondo il quale l'art. 67 L.F. è come se fosse scritto: «... gli atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, o all'ammissione della procedura di amministrazione controllata nel caso di consecuzione».

In tale formulazione sostanziale della norma, non appare manifestamente infondata la questione se essa violi il disposto: a) dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tratta in modo uguale situazioni diseguali; b), dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui il fatto non consente al convenuto in revocatoria di eccepire la propria *inscientia decoctionis*; c) dell'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui implica una limitazione della libertà d'azione economica.

a) In relazione all'art. 3 della Costituzione.

La *ratio* della proposizione normativa sottoposta all'esame di costituzionalità si può riassumere nell'affermazione per cui, quando un'impresa sia passata attraverso la procedura minore giungendo senza soluzione di continuità al fallimento (eventualmente, come nella specie, passando attraverso il concordato preventivo), essa poteva dirsi decotta fin dall'inizio. Siffatta considerazione induce a ravvisare nelle ipotesi di consecuzione una procedura concorsuale unitaria e omnicomprensiva, che assorbe la fisionomia della procedura anteriore, facendo risalire all'ammissione della medesima gli effetti legali, o almeno alcuni degli effetti legali, tipicamente connessi alla successiva dichiarazione di fallimento. Così, per restare al tema in discussione, il periodo di revocabilità dei pagamenti effettuati dal fallito viene spostato all'indietro a partire da quando l'imprenditore era stato ammesso all'amministrazione controllata.

Occorre però domandarsi fino a che punto sia giustificato agganciare l'esperibilità dell'azione revocatoria ad un contesto fattuale nettamente diverso dal fallimento, qual è quello in cui si cala la procedura minore menzionata. A parere del Collegio, l'estensione della normativa prevista per il fallimento ad una situazione appositamente differenziata dalla legge si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché, com'è noto, il principio d'uguaglianza non vale soltanto a rendere uniforme il trattamento di situazioni uguali, ma anche a rendere difforme il trattamento di situazioni diseguali.

Comparando i presupposti di fatto dell'amministrazione controllata con quelli del fallimento, al di là del comune e generico, quanto ovvio, riferimento alla crisi dell'impresa, si colgono delle marcate peculiarità, che costringono ad associare i due strumenti concorsuali ad una fenomenologia economica molto dissimile: mentre la procedura di amministrazione controllata è volta al risanamento dell'impresa attraverso il superamento di una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere (art. 187 L.F.), il fallimento sanziona l'irreversibilità del dissesto. Per quanto possa giudicarsi semplicistico il richiamo alla definizione letterale, la stessa ragione d'esistenza della procedura minore, più di ogni disquisizione filosofica sulla natura dell'insolvenza, suggerisce che essa deve necessariamente affondare le proprie radici in una realtà dell'impresa non assimilabile a quella sottostante al fallimento. Se non esistesse una disomogeneità, non avrebbe nemmeno senso la valutazione giudiziale che è tenuta ad individuarla per contrapposizione alla decozione. Poiché, senza ravvisare comprovate possibilità di risanamento e transitorietà della crisi, il tribunale non può ammettere l'impresa al beneficio della procedura minore, ma deve dichiarare il fallimento, appare chiaro, per converso, che il

decreto di ammissione all'amministrazione controllata assume in sostanza il significato di un accertamento negativo sull'irreversibilità dell'insolvenza. La funzione assegnata alla procedura dalla legge, oltretutto il contenuto della pronuncia che vi dà ingresso, pertanto, costringono ad associare all'amministrazione controllata una condizione ontologica dell'insolvenza distinta e persino alternativa a quella propria del fallimento, condizione che si potrebbe scolpire nella dicotomia insolvenza sanabile/insanabile.

Sullo specifico terreno della revocatoria l'irriducibilità ora segnalata non potrebbe delinearsi in modo più netto, giacché l'amministrazione controllata, postulando il ripristino della normale solvibilità dell'impresa all'esito della moratoria, non concepisce nemmeno la lesività dai pagamenti anteriori e dunque non prevede, di per sé, alcuno strumento volto a ripristinare la *par condicio creditorum* in relazione a simili evenienze. È superfluo ricordare che la revocatoria non è esperibile nel corso dell'amministrazione controllata, ma solo ed esclusivamente col seguente fallimento; la disciplina della *consecutio*, insomma, così come s'è venuta delineando nel diritto vivente, non estende affatto lo strumento revocatorio al caso dell'amministrazione controllata, ma si limita a prolungare retrospettivamente il periodo sospetto proprio del fallimento, inglobando in esso la durata dell'amministrazione controllata.

Le brevi osservazioni sopra condotte in ordine ai diversi profili delle due procedure e dell'accertamento giudiziale che rispettivamente vi dà ingresso sembrano avvalorate da una riflessione sul ruolo assunto dai creditori nel contesto della procedura minore. Invero, mentre il fallimento può esser dichiarato d'ufficio, a tutela di un preminente interesse pubblico, l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata risponde essenzialmente agli interessi del debitore e dei soggetti coinvolti dalla prosecuzione della sua attività imprenditoriale. Coerentemente, le valutazioni dell'organo di giustizia si collocano in un procedimento entro il quale risulta indispensabile il consenso, non solo del debitore, che deve chiedere il beneficio, ma anche dei creditori, che devono approvare la particolare soluzione concorsuale (artt. 188 e 189 L.F.) alla crisi dell'imprenditore.

Il peso determinante assunto dalla volontaria adesione dei creditori avvicina la logica dell'amministrazione controllata a quella degli accordi stragiudiziali tra l'impresa in crisi ed i creditori, la cui frequenza ed importanza è ampiamente dimostrata dalla recente cronaca economica. Gli approcci di questo tipo alla patologia della vita aziendale si sviluppano solitamente attraverso una trattativa preliminare coi maggiori creditori, di regola le banche, e si definiscono poi, in varie forme, sotto la veste di un *pactum de non petendo*, al quale aderiscono i rimanenti creditori, o comunque la maggioranza di essi, in modo da consentire all'imprenditore di fronteggiare anche le posizioni di coloro che restano dissenzienti. Non pare sussistano ostacoli di principio a collocare il rimedio dell'amministrazione controllata sotto la stessa categoria generale, visto che analoghi sono i conflitti d'interesse coinvolti ad analoga è la manifestazione di volontà che li risolve, benché l'accordo in cui detta volontà si esprime venga raggiunto entro lo schema di una procedura confezionata dalla legge e sorvegliata dall'autorità giudiziaria; ciò che consente al debitore di ottenere subito e, per così dire, «coattivamente» l'effetto sospensivo della esigibilità dei crediti, ma non elimina la necessità di una convergenza di volontà sulla proposta formulata dal debitore, in quanto tale effetto resta pur sempre sottoposto alla condizione risolutiva di una rapida (il termine previsto dalla legge è di 30 gg.) approvazione dei creditori. Rivalutando la valenza dell'aspetto volontaristico del procedimento, l'essenza della valutazione giudiziale che dà luogo alla procedura minore potrebbe cogliersi non tanto in una prognosi fausta sulla sorte dell'impresa, che dipenderà in buona parte dalla fiducia che vorranno accordarvi i creditori, quanto proprio nell'accertamento negativo sopra cennato circa lo *status decoctionis*, ovvero circa l'assenza di impellenti ragioni tali da imporre l'espulsione dal mercato dell'impresa ormai irrimediabilmente decotta (tale clausola di salvaguardia si perpetua, dopo il voto favorevole dei creditori, nella disposizione dell'art. 192 L.F.).

Non è il caso di approfondire in questa sede la similitudine proposta: se è facile immaginare le obiezioni che vi si possono muovere, non è certo impossibile trovare esaurienti risposte, come ha messo in luce quella recente dottrina che è giunta a configurare l'amministrazione controllata alla stregua di un *pactum de non petendo* di diritto positivo. Apprezzando anche solo in parte tale impostazione, comunque, non può non accentuarsi l'impressione di lontananza tra la situazione del fallimento e quella dell'amministrazione controllata: così come l'esistenza di un *pactum* di diritto comune tra il debitore ed il ceto creditorio dissolve l'insolvenza, poiché rivela la fiducia di cui gode l'imprenditore, la stessa conclusione può essere accolta nel caso dell'amministrazione controllata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare tutto sommato sterile continuare a discutere se la temporanea difficoltà sia di per sé insolvenza dal punto di vista strettamente economico, inteso come un termine di riferimento assoluto e scientificamente misurabile, quando invece il dato economico appare largamente influenzato dall'esistenza

meno della volontà dei creditori di concedere fiducia (e dunque credito) all'imprenditore in difficoltà, valutandone discrezionalmente le potenzialità di ripresa. La situazione di fatto sottostante all'amministrazione controllata, dunque, risulta in questa prospettiva irriducibile al fallimento, non solo perché l'inesistenza della decozione costituiva un requisito preliminare della procedura minore, ma perché l'atteggiamento favorevole dei creditori ribadisce nei fatti l'inesistenza della decozione.

Orbene, se il legislatore ha architettato le due procedure secondo strutture e funzioni nettamente differenziate ed ha inteso associare il rimedio della revocatoria al solo contesto del fallimento, appare del tutto irragionevole, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, che i limiti temporali di esperibilità dell'azione in caso di consecuzione siano invece agganciati al contesto dell'amministrazione controllata, la quale è istituzionalmente rivolta al ritorno *in bonis* dell'impresa e dunque tende ad uno sbocco palesemente contraddittorio con l'esistenza di una presunzione oggettiva d'insolvenza durante il periodo che la precede.

b) In relazione all'art. 24 della Costituzione.

Mente l'esistenza oggettiva dello stato d'insolvenza durante il periodo sospetto è presunta dalla legge, l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria dev'essere dimostrato, com'è noto, attraverso un'indagine di fatto; non rileva, a questo proposito, quale sia la collocazione dell'onere della prova (a seconda che si verta nell'ipotesi del primo o del secondo comma dell'art. 67 L.F.), né la natura concreta del mezzo di prova impiegato (eventualmente la presunzione indiziaria). Gli estremi della rappresentazione mentale che costituisce l'elemento soggettivo dell'azione (in termini penalistici si direbbe l'oggetto del dolo) sono incontestabilmente i connotati dell'insolvenza propri del fallimento, giacché, come abbiamo detto, anche in caso di consecuzione, è solo dal susseguente fallimento che scaturisce la revocatoria.

Nella concatenazione tra procedure emerge subito un problema di allineamento tra la retrodatazione della presunzione oggettiva dell'insolvenza fallimentare e la conoscenza effettiva dell'insolvenza medesima da parte di colui che riceve il pagamento. Il confronto tra la natura presuntiva del primo requisito e la natura realmente probatoria dell'accertamento sul secondo requisito evidenzia una incompatibilità, che reca una distorsione processuale. Invero, l'esistenza di una presunzione *iuris et de iure* sul lato oggettivo inibisce al convenuto in revocatoria la difesa più elementare ed efficace sul lato soggettivo, non consentendogli di eccepire l'inesistenza della base materiale della supposta *scientia decoctionis*. Il contrasto tra la presunzione e la realtà, come emerge dalle considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente, laddove si è messa in mostra la differenza tra il contesto fattuale dell'amministrazione controllata e quello del fallimento, conduce pertanto ad un'indebita ed ingiustificata compressione del diritto di difesa in sede processuale.

Per comprendere la gravità con cui si manifesta tale lesione, occorre considerare che, com'è noto, l'oggetto del dolo è il fatto e non il giudizio sul fatto. Il substrato della *scientia decoctionis* è quindi costituito da quella stessa situazione economica dell'impresa alla quale la legge (nell'interpretazione costante della Corte di cassazione) associa automaticamente, ovvero con un giudizio presuntivo, l'insolvenza. Ma il creditore che riceve il pagamento conosce inevitabilmente per quello è, almeno in qualche misura, la situazione economica del debitore, sicché, quando viene convenuto in revocatoria, si vede costretto a scegliere tra il seguente dilemma: o negare ipocritamente di aver conosciuto la realtà dell'impresa con cui intratteneva rapporti d'affari, oppure ammettere onestamente di averla conosciuta, sostenendo tuttavia di non aver ravvisato l'insolvenza, bensì una temporanea difficoltà. Quest'ultima scelta difensiva, peraltro, benché appaia più corretta, si traduce in una vana proclamazione, che cozza inesorabilmente contro il giudizio presuntivo imposto a posteriori dalla legge.

Una vicenda esemplare, che aiuti a comprendere la scomoda e quasi paradossale posizione in cui si viene a trovare il convenuto in revocatoria, potrebbe essere sintetizzata come segue: Tizio riceve il pagamento; il tribunale ammette il debitore all'amministrazione controllata, all'esito di un'istruttoria con la quale accerta che non esiste decozione, ma soltanto temporanea difficoltà dell'impresa; il commissario giudiziale redige una relazione sulla situazione patrimoniale del debitore, che conferma la valutazione del tribunale; i creditori accettano, votando a favore dell'amministrazione controllata, la moratoria sui propri crediti; sopraggiunge il fallimento e Tizio si vede revocato il pagamento perché la sua conoscenza dello stato d'insolvenza appare dimostrata dagli stessi fatti ampiamente conosciuti ed analizzati dal tribunale, dal commissario giudiziale e dall'adunanza dei creditori, che pure avevano escluso l'insolvenza fallimentare. È il caso di segnalare che la vicenda sopra descritta trova puntuale riscontro negli atti della presente causa.

Orbene, se il presupposto di fatto dell'amministrazione controllata è diverso da fallimento, sovrappone presuntivamente e retroattivamente la condizione fallimentare a quella propria della procedura minore significa fatalmente, non solo omologare ciò che è diverso, ma anche impedire di contestare l'omologazione sotto il profilo della valutazione soggettiva. Ecco perché la vicenda sopra esemplificata costituisce uno stereotipo comune, riproducibile in tutte le cause analoghe, dove la prova della *scientia decoctionis* viene immancabilmente offerta ricorrendo a quegli stessi elementi (notizie di stampa, esistenza di decreti ingiuntivi, procedure esecutive, solleciti di pagamento, ecc.) espressamente considerati dal tribunale, dal commissario giudiziale e dall'adunanza dei creditori, che avevano a loro tempo ammesso, caldeggiato e votato la procedura di amministrazione controllata, ritenendo temporanea la crisi economica dell'impresa e comprovate le possibilità di risanamento, con ciò implicitamente riconoscendo, tra l'altro, la non lesività dei pagamenti anteriori.

In sostanza, la conoscenza di quei fatti che all'epoca del pagamento non potevano per definizione rendere l'*accipiens* consapevole della lesione alla *par condicio*, viene successivamente intesa come consapevolezza della lesione, trasfigurando per mezzo di una nuova valutazione puramente normativa la stessa condizione psicologica fattuale. L'interversione a posteriori del semplice disvalore del fatto, anziché la prova di una percezione conoscitiva effettivamente diversa e più grave di quella originariamente connessa alla situazione dell'amministrazione controllata, rende del tutto fittizia e minorata la difesa in punto di elemento soggettivo dell'azione revocatoria.

c) In relazione all'art. 41 della Costituzione.

Per affrontare l'ultimo, forse tenue, sospetto incostituzionalità della disciplina della *consecutio*, occorre esaminare gli effetti indiretti che si innescano quando vengono a profilarsi le prime difficoltà dell'impresa nei comportamenti dei creditori, i quali, normalmente, sono a loro volta imprenditori. È facile immaginare che il timore di revoca degli atti e dei pagamenti agisce come un deterrente al compimento dello scambio economico secondo la pura convenienza di mercato, inducendo l'operatore che fornisce beni o servizi all'impresa, se non a rinunciare o interrompere del tutto il rapporto, a restringere anzitempo il credito concesso all'impresa in crisi, con ciò contribuendo a farla prematuramente collassare verso il fallimento. L'operatore che avverte di poter al momento concludere positivamente uno scambio, ma teme che questo possa essere successivamente reso inefficace a suo danno, presumibilmente eviterà tale rischio astenendosi dal contratto: l'efficienza del mercato viene in tal modo compromessa dall'esistenza di una regola giuridica, che indubbiamente incide sulla libertà di scelta dei consociati.

Si tratta ora di stabilire se tale inibizione sia giustificata dall'esistenza di altri interessi meritevoli di tutela. Tornò al riguardo in considerazione, ancora una volta, la differenza tra stato d'insolvenza e condizione di temporanea difficoltà dell'impresa, quale presupposto dell'amministrazione controllata. È noto che il pagamento rappresenta un atto doveroso, che deve essere omesso dal debitore unicamente nel contesto della propria incapacità complessiva ad adempiere; correlativamente il comportamento di colui il quale riceve un pagamento può essere contrassegnato da disvalore soltanto laddove vi sia stata consapevolezza di pregiudicare con ciò la soddisfazione del credito altrui. La sanzione dell'inefficacia è dunque un rimedio eccezionale, il quale postula l'impotenza e non la semplice temporanea difficoltà del debitore, rispetto alla quale, come abbiamo visto, non è giuridicamente concepibile la lesività del pagamento. Non solo dunque non è legittimo, ma non è nemmeno opportuno, che il sentore di una momentanea debolezza dell'impresa, da un lato, autorizzi l'astensione dai pagamenti e, dall'altro, induca i creditori a rifiutare fiducia all'imprenditore. Ciò costituirebbe un turbamento ingiustificato alla negoziazione, che può e deve intervenire esclusivamente quando emerga la complessiva impossibilità di un operatore nel far fronte ai propri impegni.

Non sussiste dunque alcun apprezzabile interesse ad estendere a ridosso dell'amministrazione controllata l'incertezza sulla sorte dei rapporti anzitempo definiti dall'imprenditore, con ciò alterando prematuramente e dannosamente i comportamenti dei suoi interlocutori. Se, in una lettura sufficientemente aperta degli interessi tutelati dall'art. 41 della Costituzione, si vogliono ricomprendere nella sfera di protezione di tale norma tutte le libertà d'azione volte ad ottimizzare l'efficienza dello scambio economico, la cui compressione non risulta razionalmente necessitata da alcuna utilità sociale, appare legittimo il sospetto che la disciplina della revocatoria in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento si ponga in contrasto con detta norma costituzionale.

In presenza dei vari dubbi di costituzionalità sopra evidenziati, che attengono alla regola di diritto determinante ai fini del presente giudizio, si impone la sospensione del medesimo in attesa di una decisione in proposito da parte della Corte costituzionale. La presente ordinanza va notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'azione revocatoria (art. 67 L.F.) in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento, per violazione degli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.

Dispone:

- 1) la sospensione del presente giudizio;*
- 2) la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;*
- 3) la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;*
- 4) la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.*

Milano, addì 19 maggio 1994

Il presidente: FERRARIS

94C1107

N. 604

Ordinanza emessa il 6 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Mazzocut Zecchin Fabrizio

Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 477/94 R.G.I.P. nei confronti di: Mazzocut Zecchin Fabrizio, nato a Pordenone il 27 maggio 1973 e residente in Aviano (PN) alla via Stazione, 8, imputato di: «diserzione» (art. 148, n. 2 C.P.M.P.).

All'odierna udienza preliminare, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge n. 789/1981 (così come modificato dall'art. 53 della legge 12 agosto 1993, n. 296) nella parte in cui non prevede l'applicabilità della norma ivi contenuta anche ai procedimenti penali avanti ai tribunali militari, deducendo violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ritiene questo giudice, che la dedotta questione sia rilevante e non manifestamente infondata alla stregua delle motivazioni offerte e di quelle che di seguito si espongono.

All'esito del giudizio abbreviato instaurato a norma degli artt. 438 ss.cpp. nel procedimento penale a carico di Mazzocut Zecchin Fabrizio, la difesa ha richiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria in luogo della reclusione militare ed in subordine, ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati.

Questo giudice, pertanto, si trova nella necessità di dover decidere su una specifica domanda, in cui si chiede l'applicazione delle norme di cui al capo III della legge n. 689/1981 e, dunque, la questione appare rilevante.

È ben noto il dibattito apertosi, in dottrina e giurisprudenza, in seguito all'introduzione delle c.d. «sanzioni sostitutive», avvenuta con la legge n. 689/1981 recante «Modifiche al sistema penale», in relazione alla loro possibile applicazione al processo penale militare. Tale dibattito è culminato con le altrettanto note decisioni della Corte costituzionale (sentenza n. 279/1987 e ordinanza n. 230/1990) con le quali essa ha ritenuto di non poter pervenire ad un «intervento additivo, consentito soltanto qualora sia rintracciabile nell'ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata».

Orbene, senza riproporre in questa sede temi e questioni già diffusamente trattati e sviluppati ad ogni livello, si ritiene soltanto opportuno soffermarsi brevemente su due eventi normativi di significativo valore, avvenuti dopo gli interventi della Corte costituzionale e, vale a dire: introduzione del nuovo codice di procedura penale e l'emanazione della legge 12 agosto 1993, n. 296 (che ha convertito il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187). L'art. 5 di questo provvedimento legislativo ha profondamente innovato la disciplina precedente, modificando i limiti previsti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive. Detta norma ha, infatti, previsto — da un lato — l'aumento della durata delle pene detentive assoggettabili a sostituzione (un anno per la semidetenzione, sei mesi per la libertà controllata e tre mesi per la pena pecuniaria), e — dall'altro — abrogando l'art. 54 della legge n. 689/1981, ha consentito l'applicazione delle sanzioni sostitutive prescindendo dall'entità della pena edittale e dall'organo giudiziario competente a giudicare.

Tale innovazione normativa ha indotto una parte della giurisprudenza militare di merito a ritenere non più inapplicabili al rito militare le suddette sanzioni sostitutive, di cui è stata, pertanto, iniziata una diffusa applicazione. Questo orientamento, però, non ha finora trovato il conforto del superiore giudice di legittimità che, in varie recenti sentenze, ha costantemente ritenuto l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive al sistema penale militare anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 296/1993 (vedasi cass., sez. I, 29 aprile 1994, Cefola; Cass. sez. I, n. 392 del 31 marzo 1994; cass. sez. I, n. 1007 del 28 febbraio 1994, Ferrari), fondando questa conclusione sulla ritenuta inconciliabilità tra le suddette sanzioni e lo *status* militare ed inoltre sulla circostanza secondo cui esse «modificherebbero radicalmente l'esecuzione della pena militare» (così, cass. 29 aprile 1994).

Ciò premesso, ad inquadramento dello stato di fatto cui è approdata la giurisprudenza di merito e di legittimità, occorre verificare se vi sia spazio per una riflessione di diverso genere sulla materia in esame e, in particolare, se sull'interpretazione delle norme elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (cui il giudice di merito deve osservanza) vi sia un margine di ragionevole dubbio circa la violazione di un principio di rango costituzionale.

Orbene, sembra a questo giudice che l'introduzione dei due provvedimenti normativi poc'anzi citati, consenta di valutare il problema della applicabilità delle sanzioni sostitutive al rito penale militare in un'ottica diversa da quella in cui si è formato il convincimento e la decisione della Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 279/1987, (senza nella quale — è bene sottolinearlo — le difficoltà di applicazione delle suddette sanzioni erano considerate «non agevolmente superabili» e, purtuttavia, «non decisive»).

A tale scopo va osservato, anzitutto, che la novella legislativa dell'agosto 1993, eliminando ogni limite quanto all'individuazione dell'organo giudiziario competente ad applicare le misure in argomento, ha inteso, evidentemente, soddisfare quelle esigenze di ricerca di soluzioni alternative alla esecuzione in carcere della pena, divenute quanto mai pressanti negli ultimi anni anche in relazione al problema del sovraffollamento delle carceri. L'abbattimento di questo limite, che fa diventare «normale» la sostituzione delle pene con le suddette misure in presenza di reati punibili in concreto entro certi limiti edittali (peraltro anche essi allargati), fa sì che, allo stato, risulti più stridente di quanto fosse in passato la differenza con il rito penale militare. Ed ancora, anche l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale appare come un evento che, se attentamente riguardato, è idoneo ad, evidenziare l'ingiustificata disparità di trattamento tra i due riti sotto tale aspetto. Non vi è dubbio, infatti, che l'entrata in vigore del nuovo codice di rito abbia sensibilmente avvicinato i due processi penali (quello comune e quello militare) rispetto a quanto avveniva in precedenza, e, pertanto, una differenziazione di disciplina quanto alle sanzioni sostitutive trova oggi — rispetto agli anni precedenti il 1989 —, ancor minore ragione di esistere.

In buon sostanza, si intende in questa sede rilevare come le specificità dell'ordinamento penale militare invocate da coloro che negano l'ammissibilità delle suddette misure al rito penale militare (peculiare *status* militare, peculiare funzione della reclusione militare e ritenuta inammissibilità della pena pecuniaria) non siano di tale portata da legittimare — sotto il profilo costituzionale — una differenziazione di disciplina quanto all'applicazione, nei confronti dell'imputato militare, delle sanzioni sostitutive. Quanto alla pena pecuniaria, non si rinvencono ostacoli, per così dire di natura ontologica, posto che vi sono delle norme, nel sistema penale militare, che vi fanno (o vi hanno fatto) espresso riferimento (art. 410 C.P.M.P.; art. 150 e 152 D.P.R. n. 237/1964). Quanto allo *status* militare e alla finalità della

reclusione militare, va osservato che, mentre per il primo, sarebbe sufficiente predisporre degli idonei accorgimenti nella fase esecutiva delle misure allo scopo di consentire lo svolgimento del servizio militare nella costanza della sanzione stessa (ed allo scopo possono immaginarsi destinazioni di servizio per il condannato-militare — quali possono essere uffici o reparti non operativi — compatibili con l'esecuzione della misura), per la seconda, va considerato che essa (ossia la finalità della reclusione militare) non è ontologicamente distinta dalla finalità propria della pena comune o, quanto meno, non contrasta con essa. E comunque, così come è stato acutamente rilevato in dottrina, «la specifica finalità di rieducazione militare ... dovrà trovare attuazione nella esecuzione della pena detentiva (soltanto) quando a tale esecuzione occorre procedere», giacché non sembra potersi sostenere che tale peculiare finalismo conduca necessariamente ad una esecuzione in carcere allorché l'ordinamento giuridico appresti strumenti idonei a sostituire la pena detentiva o comunque alternativi alla sua esecuzione.

In questa prospettiva, l'interpretazione dell'art. 53 della legge n. 689/1981, (così come modificato dall'art. 5 della legge n. 296/1993) che vuole ritenere circoscritto il suo ambito applicativo al solo sistema penale comune e non al sistema penale nel suo complesso, inteso — cioè — come sistema penale comprensivo anche del diritto penale militare, appare suscettibile di essere sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi, atteso che il differente trattamento che ne consegue per l'imputato-militare, si traduce in un danno per il medesimo che non sembra trovare ragionevole giustificazione.

Il parametro costituzionale cui riferirè l'esame è quello offerto dal principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione al quale non appare giustificato il deteriore trattamento sopraindicato. Tale deteriore trattamento appare oggi ancora più acuitizzato proprio dall'allargamento dell'applicazione delle sanzioni sostitutive, introdotto dalla legge n. 297/1993 e dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che ha avvicinato sensibilmente il processo penale militare a quello comune. Il mutato quadro normativo sembra rendere non più giustificata, anche sotto il profilo della ragionevolezza, la discriminazione fra i processi penali celebrati di fronte alle magistrature ordinaria e militare, sotto il profilo ora prospettato e induce questo giudice ad accogliere, per i suesposti motivi, l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Difesa, dell'art. 53 della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dalla predetta legge ai reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare.

P. Q. M.

Ritenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale dianzi enunciata;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 5 della legge 12 agosto 1983, n. 296 e art. 3 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive di cui al medesimo articolo ai procedimenti penali instaurati avanti ai tribunali militari, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La Spezia, addì 6 luglio 1994

Il giudice per le indagini preliminari: DE PAOLIS

N. 605

*Ordinanza emessa il 26 luglio 1994 dal tribunale militare di sorveglianza
sull'istanza proposta da Guisa Giuseppe*

Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di mancanza alla chiamata del servizio militare - Pene alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Preclusione per precedente condanna, per rapina - Lamentata residua deroga prevista solo per il condannato militare - Irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino alle armi.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato, alla udienza del 26 luglio 1994, la seguente ordinanza.

Vista la domanda di affidamento in prova presentata nell'interesse di Guisa Giuseppe, nato il 25 giugno 1963 a Palagiano (Taranto), ivi residente in via Vanini n. 22, condannato alla pena di mesi quattro di reclusione militare per il reato di mancanza alla chiamata inflittagli con sentenza in data 14 dicembre 1993, del tribunale militare di Bari, già affidato in prova dal tribunale di sorveglianza di Lecce con ordinanza in data 12 aprile 1994, in relazione ad un residuo di pena detentiva inflittagli per il reato di rapina dalla Corte di appello di Lecce con sentenza in data 23 novembre 1983;

Premesso che l'art. 1, secondo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167, esclude che la misura in questione possa essere concessa «quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina ...» e che quindi l'istanza indicata in premessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile;

Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanza in data 5 luglio 1994, in procedimento Cadinu, ha sollevato sul punto questione di costituzionalità del citato art. 1, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rilevando come la previsione di reati ostativi alla concessione dell'affidamento in prova fosse stata già opportunamente depennata nell'ordinamento penitenziario comune con la legge n. 663/1986 e come siffatta residua deroga posta dalla legge nello speciale affidamento in prova del condannato militare non trovasse alcuna giustificazione una volta precisato, con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 569/1989), che la speciale disciplina di cui alla legge n. 167/1983 rappresenta niente altro che mera estensione del provvedimento dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarità della organizzazione militare (stabilimenti militari di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza) e quindi concretasse — tale deroga — una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino alle armi;

Considerato inoltre che, nel caso di specie, il Guisa ha goduto della misura alternativa dell'affidamento in prova proprio in relazione alla condanna che costituirebbe ostacolo alla concessione di un nuovo affidamento in prova, eventualmente con la procedura abbreviata di cui all'art. 51-bis legge n. 354/1975, e che egli, trovandosi nella posizione di congedo, dovrebbe essere affidato «direttamente al servizio sociale» ex art. 1, primo comma, legge n. 167/1983, così richiamandosi integralmente la disciplina comune dell'affidamento in prova;

Ritenuto che tali peculiarità del caso di specie rendono ancor più consistente il dubbio sulla costituzionalità della norma che prevede la condizione ostativa in parola, e che la questione si presenta come rilevante incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'istanza indicata in premessa;

P. Q. M.

Sentite le richieste delle parti, che hanno concluso come da verbale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167, nella parte in cui esclude che l'affidamento in prova del condannato militare possa essere concessa a chi abbia riportato precedente condanna per rapina, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone inoltre che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 26 luglio 1994

Il presidente estensore: BRUNELLI

94C1109

N. 606

*Ordinanza emessa il 12 agosto 1994 dal pretore di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Condominio «D'Amore» e Ente autonomo acquedotto pugliese*

Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Canoni per fornitura d'acqua - Riscossione - Estensione indebita, trattandosi di entrate non tributarie, della procedura prevista dalle norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette - Conseguenze - Inammissibilità dell'opposizione regolata dagli articoli da 615 a 618 c.p.c. con ingiustificata esclusione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria - Sospensione dell'esecuzione di esclusiva competenza dell'intendente di finanza - Disparità di trattamento rispetto agli utenti di servizi pubblici erogati dall'ENEL, SIP e aziende distribuzione metato - Compressione del diritto di difesa.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54; legge 23 settembre 1920, n. 1365, art. 11; r.d.-l. 19 ottobre 1969, n. 2060 (*recte*: 19 ottobre 1919); legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 11 (*recte*: art. 1)].

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 1094/94 r.g. Pretura di Lecce, avente ad oggetto sospensione dei ruoli esattoriali per entrate non tributarie, promosso dall'amministratore *pro-tempore* del Condominio D'Amore, corrente in Lecce alla via D'Amore n. 2, nonché dai sigg. Cillo Claudio e Rossena Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Rossena e dal dott. proc. Claudio Cillo, giusta mandato a margine del ricorso, ricorrenti, contro l'Ente autonomo acquedotto pugliese, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ottomano, resistente.

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 17 maggio 1994 l'amministratore *pro-tempore* del Condominio D'Amore ed i sigg. Cillo Claudio e Rossena Giovanni, esponevano:

1) che in data 9 ottobre 1992, senza alcun preavviso, l'Ente autonomo acquedotto pugliese, aveva proceduto alla sostituzione del contatore per il consumo dell'acqua installato presso il condominio ricorrente per una asserita illeggibilità del contatore stesso;

2) che nell'occasione l'utente non era stato posto in condizione di verificare né la lettura finale del contatore rimosso (essendo lo stesso risultato illeggibile), né la lettura iniziale del nuovo contatore installato, come d'altronde risultava dal verbale di sostituzione;

3) che in data 5 febbraio 1994 la Sobarit, concessionaria per il servizio della riscossione dei tributi, per conto dell'E.A.A.P., aveva notificato al condominio ricorrente e per esso agli originari sottoscrittori del contratto, cartella esattoriale n. 34350/01, emissione 1994, relativa a tributi per fornitura di acqua e servizio di fognatura;

4) che nella stessa cartella erano riportati n. 9 ruoli esattoriali complessivi relativi al tributo 903 (eccedenza acqua), per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, al tributo 900 e 901 (canone ordinario acqua e fogna) per l'anno 1994, al tributo 909 (legge 319/1976) per gli anni 1991 e 1992;

5) che con raccomandate a.r. n. 2584 e 2585 del 16 febbraio 1994, notificate per conoscenza alla Sobarit ed al compartimento E.A.A.P., l'amministratore del condominio aveva proposto ricorso all'intendente di finanza;

6) che con nota del 10 marzo 1993 i ricorrenti avevano chiesto all'E.A.A.P. copia del tabulato delle letture del misuratore di consumo eseguite alla data della installazione del contatore;

7) che dette richieste, come il ricorso indicato, non aveva prodotto alcun effetto dato che l'Ente impositore, con avviso di mora spedito il 28 aprile 1994, aveva nuovamente richiesto il pagamento degli importi relativi alle eccedenze di consumo per gli anni dal 1988/1992, oltre che il pagamento dei tributi dovuti per gli anni 1991 e 1992 ai sensi della legge n. 319/1976;

8) che secondo quanto specificato nel verbale di sostituzione del 9 ottobre 1992, il contatore installato presso il condominio D'Amore era stato rimosso, senza alcun preavviso, in quanto illeggibile, senonché nello stesso verbale, con annotazione chiaramente non contestuale alla redazione dell'intero documento, era stata evidenziata una indicazione di consumo di mc. 4058;

9) che nello stesso verbale di sostituzione non era stata annotata per il nuovo contatore alcuna indicazione di consumo per cui ciò avrebbe fatto intendere che lo stesso fosse azzerato. Orbene, come risultava dal prospetto esplicativo degli importi iscritti a ruolo per il 1994, l'eccedenza acqua relativa al 1993 era stata determinata in base ad una lettura rilevata il 13 ottobre 1992 (a soli quattro giorni di distanza dalla installazione del nuovo contatore), dalla quale emergeva un consumo di 569 mc., ed in base ad una successiva lettura del 21 settembre 1993 dalla quale emergeva un consumo di mc. 1.080, per cui da ciò poteva supporre che il condominio avrebbe consumato nei primi quattro giorni di installazione più di quanto ha poi consumato all'incirca nell'intero anno successivo;

10) che dal raffronto del prospetto esplicativo con quello relativo all'anno precedente, si evinceva peraltro che l'Ente, mentre per l'anno 1992, basandosi sull'effettivo numero di 8 allacci previsti dal contratto di fornitura, aveva considerato eccedenza il consumo superiore a 1600 litri al giorno, per il successivo anno 1993, riducendo inspiegabilmente il numero degli allacci a 4, aveva considerato eccedenza il consumo superiore ad 800 litri al giorno, con evidente ingiustificato aggravio di costi per l'utente;

11) che la motivazione adottata dall'Ente per contestare la sostituzione del contatore fosse poco convincente era confermato dal fatto che con cartella esattoriale n. 3291901/90 era stata richiesta al condominio ricorrente, per eccedenza d'acqua relativa al 1989, un importo di lire 12.276, mentre con altra cartella era stato richiesto l'importo di lire 16.350 per eccedenza d'acqua relativa all'anno 1991, per cui l'asserita illeggibilità del contatore non sussisteva, e comunque si era in presenza di una ingiustificata ed illegittima duplicazione dell'imposizione;

12) che anche a voler tener conto della norma di cui all'art. 79 del regolamento di distribuzione approvato con d.m. 21 gennaio 1988, n. 319, secondo cui, «in caso di accertata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo che intercorre dall'ultima precedente lettura utile, fino alla sostituzione dell'apparecchio misuratore, viene valutato ... per le concessioni più recenti, in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato regolarmente...», il criterio di calcolo applicato dall'Ente non corrispondeva a quello previsto dal regolamento;

13) che di conseguenza, anche gli importi pretesi dall'E.A.A.P. ai sensi della legge n. 319/1976 erano errati;

14) che pertanto, sussistono sia il *fumus boni iuris*, che il *periculum in mora*, in relazione al pregiudizio derivante dal dover corrispondere i rilevanti importi richiesti, ed alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, secondo quanto previsto dall'art. 70 del regolamento di distribuzione, chiedevano che questo pretore volesse disporre la immediata sospensione dei ruoli esattoriali di cui alla cartella sopra indicata, con assegnazione del termine per iniziare il giudizio di merito.

Per l'Ente autonomo acquedotto pugliese si costituiva l'avv. Antonio Ottomano il quale deduceva che l'Ente aveva proceduto al giusto calcolo dei conteggi sulla base dell'art. 79 del regolamento di distribuzione, e che il giudice ordinario non poteva sospendere l'esecuzione del ruolo esattoriale.

Questo pretore risevata di provvedere.

In diritto.

È pacifico che una volta che gli allacciamenti alla rete idrica siano stati eseguiti, e si tratti di questioni inerenti alla gestione della fornitura, si verta in tema di contratti di natura privatistica (cass. sez. un. 26 aprile 1977, n. 1547).

L'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, che convalidava il r.d.-l. 19 ottobre 1919, n. 2060, come modificato e sostituito da successive disposizioni di legge (legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1) prevede che la riscossione delle entrate dell'Ente autonomo è fatta dagli esattori comunali..., per cui l'Ente autonomo aquilano è pertanto autorizzato a riscuotere coattivamente dette entrate avvalendosi della procedura di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, all'art. 54 espressamente esclude la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt. da 615 a 618 del c.p.c.

Pertanto detto divieto opera in sostanza un temporaneo difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la quale quindi potrebbe essere adita, in materia di riscossione dei canoni, solo dopo l'eventuale compimento dell'esecuzione esattoriale o dopo l'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali e quindi sol con domanda di risarcimento del danno volta a contestare a posteriori, la legittimità della pretesa dell'Ente.

È noto infatti che l'eventuale sospensione della ruoli possa essere disposta, in sede amministrativa, solo dall'Intendente di finanza (art. 53 del d.P.R. n. 602/1973).

Secondo dottrina e giurisprudenza di merito, non risultando che la S.C. abbia espressamente pronunciato sul punto, le disposizioni di legge sulla non proponibilità dell'opposizione in tutte le esecuzioni in base a ruolo, hanno vigenza anche allorché l'Esattore faccia valere entrate di natura non tributaria, come quella di cui al presente procedimento.

È pertanto lecito sollevare il dubbio di costituzionalità degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, ed ove occorra, dell'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, che modificava e convalidava il r.d.-l. 19 ottobre 1920, n. 2060, dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Il combinato disposto di tali norme infatti vieta all'autorità giudiziaria ordinaria, anche in materia di entrate non tributarie, e quindi in tema di rapporti di natura privatistica, di sospendere l'esecuzione, a differenza di quanto è per l'utente possibile richiedere nel caso di altri servizi pubblici erogati dall'Enel, dalla Sip o dalle aziende di distribuzione del metano, per cui l'unico rimedio giurisdizionale riconosciuto al contribuente di fronte ad una esecuzione illegittima sarebbe dato dall'azione di risarcimento danni contro l'esattore, esperibile solo all'esito dell'esecuzione o del pagamento.

Le indicate disposizioni di legge non sembra possano essere giustificate dalla finalità di assicurare comunque le entrate dello Stato, in quanto, non trattandosi di entrate di natura tributaria, la posizione dell'utente sarebbe ingiustamente sacrificata.

Infine non sembra che possa confutarsi che la posizione dell'utente che contesti la legittimità del pagamento richiesto dall'Ente impositore nel caso *de quo* sia di diritto soggettivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 54, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed ove occorra, dell'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, di convalida e modifica del r.d.-l. 19 ottobre 1920, n. 2060, dell'art. 11 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233, laddove impediscono il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per richiedere la sospensione del pagamento di entrate di natura non tributaria;

Ordina pertanto la sospensione del procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati, e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite.

Lecce, addì 12 agosto 1994

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 607

Ordinanza emessa il 13 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Conidi Salvatore

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Obbligo di conservazione delle bobine presso il p.m. in caso di archiviazione - Possibilità di distruzione, a tutela della riservatezza, su richiesta degli interessati con decisione del giudice da emettersi in camera di consiglio - Interpretazione estensiva di detta norma avallata dalla Corte di cassazione, vincolante nel caso di specie: possibilità di esaminare la richiesta del p.m. avanzata per motivi diversi purché con la procedura della camera di consiglio - Eccesso di delega - Ingiustificata disparità di trattamento in situazioni processuali analoghe.

(C.P.P. 1988, art. 269).

(Cost., artt. 3 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di: Conidi Salvatore, nato a Santa Caterina dello Ionio il 13 giugno 1949 e residente in Torino, via Gioberti n. 12; in ordine al reato p. e p. dall'art. 648 c.p., commesso in Torino, il 31 maggio 1993;

OSSERVA

Nel presente procedimento penale, il pubblico ministero chiedeva a questo giudice l'autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso al Conidi, al fine di individuare i beni oggetto dell'eventuale reato ed il ruolo avuto dall'indagato e da eventuali altri concorrenti.

L'autorizzazione veniva concessa, ricorrendone i presupposti a norma dell'art. 266 del c.p.p. e, al termine delle conseguenti operazioni, che erano state pure prorogate, non essendo stato acquisito alcun concreto elemento a carico del Conidi, il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione del procedimento e, contestualmente, l'autorizzazione alla cancellazione dei nastri utilizzati per le intercettazioni.

Questo giudice, con il provvedimento in atti del 25 novembre 1993, accoglieva la richiesta di archiviazione, ma respingeva quella di cancellazione dei nastri.

Il pubblico ministero impugnava il decreto nella parte sfavorevole alle sue richieste e chiedeva alla Corte di cassazione l'annullamento del provvedimento che, a giudizio del ricorrente, appariva sostanzialmente abnorme, giacché emesso in mancanza della celebrazione dell'udienza prevista dall'art. 127 del c.p.c.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1015 del 22 febbraio 1994, sez. II, accoglieva il ricorso del pubblico ministero e, pur negando il carattere di abnormità al provvedimento impugnato, riconosceva che esso doveva essere annullato, giacché viziato da nullità per violazione dell'art. 127, nn. 1, 3 e 4, del c.p.p., per essere stato adottato *de plano* e non con la procedura camerale per esso prevista.

La Corte, conseguentemente, imponeva a questo giudice di procedere nelle forme di cui all'art. 127 del c.p.p. sulla richiesta del pubblico ministero.

La questione, ad avviso di questo giudice, consiste, nello stabilire se sia astrattamente compatibile con i principi generali la possibilità per il giudice di adottare alcuni provvedimenti senza preventivamente procedere all'integrazione del contraddittorio tra le parti e in mancanza di ogni possibilità di impugnazione.

Se, però, provvedimenti di tale natura appartengono legittimamente al nostro sistema processuale, il problema, allora, è di verificare, in concreto, se il giudice abbia in tal modo deliberato nei casi previsti e consentiti ovvero al di fuori di essi.

Nel caso di specie, la cancellazione dei nastri è stata richiesta dal pubblico ministero unitamente all'archiviazione del procedimento e, pertanto, questo giudice, conformemente a quanto richiesto, ha pronunciato *de plano* provvedimento di archiviazione, a norma dell'art. 554 c.p.p., specificando contestualmente anche i motivi che comportavano l'inaccogliabilità della seconda istanza.

Per quanto, poi, riguarda l'attivazione del procedimento camerale, che alla luce della decisione della Corte avrebbe dovuto essere seguito, occorre brevemente chiarire due punti della questione.

Il primo attiene solo a ragioni di chiarezza e completezza, giacché esso non appare decisivo in questa sede.

Occorre, però, ribadire come la procedura camerale prevista dall'art. 127 del c.p.p. non per questo renda impugnabili nel merito i provvedimenti adottati a seguito di tale procedura. Il ricorso per cassazione per essa previsto, invero, consente certamente di eccepire le eventuali cause di nullità espressamente stabilite a proposito delle regole fissate per la corretta integrazione del contraddittorio tra le parti [artt. 127.5 e 667.1/lett. c), del c.p.p.] ovvero di rilevare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento adottato [art. 606.1/lett. e), del c.p.p.], ma nulla di più.

Ed allora, non si comprende davvero come dalla mancata adozione di una procedura che prevede questo limitatissimo ambito di impugnazione si possano ricavare gli unici elementi per la dichiarazione di nullità del provvedimento che il pubblico ministero — si badi — impugna unicamente per ragioni di merito, mostrando di non condividere la decisione di questo giudice.

Il secondo punto, poi, appare particolarmente rilevante in questa sede, dal momento che la Corte di cassazione ha stabilito la necessità della celebrazione dell'udienza camerale nella materia di cui si tratta.

L'art. 269 del codice di procedura penale appare l'esatta esplicazione del principio affermato nella direttiva n. 41 lett. e) della legge delega.

Nel primo comma dell'art. 269, invero, viene riaffermato il principio dell'obbligatorietà della conservazione dei verbali e delle registrazioni presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione e, nel secondo comma, vengono determinati i casi nei quali, eccezionalmente, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta.

Con esso, in altri termini, si stabilisce il criterio generale dell'obbligatorietà della conservazione delle registrazioni fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, fatte salve solo quelle intercettazioni assunte fuori dai casi consentiti ovvero quelle che comunque non potrebbero trovare alcuna utilizzazione.

Nell'ambito di questo generale criterio, è stata introdotta l'eccezione relativa alle intercettazioni che potrebbero ledere il diritto alla riservatezza dei rispettivi soggetti interessati.

In tale ipotesi, e solo per essa, il legislatore ha previsto che gli interessati possano chiedere al giudice che ha autorizzato l'intercettazione la distruzione anticipata delle registrazioni, se esse non sono necessarie per il procedimento. Sulle richieste il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p.

Nel concetto di «interessati», sembra potersi ricomprendere tutti coloro le cui voci sono state registrate ovvero coloro di cui si parla nel corso delle registrazioni, e ciò indipendentemente dalle utenze sottoposte ad intercettazione. In tale ottica, evidentemente, è però difficile ricomprendere anche il pubblico ministero, che, invece, è l'organo che dispone l'intercettazione.

In secondo luogo, la distruzione delle intercettazioni può essere richiesta solo per ragioni di tutela della riservatezza, per cui ancor più si ritiene di dover escludere che tra i soggetti interessati possa rientrare anche il pubblico ministero nell'interesse del suo ufficio. Il rappresentante della pubblica accusa, se mai, potrebbe avanzare tale richiesta in nome e per conto di altre persone, ma anche tale interpretazione appare poco percorribile, atteso il termine usato dal legislatore che ha fatto espresso riferimento agli «interessati», con ciò intendendo riferirsi — evidentemente — a chiunque abbia o possa avere un proprio e diretto interesse alla richiesta.

Ma, al di là dell'astratta individuazione delle categorie legittimate ad avanzare una simile richiesta al giudice, va rilevato come, in concreto, il pubblico ministero non abbia minimamente presentato la richiesta di cancellazione dei nastri a garanzia del diritto alla riservatezza di qualcuno, come si rileva dalla mancanza di ogni riferimento a tale aspetto.

La vera ed unica ragione per cui il pubblico ministero ha mostrato di avere interesse alla distruzione delle registrazioni è quella di liberare gli armadi che, diversamente, rimarrebbero pieni di registrazioni probabilmente inutili.

Tale esigenza, d'altra parte, appare certamente comprensibile, soprattutto se si considera che molti procedimenti vengono di fatto definiti con decreto di archiviazione e per essi non potrà mai essere pronunciata una sentenza non più soggetta ad impugnazione.

Ciò nonostante, l'esigenza di liberare gli armadi degli uffici giudiziari il più celermente possibile appare in contrasto proprio con quanto testualmente stabilito dall'art. 269 c.p.p. e soprattutto con il principio sancito nella legge delega di «conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazioni intercettate». Occorre, pertanto, che la soluzione di tale problema sia demandata ad una più approfondita valutazione delle contrapposte esigenze da parte del legislatore, ma essa non può essere raggiunta attraverso una semplicistica ed estensiva interpretazione delle norme contenute nell'art. 269 del c.p.p.

In questa situazione, anche la richiesta di «fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 del c.p.p. al fine di autorizzare la cancellazione dei nastri registrati relativi alle intercettazioni telefoniche» non poteva trovare accoglimento da parte di questo giudice.

Essa costituiva parte integrante di un'unica complessiva richiesta e, anche in ordine ad essa, perciò, vanno riprese le medesime considerazioni appena svolte in tema di distruzione di nastri e documenti relativi ad intercettazioni esclusivamente a garanzia del diritto alla riservatezza.

Questo giudice, pertanto, in nessun caso avrebbe dovuto e potuto fissare la camera di consiglio a norma dell'art. 127 del c.p.p.

A questo punto della descritta vicenda processuale, però, si colloca la menzionata decisione della suprema Corte che impone di tenere l'udienza a norma dell'art. 127 del c.p.p.

Da qui la rilevanza della questione, qualora — come si ritiene — l'interpretazione della disposizione data dalla Corte di cassazione faccia sorgere dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati.

La decisione in parola, infatti, prescinde totalmente dai casi previsti a tutela del diritto alla riservatezza, per i quali soltanto andrebbe celebrata l'udienza camerale e, perciò, con essa, evidentemente, si stabilisce il criterio generale secondo cui, dinanzi ad una richiesta del pubblico ministero di fissazione dell'udienza camerale a norma dell'art. 127 del c.p.p. in tema di autorizzazione alla distruzione della documentazione acquisita attraverso le intercettazioni, il giudice che ha autorizzato le intercettazioni medesime è tenuto alla fissazione dell'udienza, con conseguente celebrazione di essa in camera di consiglio.

Questa interpretazione, a giudizio di chi scrive, sembra contrastare con gli artt. 76 e 3 della Costituzione.

Si è già detto come la specifica direttiva n. 41, in materia di disciplina delle intercettazioni, non preveda la fissazione di alcuna udienza a tal riguardo, ma al contrario stabilisce il principio dell'obbligatorietà della conservazione della documentazione relativa alle conversazioni. E si è pure già osservato come solo il legislatore delegato, nel dare attuazione a quella parte della direttiva che impone la «determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta», abbia introdotto la procedura prevista dall'art. 127 del c.p.p. in via eccezionale, appunto solo ai fini dell'adozione dei provvedimenti a tutela del diritto alla riservatezza.

Estendere l'applicazione di tale procedura, pretendendo che si proceda con le forme dell'art. 127 del c.p.p. a seguito di ogni richiesta che riguardi l'eventuale distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni, indipendentemente dalle ragioni per cui essa sia stata proposta, appare operazione interpretativa che già consente di dubitare della conformità di una siffatta estensione con i criteri fissati dal legislatore delegante nella direttiva n. 41 e, di conseguenza, della legittimità della disposizione contenuta nell'art. 269 del c.p.p. con l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega.

I dubbi di legittimità costituzionale per contrasto tra la norma del codice in parola ed il medesimo principio costituzionalmente garantito aumentano, poi, se si considera che il legislatore delegante è stato particolarmente attento e rigido nel fissare il principio della «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale» (direttiva n. 1), principio che per il procedimento pretorile è stato ulteriormente ribadito (direttiva n. 103), con specifica esclusione dell'udienza preliminare. L'introduzione di un'udienza camerale, specialmente nel procedimento pretorile, attraverso il sistema dell'interpretazione estensiva di una disposizione, tra l'altro, che — come si è detto — è norma eccezionale, appare operazione vietata e rafforza i dubbi in ordine alla prospettazione di un eccesso di delega.

Vi è, infine, ancora da considerare che la necessità di richieste analoghe a quella di cui si tratta si può presentare principalmente nella fase della chiusura delle indagini preliminari attraverso la richiesta di archiviazione, giacché — come si è osservato — proprio in questi casi potrebbe sorgere l'esigenza di liberare gli archivi da documentazione e nastri apparentemente e probabilmente inutili.

Senonché, l'istituto dell'archiviazione nel nostro sistema processuale risulta disciplinato dal legislatore delegato alla stregua dei criteri fissati dal legislatore delegante nelle direttive n. 50 e n. 51. In questa materia sono stati espressamente stabiliti dal legislatore i casi nei quali debba essere fissata e celebrata l'udienza in camera di consiglio.

Ebbene, qualora la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, in mancanza di opposizione del denunciante, venga accolta dal giudice per le indagini preliminari, l'udienza di cui si tratta non è prevista e non viene tenuta neppure nei procedimenti di competenza del tribunale.

Il giudice, in questi casi, emette il provvedimento *de plano*.

Se, peraltro, si stabilisse il principio secondo il quale l'udienza in parola deve essere obbligatoriamente tenuta solo che il pubblico ministero richieda la cancellazione dei nastri utilizzati per le eventuali intercettazioni, poiché tale richiesta interverrebbe nella medesima fase della chiusura delle indagini preliminari, si correrebbe il rischio, da una parte, di assegnare al pubblico ministero una facoltà discrezionale di far tenere o meno l'udienza di cui si tratta a seconda che egli faccia oppure no richiesta di distruzione delle registrazioni e, dall'altra, di assoggettare a procedure diverse situazioni processualmente analoghe, distinte solo a seconda che siano state o meno svolte operazioni di intercettazione e che della relativa documentazione sia stata richiesta la distruzione da parte del pubblico ministero, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento.

Non si comprende, ad esempio, perché la persona sottoposta alle indagini, che di regola ignora completamente l'esistenza di un procedimento a suo carico e che, in caso di accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non deve essere messa in condizioni di venire a conoscenza, debba essere informata — attraverso la fissazione dell'udienza — delle indagini in precedenza svolte, a differenza di quanto normalmente avviene negli analoghi casi in cui, o non siano state disposte intercettazioni o, peggio ancora, il pubblico ministero non abbia fatto richiesta di distruzione delle registrazioni.

La prospettata disparità, invero, non attiene strettamente alla disciplina dell'istituto dell'archiviazione, giacché l'udienza di cui si tratta potrebbe anche essere fissata in tempi non perfettamente coincidenti con il provvedimento di archiviazione e, in ogni caso, essa non sarebbe influente sulla decisione relativa all'archiviazione medesima. Per questa ragione, non si ritiene che — anche con riferimento all'istituto dell'archiviazione — possano prospettarsi dubbi in ordine ad un possibile eccesso di delega.

Rimane, però, il fatto che la fissazione dell'udienza in parola comunque comporterebbe una sostanziale disparità di trattamento in situazioni processuali analoghe, per le ragioni appena indicate, consentendo solo ad alcuni soggetti, a differenza di altri, di essere informati delle avvenute indagini a loro carico e tutto ciò, per di più, in conseguenza di una discrezionale richiesta del pubblico ministero.

Va, da ultimo, a tal riguardo rilevato che l'effetto di una siffatta prospettata disparità andrebbe a ricadere negativamente anche in capo agli stessi soggetti interessati ai fatti del procedimento. Non pare assolutamente ragionevole, in altri termini, fissare un'udienza tra le parti, con la conseguenza di portare necessariamente a conoscenza della persona sottoposta ad indagini di essere stata sospettata dal denunciante di aver commesso dei reati, per accertare i quali — tra l'altro — la sua linea telefonica sia rimasta sottoposta ad intercettazione per periodi anche considerevoli di tempo.

Per le esposte ragioni, si ritiene di dover proporre al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale che sembra potersi ravvisare nell'attuale situazione processuale.

Non pare manifestamente infondato ritenere, infatti, che l'art. 269 del c.p.p., così come nel caso di specie risulta stabilito, in modo vincolante, dall'interpretazione della Corte di cassazione, sia illegittimo per violazione dei principi contenuti negli artt. 3 e 76 della Costituzione, per cui gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché la Corte valuti la legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal momento che il giudice per le indagini preliminari, dinanzi alla richiesta di cancellazione dei nastri utilizzati per le intercettazioni telefoniche, in un procedimento conclusosi con l'archiviazione, è tenuto alla fissazione dell'udienza, dovendo procedere con le forme stabilite dall'art. 127 del c.p.p. e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 13 luglio 1994

Il giudice: CASALBORE

94C1111

N. 608

Ordinanza emessa il 17 giugno 1994 dal pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Selva Simonetta e la S.p.a. CO.RI.T. Rimini-Cesena ed altro

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto stesso esclusa ex art. 142, ultimo comma - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento per il trasgressore di norme del previgente codice della strada rispetto agli autori di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata nonché rispetto a colui che abbia proposto ricorso ex art. 142, primo comma, stesso codice.

[D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (recte: n. 393), artt. 142, ultimo comma, e 142-bis; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24].

(Cost., art. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede nel giudizio civile n. 2244/1993 promosso da Selva Simonetta nei confronti della Corit Rimini-Cesena S.p.a. concessionaria per la riscossione dei tributi nella provincia di Forlì-Ambito «B» nonché del comune di Misano Adriatico, con opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso pervenuto il 25 novembre 1993 Simonetta Selva in proprio propone, avanti a questo pretore, opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 «avverso iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa 002355/16/8/92» di cui alla cartella esattoriale allegata emessa dalla Corit S.p.a. per lire 414.300, dalle stesse rinvenuta il 18 novembre 1993 nella cassetta della posta, deducendo, a sostegno della domanda, di non aver mai avuto notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada come ebbe ad apprendere dal comune di Misano Adriatico con conseguente impossibilità di effettuare il pagamento liberatorio o di presentare ricorso.

Conclude per l'annullamento del ruolo.

Fissata con decreto 8 gennaio 1994 l'udienza di comparizione delle parti, la cancelleria provvedeva alla notifica alla Corit S.p.a. ed al comune di Misano Adriatico del ricorso e di detto decreto.

Il comune di Misano Adriatico trasmetteva copia del rapporto e degli atti relativi all'accertata violazione al codice della strada, con esclusione di qualsivoglia ordinanza-ingiunzione e facendo espresso riferimento alla «cartella esattoriale» emessa nei confronti dell'opponente dalla Corit S.p.a.

La società concessionaria della riscossione Corit S.p.a., ritualmente costituitasi, eccepisce nella memoria in atti — cui allega copie del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico ed in cui è indicato l'importo dovuto dall'opponente e di cui alla cartella esattoriale opposta:

1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario *ex* artt. 39, 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, essendo il solo intendente di finanza, anche *ex* artt. 206 c.d.s. e 27, primo comma, della legge n. 689/1981, competente a pronunciarsi in materia di ricorsi avverso gli atti esecutivi dell'esattore, essendo la giurisdizione dell'A.G.O. limitata alle ipotesi di opposizione di terzo e di domande di risarcimento dei danni successive alla esecuzione;

2) difetto di legittimazione passiva essendo essa Corit S.p.a. mera delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con esclusione di qualsivoglia potestà di sindacato nel merito del tributo da riscuotere;

3) la prescrizione dell'azione perché esercitata oltre il termine di giorni cinque dalla notificazione dell'atto opposto *ex* art. 617 del c.p.c.;

4) l'infondatezza nel merito della domanda;

5) inammissibilità della domanda per difetto dei requisiti essenziali dell'atto introduttivo, non enunciando la generalità del ricorrente né il contenuto essenziale dell'opposizione.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle eccezioni proposte o per il rigetto nel merito della domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

Dubita questo pretore della legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, delle disposizioni legislative di cui agli artt. 142, ultimo comma, e 142-*bis* dell'abrogato codice della strada (applicabile nella fattispecie in esame risalendo l'illecito amministrativo *de quo* ad epoca di vigenza dello stesso) introdotte dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sul cui presupposto risulta emessa la «cartella esattoriale opposta».

Alla stregua del combinato disposto delle norme di legge sopra richiamate qualora, nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o della notificazione della violazione a disposizione del codice della strada, non sia stato proposto ricorso in sede amministrativa al prefetto competente per territorio in relazione al luogo della commessa violazione (art. 142, primo comma) e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione, con effetti estintivi, viene esclusa espressamente l'applicazione dell'art. 17, primo e secondo comma, della legge n. 689/1981 ove è sancito l'obbligo per l'agente accertatore di trasmettere, in caso di violazione al codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rapporto al prefetto, unitamente alle prove delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Da ciò discende, attesa la relazione di consequenzialità logico-giuridica tra l'art. 17 e l'art. 18 della legge n. 689/1981, la soppressione della potestà del prefetto di far luogo, ove ritenga fondato l'accertamento, alla emanazione di ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, previamente determinata.

Al pari è esclusa la facoltà per il contravventore di proporre — in difetto della pronuncia del provvedimento prefettizio — ricorso al pretore, *ex* art. 22 della legge n. 689/1981. L'art. 142-*bis* attribuisce, espressamente al sommario processo verbale «per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'art. 138 e non sia stato presentato ricorso *ex* art. 142, primo comma» «efficacia di titolo esecutivo «per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale», laddove l'art. 18 della legge n. 689/1981 riconosce tale efficacia alla sola ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto. L'art. 142-*bis*, secondo e terzo comma, enuncia — infatti — la disciplina applicabile ai fini della riscossione della somma ingiunta a titolo di sanzione, secondo le norme previste per la esazione delle imposte dirette, *ex* art. 27, primo comma, della legge n. 689/1981.

Ed infine l'art. 142-*bis*, ultimo comma, rinvia — «in quanto compatibili — al terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, dell'art. 27 della legge n. 689/1981, ove sono contenute disposizioni relative alla disciplina in dettaglio della riscossione, con particolare riferimento alla misura dell'aggio che compete all'esattore (ora: concessionario) ed a quella degli interessi ed alle maggiorazioni dovute in caso di ritardato pagamento, avuto riguardo alla fattispecie in esame.

Né all'illegittima preclusione del diritto alla tutela giurisdizionale *in subiecta materia* ovvia il rinvio all'art. 27, quinto comma, della legge n. 689/1981, che dispone che «se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali»; riscossione che, alla stregua della tariffa penale approvata con r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 e successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinata dalle norme dettate dal codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare, in ipotesi di inadempimento del debitore. Il richiamo potrebbe infatti ritenersi esteso alle ipotesi di opposizione all'esecuzione che completano ed integrano, in termini organici e sistematici, la disciplina dell'esecuzione stessa, in generale.

Il rinvio è però espressamente subordinato al requisito della «compatibilità» con la disciplina dettata dalle altre disposizioni introdotte dallo stesso art. 142-bis.

Il «sistema» di riscossione della sanzione pecuniaria *de qua* a mezzo ruoli, cui fa espressa menzione l'art. 142-bis, secondo comma, rinviando all'art. 27, primo comma, della legge n. 689/1981 ove si stabilisce che la riscossione segue secondo la disciplina normativa relativa alla esazione delle imposte dirette di cui la formazione del ruolo è atto tipico, si pone in verità in relazione di «incompatibilità» con l'applicazione dell'art. 615 del c.p.c. che disciplina l'opposizione all'esecuzione, attraverso la quale è dato al debitore di contestare in via generale l'an oltre al *quantum debeatur*.

L'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973 — come pure eccipisce la convenuta concessionaria per la riscossione — espressamente dichiara inammissibili «le opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 del c.p.c.». La norma, nell'ambito della disciplina sistematica della riscossione esattoriale, trova giustificazione nell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 che — in ossequio al disposto dell'art. 24 della Costituzione — contempla la facoltà per il contribuente di proporre contro il ruolo ricorso alla competente commissione tributaria, ricorso con il quale il soggetto passivo può contestare la pretesa tributaria formalizzata nel ruolo, sempreché la controversia così introdotta rientri nella competenza del giudice tributario, espressamente limitata alle materie contemplate dall'art. 1 del d.P.R. n. 636/1972, tutt'ora vigente ex artt. 71, 80, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, atteso che l'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha differito al 1° ottobre 1994 l'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, già fissata al 1° ottobre 1993.

Va osservato comunque che neppure l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, annovera tra le controversie soggette alla giurisdizione delle «nuove» commissioni tributarie quella avente ad oggetto l'impugnativa del ruolo formato, ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazione a norme del codice della strada, ex artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del codice della strada previgente. L'inammissibilità della opposizione ex art. 615 del c.p.c. risponde all'ovvia esigenza di evitare contrastanti giudicati sulle medesime controversie e quindi all'esigenza di garantire il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, ripartita tra giudice ordinario e giudice tributario.

In conclusione, l'esclusione, ai sensi dell'art. 142, ultimo comma, e dell'art. 142-bis, della potestà del prefetto di far luogo all'emanazione della ordinanza-ingiunzione ex artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981, priva il trasgressore della facoltà di proporre opposizione al pretore ex art. 22 della legge n. 689/1981.

Né le predette od altre e diverse disposizioni prevedono, in via sostitutiva, altre forme, per lo stesso trasgressore, di tutela giurisdizionale avverso la pretesa di pagamento della sanzione amministrativa conseguente a violazione di norme del codice della strada, una volta divenuto titolo esecutivo il sommario processo verbale e notificata la cartella di pagamento sul presupposto della formazione del ruolo dato in carico al concessionario della riscossione, da attuarsi ex d.P.R. n. 602/1972 e d.P.R. n. 43/1988.

Appare in ciò insito — ad avviso di chi scrive — un evidente *vulnus* del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 della Costituzione.

Ed inoltre l'esclusione del riesame in sede amministrativa ex art. 17 della legge n. 689/1981 (e quindi della potestà del prefetto di procedere all'archiviazione degli atti ovvero all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, previa determinazione della misura della sanzione pecuniaria ex art. 11 della legge n. 689/1981 applicabile nel caso concreto) attua un'ingiustificata ed iniqua disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti del trasgressore di nome del previgente codice della strada, rispetto non solo all'autore di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata, ma anche di colui che, quale preteso responsabile di contravvenzione alla stessa disposizione del codice della strada *de quo*, abbia, attraverso il ricorso ex art. 142, primo comma, conseguito «il diritto» alla pronuncia di ordinanza-ingiunzione, opponibile ex art. 22 della legge n. 689/1981 avanti al pretore.

Non va trascurato che, come sancito da codesta Corte con sentenza n. 32 del 26 febbraio 1978, l'ordinanza ex artt. 8 e 9 dell'abrogata legge n. 317/1967 (analoga alla ordinanza-ingiunzione prevista dagli artt. 18 e 22 della legge n. 689/1981) incide su di un diritto soggettivo patrimoniale e non su di un interesse legittimo, essendo atto dovuto e non discrezionale, con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario della potestà a conoscerne — coerentemente — le relative controversie.

La rilevanza della questione sollevata, in relazione alla decisione del giudizio *de quo*, va desunta dal fatto che, posto il dovere del giudice di non denegare giustizia a chi ne fa domanda nel rispetto dei principi generali di diritto processuale ed in particolare nel rispetto del contraddittorio, la declaratoria di illegittimità delle disposizioni di legge censurate renderebbe nulla la cartella «esattoriale» perché emessa senza titolo esecutivo. L'applicabilità, anche nella

fattispecie, delle disposizioni di cui all'art. 142, primo, secondo, terzo e quarto comma, del c.d.s. come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, consentirebbe al prefetto, cui dovrebbe essere trasmesso il rapporto e gli atti relativi all'accertata violazione amministrativa, assumere le determinazioni previste dall'art. 18 della legge n. 689/1981.

Ove emessa l'ordinanza-ingiunzione, il trasgressore avrebbe la facoltà di proporre ricorso al pretore ex art. 22 della legge n. 689/1981, senza incorrere nella declaratoria di inammissibilità, mancando il provvedimento in tali forme impugnabile.

Infine appare evidente che le norme censurate di illegittimità costituzionale, benché abrogate dal nuovo codice della strada, ben possano essere portate al giudizio di codesta Corte, dovendosi, nel presente giudizio, delle stesse farsi applicazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante, agli effetti della decisione del giudizio e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione, degli artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nel testo novellato dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della sollevata eccezione di costituzionalità delle anzidette norme di legge;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 17 giugno 1994

Il pretore: CASELLA

94C1112

N. 609

Ordinanza emessa il 17 giugno 1994 dal pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Muzzi Progettazione Costruzione Impianti e S.p.a. CO.RI.T. Rimini-Cesena ed altro

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto stesso esclusa ex art. 142, ultimo comma - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento per il trasgressore di norme del previgente codice della strada rispetto agli autori di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata nonché rispetto a colui che abbia proposto ricorso ex art. 142, primo comma, stesso codice.

[D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (*recte*: n. 393), artt. 142, ultimo comma, e 142-bis; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24].

(Cost., art. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede nel giudizio civile n. 2235/1993 promosso da Muzzi Costruzioni nei confronti della Corit Rimini-Cesena S.p.a. concessionaria per la riscossione dei tributi nella provincia di Forlì-Ambito «B» nonché del comune di Misano Adriatico, con opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso pervenuto in cancelleria il 25 novembre 1993 la ditta «Muzzi costruzioni progettazione impianti» con sede in Foligno (Perugia) in persona del titolare, in proprio, chiede a questo pretore l'annullamento dell'allegata cartella

esattoriale n. 3008678 ricevuta a mezzo posta il 3 novembre 1993 ed emessa dalla concessionaria Corit, per l'importo di lire 414.300, deducendo di non aver mai ricevuta notifica della infrazione che, a seguito di informazioni telefoniche, risulterebbe elevata dai vigili urbani del comune di Misano Adriatico in data 15 agosto 1992.

Fissata con decreto 3 dicembre 1993 l'udienza di comparizione delle parti, la cancelleria provvedeva alla notifica alla Corit S.p.a. ed al comune di Misano Adriatico del ricorso e di detto decreto.

Il comune di Misano Adriatico trasmetteva copia del rapporto e degli atti relativi all'accertata violazione al codice della strada, con esclusione di qualsivoglia ordinanza-ingiunzione e facendo espresso riferimento alla «cartella esattoriale» emessa nei confronti dell'opponente dalla Corit S.p.a.

La società concessionaria della riscossione Corit S.p.a., ritualmente costituitasi, eccepisce nella memoria in atti cui allega copie del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico ed in cui è indicato l'importo dovuto dall'opponente e di cui alla cartella esattoriale opposta:

- 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario *ex* artt. 39, 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, essendo il solo intendente di finanza, anche *ex* artt. 206 c.d.s. e 27, primo comma, della legge n. 689/1981, competente a pronunciarsi in materia di ricorsi avverso gli atti esecutivi dell'esattore, essendo la giurisdizione dell'A.G.O. limitata alle ipotesi di opposizione di terzo e di domande di risarcimento dei danni successive alla esecuzione;
- 2) difetto di legittimazione passiva essendo essa Corit S.p.a. mera delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con esclusione di qualsivoglia potestà di sindacato nel merito del tributo da riscuotere;
- 3) la prescrizione dell'azione perché esercitata oltre il termine di giorni cinque dalla notificazione dell'atto opposto *ex* art. 617 del c.p.c.;
- 4) l'infondatezza nel merito della domanda;
- 5) inammissibilità della domanda per difetto dei requisiti essenziali dell'atto introduttivo, non enunciando la generalità del ricorrente né il contenuto essenziale dell'opposizione.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle eccezioni proposte o per il rigetto nel merito della domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 608/1994).

94C1113

N. 610

Ordinanza emessa il 17 giugno 1994 dal pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Ciotti Giorgio e S.p.a. CO.RI.T. Rimini-Cesena ed altro

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto stesso esclusa *ex* art. 142, ultimo comma - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento per il trasgressore di norme del previgente codice della strada rispetto agli autori di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata nonché rispetto a colui che abbia proposto ricorso *ex* art. 142, primo comma, stesso codice.

[D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (*recte*: n. 393), artt. 142, ultimo comma, e 142-*bis*; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24].

(Cost., art. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede nel giudizio civile n. 2234/1993 promosso da Ciotti Giorgio, nei confronti della Corit Rimini-Cesena S.p.a. concessionaria per la riscossione dei tributi nella provincia di Forlì-Ambito «B» nonché del comune di Misano Adriatico, con opposizione *ex* art. 22 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 25 novembre 1993 Giorgio Ciotti propone avanti a questo pretore opposizione *ex art.* 22 della legge n. 689/1981 avverso comunicazione di iscrizione a ruolo (*rectius*; cartella esattoriale di pagamento allegata) spedita il 25 ottobre 1993 con cui la Corit S.p.a. gli ascrive il pagamento di lire 413.000 in relazione a sanzione amministrativa «legge n. 689/1981 codice stradale B» conseguente — a quanto il Ciotti apprendeva per telefono dal comune di Misano Adriatico — ad «una multa per eccesso di velocità tramite autovelox, passata per la riscossione alla Corit S.p.a.» in difetto di opposizione, deducendo di non aver mai ricevuto notifica dell'avvenuta infrazione, in dispregio alle disposizioni del Codice della strada e quindi di non aver avuto la possibilità di «verificare» la validità e veridicità della «multa» né ovviamente di pagare la sanzione in misura ridotta.

Chiede che l'adito pretore, attesa l'esistenza della violazione amministrativa *de quo*, annulli, dichiari priva di effetto e comunque revochi l'iscrizione a ruolo *de qua*. Veniva fissata udienza di comparizione delle parti. Il comune di Misano Adriatico trasmetteva copia del rapporto e degli atti relativi all'accertata violazione al codice della strada, con esclusione di qualsivoglia ordinanza-ingiunzione e facendo espresso riferimento alla «cartella esattoriale emessa nei confronti dell'opponente dalla Corit S.p.a.».

La società concessionaria della riscossione Corit S.p.a., ritualmente costituitasi, eccepisce nella memoria in atti, cui allega copie del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico ed in cui è indicato l'importo dovuto dall'opponente e di cui alla cartella esattoriale opposta:

1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario *ex artt.* 39, 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, essendo il solo intendente di finanza, anche *ex artt.* 206 c.d.s. e 27, primo comma, della legge n. 689/1982, competente a pronunziarsi in materia di ricorsi avverso gli atti esecutivi dell'esattore, essendo la giurisdizione dell'A.G.O. limitata alle ipotesi di opposizione di terzo e di domande di risarcimento dei danni successivi alla esecuzione;

2) difetto di legittimazione passiva essendo essa Corit S.p.a. mera delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con esclusione di qualsivoglia potestà di sindacato nel merito del tributo da riscuotere;

3) la prescrizione dell'azione perché esercitata oltre il termine di giorni cinque dalla notificazione dell'atto opposto *ex art.* 617 del c.p.c.;

4) l'infondatezza nel merito della domanda.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle eccezioni proposte o per il rigetto nel merito della domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 608/1994).

94C1114

N. 611

Ordinanza emessa il 17 giugno 1994 dal pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Barla Piero e S.p.a. CO.RI.T. Rimini-Cesena ed altro

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto stesso esclusa *ex art.* 142, ultimo comma - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento per il trasgressore di norme del previgente codice della strada rispetto agli autori di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata nonché rispetto a colui che abbia proposto ricorso *ex art.* 142, primo comma, stesso codice.

[D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (*recte*: n. 393), artt. 142, ultimo comma, e 142-*bis*; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24].

(Cost., art. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede nel giudizio civile n. 2096/1993 promosso da Barla Piero, nei confronti della Corit Rimini-Cesena S.p.a. concessionaria per la riscossione dei tributi nella provincia di Forlì-Ambito «B» nonché del comune di Misano Adriatico, con opposizione *ex art.* 22 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria l'11 novembre 1993 Piero Barla in proprio (già comproprietario con Chessa Gian Carlo) espone di aver conferito, alla società autosalone Ricci di Ricci Carlo e figli S.n.c. corrente in Rimini, procura a vendere l'autovettura targata FO/698391 e che il passaggio di proprietà veniva successivamente trascritto al P.R.A. di Forlì in data 30 luglio 1992.

Assume pertanto l'opponente di essere totalmente estraneo alla violazione all'art. 103, nono comma, del codice della strada accertata il 23 agosto 1992.

Chiede che il pretore di Rimini, in applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, disponga l'annullamento della allegata ordinanza-ingiunzione emessa dal comune di Misano Adriatico e ricevuta per posta in data 25 ottobre 1993, in realtà costituita da cartella di pagamento n. 3008084 emessa dalla Corit S.p.a. e relativa all'importo di lire 414.300 da corrispondersi dal Barla Piero entro il 10 novembre 1993 per «sanzione amministrativa legge n. 689/1981 codice stradale».

Fissata con decreto 3 dicembre 1993 l'udienza di comparizione delle parti, la cancelleria provvedeva alla notifica alla Corit S.p.a. ed al comune di Misano Adriatico del ricorso e di detto decreto.

Il comune di Misano Adriatico trasmetteva copia del rapporto e degli atti relativi all'accertata violazione al codice della strada, con esclusione di qualsivoglia ordinanza-ingiunzione e facendo espresso riferimento alla «cartella esattoriale» emessa nei confronti dell'opponente dalla Corit S.p.a.

La società concessionaria della riscossione Corit S.p.a., ritualmente costituitasi, eccepisce nella memoria in atti, cui allega copia del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico ed in cui è indicato l'importo dovuto dall'opponente e di cui alla cartella esattoriale opposta:

1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario *ex* artt. 39, 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, essendo il solo intendente di finanza anche *ex* artt. 206 c.d.s. e 27, primo comma, della legge n. 689/1981 competente a pronunziarsi in materia di ricorsi avverso gli atti esecutivi dell'esattore, essendo la giurisdizione dell'A.G.O. limitata alle ipotesi di opposizione di terzo e di domande di risarcimento dei danni successivi alla esecuzione;

2) difetto di legittimazione passiva essendo essa Corit S.p.a. mera delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con esclusione di qualsivoglia potestà di sindacato nel merito del tributo da riscuotere;

3) la prescrizione dell'azione perché esercitata oltre il termine di giorni cinque dalla notificazione dell'atto opposto *ex* art. 617 del c.p.c.;

4) l'infondatezza nel merito della domanda.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle eccezioni proposte o per il rigetto nel merito della domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 608/1994).

94C1115

N. 612

*Ordinanza emessa il 29 luglio 1994 dal pretore di Prato
nel procedimento civile vertente tra Fanzone Fulvia ed altri e E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 luglio 1994;

O S S E R V A

1. — Con ricorso depositato, il 3 febbraio 1994, Fulvia Fanzone, Mauro Pieroni, Paola Marconi e Alessandro Talini, premesso di svolgere tutti, da epoca anteriore al 1991, la professione di veterinari, i primi tre alle dipendenze dell'USL n. 9 area pratese, il terzo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, il quarto presso una società privata, esponevano di essersi avvalsi della facoltà prevista dall'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, di rinunciare all'iscrizione all'ente previdenziale di categoria (Enpav), attestando il non svolgimento di attività libero professionale.

Esponavano altresì che l'ente aveva accolto le domande, procedendo allo sgravio contributivo e disponendo la restituzione dei contributi nel frattempo assolti.

Riferivano, peraltro, che a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 11, ventiseiesimo comma, nell'interpretare autenticamente l'art. 32 della legge n. 136 — abrogativa del sistema di iscrizione obbligatorio dei veterinari all'Ente previdenziale — di fatto aveva ripristinato il previgente sistema, l'Enpav aveva provveduto ad inviare loro i bollettini di versamento dei contributi previdenziali, calcolati a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 136/1991, relativi agli anni 1991/1993.

I ricorrenti, argomentando sulla scorta della natura solo apparentemente interpretativa della disposizione normativa testè indicata e censurando altresì la previsione secondo cui l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993 dichiara «nulli di diritto» i provvedimenti di cancellazione agli albi adottati dall'Enpav durante il periodo di vigenza della legge n. 136, proponevano azione di accertamento negativo dell'obbligo di reiscrizione, e, correlativamente, del diritto dell'Enpav alla percezione dei contributi, e chiedevano al pretore di sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 11, ventiseiesimo comma, n. 537/1993. L'Enpav restava contumace.

2. — Rileva innanzitutto il giudicante come il potere di interpretazione autentica delle leggi, costituendo espressione della funzione normativa primaria istituzionalmente attribuita al legislatore (art. 70 della Costituzione), non trovi ostacoli di rango costituzionale se non in campo penale, ove vige il tassativo disposto dell'art. 25 cpv. della Costituzione.

Difatti, nonostante che la legge di interpretazione autentica, introducendo nell'ordinamento la precettività dell'apprezzamento interpretativo operato sulla disposizione fatta oggetto di interpretazione, risulti inevitabilmente retroattiva, il principio previsto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, non costituisce ostacolo all'esplicazione di detti effetti, trattandosi di norma che risulta equiordinata nella gerarchia delle fonti rispetto a quella contenente l'interpretazione autentica. Né, d'altra parte, l'attribuzione di un determinato significato, con effetto retroattivo, ad una norma di legge, si porrebbe in contrasto con alcun precetto costituzionale, e segnatamente con gli artt. 101 e 102 della Costituzione (cfr., ad es., Corte costituzionale, sentenze nn. 175/1974, 36/1985 e 754/1988).

Se, dunque, l'introduzione di disposizioni normative recanti il precetto impositivo dell'attribuzione di un determinato significato ad una disposizione anteriore, appare pienamente compatibile con i principi costituzionali sopra enunciati, nondimeno ciò può predicarsi a condizione che sia accertata l'autentica corrispondenza del contenuto dell'atto normativo alla sua funzione.

Ciò, del resto, rappresenta costante insegnamento della Corte che si adisce, la quale ha chiaramente asserito come l'oggetto dei suoi poteri in tema di giudizio di legittimità costituzionale, si estenda anche a verificare la corrispondenza della qualificazione e formulazione della norma di interpretazione autentica al reale contenuto dispositivo.

Di conseguenza, detta verifica può dirsi positiva soltanto laddove si tratti di leggi «che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza perciò intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata» (sentenza n. 233/1988; cfr. altresì sentenze nn. 155/1990, 308/1990, 455/1992, 39/1993 e ord. 205 del 1991).

Di conseguenza, la potestà normativa di interpretazione autentica finisce inevitabilmente per presupporre una situazione di obiettiva incertezza sul significato dispositivo della norma, incertezza della quale possono essere espressione, in via esemplificativa, i ripetuti contrasti dottrinali e soprattutto giurisprudenziali o l'uso di espressioni ambigue od oggettivamente oscure.

Laddove tale presupposto risulti mancante o inconsistente, il precetto normativo impositivo, con effetto retroattivo, della interpretazione prescelta dal legislatore si risolverebbe in un uso irragionevole del potere di normazione primaria.

È lo stesso insegnamento della Corte che si adisce a suggerire la presente conclusione, laddove essa afferma che «non può... dirsi che faccia... buon uso della sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare le leggi, dichiarando, mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti, e, quindi vincolante anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili ambiguità od abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale» (sentenza n. 187/1981: nel senso dell'assoggettività al sindacato di ragionevolezza dell'effetto retroattivo delle leggi interpretative, sentenze nn. 283/1989 e soprattutto 155 del 1990).

Osserva questo giudice come sia corrispondente al vero l'affermazione secondo cui, non essendo il potere di normazione primaria finalisticamente vincolato, la sottoposizione alla valutazione della ragionevolezza di un atto legislativo qualificato di interpretazione autentica, finirebbe per individuare limiti funzionali al contenuto della produzione normativa, disvelando l'esistenza di un sindacato parametrato sull'«eccesso di potere legislativo»: ciò, nonostante, non sia dato rinvenire nell'ordinamento alcun vincolo costituzionalmente rilevante — eccettuato quello espressamente sancito dall'art. 25 della Costituzione — all'attribuzione di effetti retroattivi alla legge di interpretazione autentica.

Deve tuttavia convenirsi come la predetta obiezione da un lato appare fondarsi su un presupposto ad avviso di questo giudice inaccettabile, vale a dire il carattere dispositivo e non ricognitivo delle leggi d'interpretazione autentica, dall'altro, e soprattutto, essa sembra doversi considerare recessiva rispetto alla contrapposta preminente osservazione per cui la legge di interpretazione autentica, pur potendo selezionare tra i vari significati normativi della disposizione interpretata quello da munire di giuridica vincolatività, non può dirsi tuttavia facultata — pena la violazione del principio di ragionevolezza — ad avvalorare significati in contrasto col ragionevole affidamento serbato dai consociati in un determinato momento storico.

Richiami in questo senso appaiono emergere dalla stessa giurisprudenza della Corte che si adisce, ed in particolar modo dalla sentenza n. 349/1985, secondo cui disposizioni retroattive «non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed incidere arbitrariamente su situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento del cittadino sulla sicurezza giuridica» (cfr., altresì, Corte costituzionale n. 822/1988).

3. — Delineate queste premesse di ordine generale, va osservato che l'ordinamento previdenziale dei veterinari prevedeva l'affidamento delle funzioni di previdenza ed assistenza all'Enpav, costituito con legge 18 agosto 1962, n. 1357.

L'art. 2 di tale legge, al secondo comma, disponeva che «l'iscrizione all'Enpav è obbligatoria per tutti i veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali, compilati e tenuti dagli ordini provinciali», e al terzo comma che «possono essere iscritti all'ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali».

Di conseguenza, con la salvezza della possibilità di una iscrizione facoltativa per quei veterinari non iscritti agli albi (e, verosimilmente, non esercenti la professione) la regola dettata dalla normativa richiamata era nel senso della obbligatorietà dell'iscrizione all'ente previdenziale.

Nel dettare la disciplina di riforma dell'Ente in oggetto, la legge 12 aprile 1991, n. 136 ha introdotto l'art. 24, il quale dispone che «1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.

2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria».

Pertanto, al principio che si potrebbe definire dell'obbligatoria consequenzialità tra iscrizione agli albi e iscrizione all'Ente previdenziale, la legge n. 136/1991 ha sostituito una regolamentazione più articolata, nella quale l'elemento che decide per l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione risiede nella tipologia (*rectius*: nella qualificazione) dell'attività esercitata, per cui lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo garantita da altre forme di previdenza — così come il compimento del sessantacinquesimo anno di età senza che possa vantarsi una contribuzione trentennale (art. 2, secondo comma) — legittimano unicamente l'iscrizione a domanda.

A chiusura del disegno attuato, l'art. 32, primo comma, disponeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato, il secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357», mentre il successivo comma secondo prevedeva, per coloro che a questa data si trovassero ancora iscritti all'Enpav, l'assoggettamento al contributo minimo previsto dall'art. 11 cpv. della legge n. 136, maggiorato secondo quanto previsto dall'art. 12.

Peraltro, l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al ventiseiesimo comma, introducendo una norma di interpretazione autentica ha sancito che «la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (Enpav) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti dei veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto...».

L'esame letterale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991 rende perfettamente edotto l'interprete del chiaro ed inequivocabile effetto abrogativo esplicito da detta norma nei riguardi della disposizione recata dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962.

A suffragio di tale osservazione può essere del resto richiamata la circostanza che effetto sostanzialmente identico sarebbe potuto discendere sulla base del solo art. 24 della legge n. 136/1991, posto che il raffronto con la normativa recata dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962 avrebbe reso inevitabile l'effetto abrogativo, per nuova, completa regolamentazione della materia, giusta il disposto dell'art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Difatti, l'ordinamento previdenziale disegnato dal legislatore del 1962, strutturato sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'Enpav per gli iscritti agli albi, risulta completamente sostituito, come detto, dal più articolato sistema introdotto dall'art. 24 della legge n. 136/1991.

Se così è, appare evidente che la portata della disposizione recata dall'art. 31, primo comma della legge n. 136 è *ad abundantiam* nell'unico senso dell'espunzione dall'ordinamento della norma del 1962 e che la portata ermeneutica dell'art. 11, ventiseiesimo comma della legge n. 537/1993 non può, in modo alcuno, saldarsi con il significato normativo della disposizione asseritamente interpretata.

Se, è incontestabilmente vero che l'opzione ermeneutica adottata dal legislatore è sostanzialmente libera, è altrettanto vero che essa deve rientrare «tra le possibili varianti di senso (*scilicet*, compatibili con il tenore letterale) del testo interpretato, cioè stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore» (Corte costituzionale ord. 480/1992).

Ma, come già osservato, l'unico significato plausibile e ricavabile in termini di ragionevolezza dalla disposizione dell'art. 32, primo comma, è, inequivocabilmente, quello di abrogare la disposizione ivi indicata, vale a dire di determinare la sua espunzione dall'ordinamento a far data dalla entrata in vigore, saldandosi a sua volta con l'art. 24 della stessa legge, la quale ha disegnato il nuovo ordinamento previdenziale di categoria.

L'aver interpretato tale disposto normativo nel senso di limitare la facoltatività dell'iscrizione all'albo soltanto a quei professionisti che si iscrivano per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 136, e di ritenere «nulli di diritto» i provvedimenti di cancellazione dagli albi di coloro che si sono avvalsi della facoltà concessa dalla legge predetta, reintroduce (nemmeno tanto) surrettiziamente con effetto retroattivo il previgente regime di iscrizione obbligatoria, in contrasto con il significato riposto dalla generalità dei consociati sulla chiara portata precettiva dell'art. 32, primo comma della legge n. 136.

Ciò concreta, ad avviso di questo giudice, violazione del canone di ragionevolezza sancito dall'art. 3, primo comma della Costituzione.

4. — Va, inoltre, osservato che la disposizione qui censurata, introducendo di nuovo per i veterinari esercenti attività di lavoro dipendente o libero professionale garantita da altra forma di previdenza obbligatoria l'obbligo dell'iscrizione all'Enpav, parrebbe espressione dell'intento del legislatore di ritenere soddisfatta la tutela previdenziale di tali categorie di veterinari soltanto a condizione di prescrivere per essi una sorta di «doppia tutela obbligatoria» (quella forzosa e quella già attuata nei rispettivi ordinamenti di svolgimento dell'attività).

Se così è, la reintroduzione dell'obbligo predetto soltanto nei confronti di coloro che risultino iscritti agli albi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 537/1993, si risolverebbe in una irragionevole limitazione della tutela previdenziale, posto che il mero dato dell'entrata in vigore della legge predetta non costituisce valido e ragionevole discrimine per operare una differenza di trattamento in relazione a situazioni sostanzialmente identiche (quella, cioè, dei veterinari «obbligati» a reinscrivere e quella di coloro che si iscrivono per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 537, per i quali l'iscrizione è meramente facoltativa), in tal modo risolvendosi nella ulteriore violazione dell'art. 3 (sotto il predetto profilo) e 38 cpv. della Costituzione.

5. — Quanto, infine, alla rilevanza della questione, essa discende *de plano* sulla base dell'argomentazione per cui i ricorrenti hanno proposto azione intesa alla declaratoria di insussistenza del diritto alla percezione, da parte dell'Enpav, dei contributi previdenziali relativi agli anni 1991-1993, contributi che, in applicazione della disposizione normativa qui censurata, formerebbero oggetto di pretesa azionabile dall'Enpav nei loro confronti, come evidenziato dal puntuale invio dei bollettini di versamento.

Pertanto, sussistono, ad avviso del giudice, i presupposti normativi per promuovere il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, restando assorbito ogni ulteriore profilo di costituzionalità dedotto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva su istanza di parte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per contrasto con gli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Prato, addì 29 luglio 1994

H. pretore: ZAROLDI

94C1116

N. 613

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1994 dal pretore di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Baracchi Oscar*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 915/1982, 203/1988 e 133/1992 - Ingiustificata disparità di trattamento - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 249/1993.

(Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 2369/93R.G. contro Baracchi Oscar, imputato del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e succ. mod., perché nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa agricola Stalla sociale di Campegine, effettuava uno scarico di reflui di stalla in acque superficiali (fosso Lora II) senza la prescritta autorizzazione ed eccedente nei parametri di B.O.D., C.O.D. ed azoto ammoniacale NH₄, i limiti di cui alla tabella A della legge citata. Accertata in Campegine, l'11 febbraio 1992;

Premesso che la difesa dell'imputato ha fatto preliminarmente presente che essa intende chiedere, in tesi subordinata, l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981 e succ. mod. (con specifico riferimento all'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria) e sulla base di tale presupposto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981, nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 21 della cd. legge Merli e ciò per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Tanto premesso e richiamato, osserva:

La questione qui proposta non appare manifestamente infondata.

In ordine alla sua rilevanza nel presente giudizio, occorre notare che gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (e dei quali questo pretore ha preso visione), ove le relative emergenze venissero confermate in dibattimento, potrebbero «in ipotesi» non consentire l'assoluzione dell'imputato.

È pacifico che egli sia legale rappresentante della latteria sociale titolare dello scarico in questione, dedita alla trasformazione del latte conferito dai singoli soci in burro e formaggio.

Tale insediamento, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione (v. tra le altre, per casi del tutto identici Cassazione n. 1071/1990 imp. Campania; Cassazione 11 marzo 1991 imp. Ferretti; Cassazione 17 dicembre 1993 imp. Giroladini) più volte condivisa da questa pretura deve essere qualificato come «insediamento produttivo».

Emerge dagli atti delle indagini preliminari (v. verbali di sopralluogo e campionamento e verbali di analisi) che tale insediamento ha effettuato uno scarico di reflui di stalla in acque superficiali.

Quindi doveva rispettare i limiti di cui alla tabella C allegata alla cd. legge Merli [dal 1° marzo 1980 se scarico «resistente» oppure fin dal momento della sua attivazione se scarico «nuovo»]; cfr. al riguardo art. 12, primo comma, n. 2, art. 13, primo comma, n. 2, lett. a) della legge n. 319/1976].

Tali limiti non paiono essere stati rispettati (v. referto analitico nel fascicolo del p.m.) senza che possa ipotizzarsi alcuna fattispecie di forza maggiore o caso fortuito.

La modestia dell'episodio, unita alla incensuratezza dell'imputato, sono elementi che potrebbero giustificare l'applicazione, come richiesto, della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria in luogo della corrispondente pena detentiva prevista dal contestato art. 21 della legge n. 319/1976.

Senonché, a tale sostituzione osta l'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 che espressamente prevede che le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La questione di illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto con l'art. 3 non appare essere manifestamente infondata, risultando la predetta esclusione oggettiva carente di ragionevolezza e così presentandosi per ciò stesso lesiva del principio di uguaglianza.

Tale carenza di ragionevolezza emerge se si pone mente alle norme dettate nel corso del tempo dopo l'emanazione della cd. legge Merli nonché della legge n. 689/1981, per tutelare sia lo stesso bene giuridico inteso in senso generale (vale a dire l'ambiente per cui nozione unitaria cfr. Corte costituzionale n. 641/1987) sia lo stesso bene giuridico inteso nel senso più specifico e particolare (vale a dire la tutela delle acque dall'inquinamento).

Sotto il primo profilo si deve ricordare, ad esempio che per i reati previsti in caso di smaltimento dei rifiuti di cui al d.P.R. n. 915/1982 oppure in materia di inquinamento atmosferico di cui al d.P.R. n. 203/1988 non è prevista alcuna preclusione oggettiva ex art. 60 della già citata legge.

Né può affermarsi che, le ipotesi di reato contemplate da tali norme siano meno gravi o sanzionino condotte meno dannose e pericolose per l'ambiente.

È sufficiente al riguardo porre mente ai reati previsti per lo smaltimento, in tutte le sue varie fasi, dei rifiuti tossico nocivi. È sufficiente porre mente alla circostanza che anche il d.P.R. n. 203/1988 prevede ipotesi di reato sanzionate con la pena detentiva per il superamento dei valori limite fissati dalla normativa.

La irragionevolezza di cui sopra emerge in maniera ancora più evidente se, in estrema sintesi, si esamina di decreto l.gvo. n. 133/1992 che ha dato attuazione a varie direttive Cee in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.

Tale decreto prevede ipotesi di reato che oggettivamente appaiono essere più gravi di quelle previste dalla legge Merli dal momento che disciplina specificamente le sostanze che vengono definite come pericolose «perché tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico idrico». Tale concetto di pericolosità per le persone e per l'ambiente non pare essere presente nella cd. legge Merli e certamente non pare proprio potersi ravvisare nello scarico in esame? Non solo ma, ad es., l'art. 18, primo comma, del precedente decreto l.g.vo sanziona lo scarico con autorizzazione revocata prevedendo una pena edittale massima (3 anni di arresto) ben superiore alla pena prevista dalla legge n. 319/1976 sempre per lo scarico con autorizzazione revocata (v. art. 21, secondo comma, ultima parte della legge Merli che prevede la pena detentiva, alternativa, fino ad un massimo di due anni di arresto). Ed ancora lo scarico con superamento dei valori limite è sanzionato con pena edittale massima (due anni di arresto) che è identica in entrambe le normative in esame.

Malgrado tale situazione per i reati previsti dal decreto l.g.vo n. 133/1992 (certamente di gravità non inferiore a quelli della legge n. 319/1976 contestati all'imputato) è possibile sostituire ai sensi dell'art. 53 e segg. della legge n. 689/1981 la eventuale pena detentiva da applicarsi in concreto, a differenza di quanto — ripetesi — avviene per i reati ex artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976.

Né una ragione di giustificazione a tale evidente ed irragionevole disparità di trattamento normativo può, per i fini che qui interessano, essere desunta dallo scopo perseguito dalla norma di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 che era certamente quella di escludere oggettivamente l'applicazione delle sanzioni sostitutive per ipotesi di reato ritenute dal legislatore gravi per la specifica importanza del bene tutelato. Tale scopo, se non proprio venuto meno del tutto, non è stato certamente poi perseguito in concreto dal legislatore con i riferimenti ai reati in materia ambientali dal momento che tutte le norme sanzionatorie emanate in tale materia, dopo l'entrata in vigore della legge n. 689/1981, non escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive né certamente il legislatore è intervenuto sul testo dell'art. 60 per estendere le ipotesi di esclusioni oggettive ivi previste ai nuovi reati introduttivi dalle norme emanate in difesa dell'ambiente.

Al contrario si è assistito ad un ampliamento della possibilità di applicare le sanzioni sostitutive che attualmente (v. legge n. 169/1993) possono trovare applicazione in concreto per reati di competenza non pretorile e sanzionati con pene assai consistenti rendendo ulteriormente incomprensibile la limitazione oggettiva in esame.

In altri termini tale politica legislativa priva di sostanziale coordinamento tra le varie norme ha finito con il determinare con la materia in esame una evidente disparità normativa non altrimenti giustificabile che richiama, nella sua essenza, la disparità che si era venuta a creare in tema di applicazione delle sanzioni sostitutive a seguito della entrata in vigore del nuovo c.p.p.

Più esattamente a seguito della attribuzione al pretore della competenza a giudicare dal reato ex art. 589 del c.p. a cui non aveva fatto riscontro un adeguamento e coordinamento con l'art. 60 in esame si era venuta a creare la situazione, carente di ragionevolezza, per cui il reato ex art. 589 g.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro potevano applicarsi le sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, possibilità che invece era espressamente esclusa dall'art. 60 con riferimento al reato, meno grave, ex art. 590 del c.p., secondo e terzo comma, commesso con violazione delle precedenti norme con le conseguenze previste dal primo e secondo comma, art. 583 del c.p.

La Corte costituzionale, proprio richiamando la carenza di ragionevolezza di tale sistema normativo con la conseguente lesione del principio di uguaglianza, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 60 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al precitato art. 590 del c.p. come sopra caratterizzato (v. sentenza n. 249/1993).

Né, infine, sembra essere rilevante l'osservazione secondo la quale, se mai, deve essere sospettato di illegittimità costituzionale l'art. 60 nella parte in cui le conclusioni oggettive ivi previste non si estendono anche alle ipotesi di reato introdotte dalle normative a tutela dell'ambiente approvata dopo la legge n. 689/1981.

Un siffatto ragionamento non pare accoglibile poiché finisce con il comportare una estensione di tali esclusioni oggettive in *malam partem* ritenuta non ammissibile dalla stessa Corte costituzionale (v. ad es. ord. n. 261/1986 con cui veniva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pretore di Santhià con ord. 15 marzo 1985, dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevedeva, per il reato di discarica abusiva di r.s.u. mediante stoccaggio sul terreno, la inapplicabilità delle più volte citate sanzioni sostitutive a differenza di quanto previsto dagli artt. 21 e 22 della cd. legge Merli, trattandosi, in buona sostanza, di questione diretta a sollecitare una pronuncia additiva in materia penale; cfr. al riguardo anche ord. n. 188/1993).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 2 marzo 1953, n. 87.

Ritenuta la rilevanza al fine del presente giudizio, dichiara non manifestamente infodata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 2 febbraio 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive ai reati di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Sospende il giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 16 maggio 1994

Il v.p.o: LUSENTI

94C1117

N. 614

Ordinanza emessa il 10 febbraio e 24 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 1994) dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Bertassello Tiziana contro il Ministero dell'interno ed altro.

Impiego pubblico - Agenti di P.S. - Allievi di corsi - Infortunio per cause estranee al servizio (nella specie: incidente automobilistico) - Assenza per oltre 30 o 40 giorni - Prevista dimissione dal corso e dal corpo di agenti P.S. - Conseguente impossibilità di accedere al corso successivo - Disparità di trattamento rispetto all'allievo assente per causa connessa all'attività addestrativa o nel caso di assenza per maternità - Lesione dei principi di ragionevolezza, di tutela del lavoro e della salute.

(D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, punto 1, lett. d), e punto 5, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402).

(Cost., artt. 3, 32 e 35).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10668/93 proposto da Bertassello Tiziana rappresentata e difesa dall'avv. Renato Recca e dal dott. proc. Marco Morganti, presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Roma, via Ruggero Fiore, n. 25, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; il capo della Polizia di Stato, direttore generale della pubblica sicurezza; per l'annullamento del decreto del capo della Polizia di Stato del 3 marzo 1993, notificato alla ricorrente il 21 maggio 1993, con il quale l'interessata è stata dimessa dal corso allievi agenti della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. d), del d-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione dell'interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 1994 il relatore consigliere Eduardo Pugliese e udito, altresì il dott. proc. Morganti per la ricorrente e l'avv. dello Stato D'Elia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 12 luglio 1993 e depositato nei termini, la sig.na Tiziana Bertassello chiede l'annullamento del decreto del capo della Polizia 7 maggio 1993 con il quale è stata disposta la sua dimissione dal corso degli allievi agenti della Polizia di Stato in quanto, a seguito di lesioni riportate in un incidente stradale, è rimasta assente dal corso stesso oltre il termine massimo di 40 giorni previsto dall'art. 4, primo comma, lett. d), del d.-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402.

Esponde la ricorrente di aver partecipato, con esito positivo, al concorso pubblico per l'arruolamento straordinario di 960 allievi agenti della Polizia di Stato, previsto dall'art. 12 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e di essere stata ammessa, perciò, al corso di formazione previsto dall'art. 3 del citato d.-l. n. 325/1987 convertito in legge n. 402/1987.

Iniziato il corso in data 21 dicembre 1992, accadeva che il successivo 28 febbraio 1993, alle ore 19,30, in località Borgo Grappa, nei pressi di Latina, nel mentre a bordo della propria autovettura guidata da un amico si accingeva a rientrare in Roma alla scuola allievi agenti di P.S., reduce da un breve periodo di assenza concesso dall'Organo direttivo della stessa scuola, veniva coinvolta in un incidente stradale (la cui responsabilità era da addebitarsi al guidatore dell'altra vettura) in relazione al quale riportava gravi lesioni con conseguente ricovero in ospedale.

In seguito alle cure la ricorrente era costretta ad assentarsi dal corso per un periodo superiore ai 30 ed ai 40 giorni di cui al citato art. 4, lett. d), del d.-l. n. 325/1987 e, pertanto, con il sopraindicato decreto del capo della Polizia veniva dimessa di ripetuto corso allievi agenti di P.S. a far tempo dal 21 aprile 1993.

Avverso siffatto provvedimento, ritenuto lesivo dei suoi interessi legittimi, la ricorrente deduce il seguente articolato motivo di gravame.

Violazione di legge in relazione alla normativa posta dallo statuto degli impiegati civili dello Stato in materia di infermità. Illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 4 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Si costituiva l'amministrazione intimata per resistere al ricorso e chiederne la reiezione.

Con memoria del 22 gennaio 1994 l'amministrazione resistente controdeduceva puntualmente nel merito alla fondatezza delle censure avversarie concludendo con la richiesta che il ricorso fosse respinto perché infondato.

Con successiva memoria del 26 gennaio 1994 parte ricorrente, sul presupposto che «la citata normativa si pone in contrasto con i principi costituzionali che tutelano il lavoro e la eguaglianza fra cittadini», solleva la seguente questione di costituzionalità:

Illegittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, n. 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 4 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, in relazione agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

All'udienza odierna, dopo la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Costituisce oggetto del presente giudizio il decreto in data 7 maggio 1993 con il quale il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ha disposto, nei confronti dell'allievo agente Bertassello Tiziana, la dimissione dal corso allievi agenti con conseguente cessazione dal servizio nell'amministrazione della P.S. «avendo questi superato giorni 40 di assenza per infermità contratta durante il corso» previo accertamento che «l'infermità non è stata contratta a causa di esercitazioni pratiche».

Ritiene il collegio — richiamandosi al riguardo alle analoghe conclusioni cui è pervenuto il t.a.r. Liguria con ordinanza 2 dicembre 1993, n. 84 — che il giudizio non possa esser definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, p. 1, lett. d), e p. 5 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402 — nella parte in cui dispone che l'allievo dimesso dal corso per assenza prolungata oltre i termini previsti per malattia o infortunio, venga dimesso, oltre che dal corso di agente di P.S. anche dal Corpo con conseguente impossibilità a frequentare il corso successivo — in relazione ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di tutela del lavoro (art. 35, primo comma, della Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione).

• La questione è indubbiamente rilevante ove si osservi che — attesa la chiarezza del dettato normativo che impone la dimissione dal corso e dal corpo di P.S. — solo il riconoscimento della fondatezza della proposta questione di costituzionalità renderebbe illegittimo il decreto impugnato che, pertanto, andrebbe annullato da questo t.a.r.

La stessa è da ritenersi, a giudizio del Collegio, anche non manifestamente infondata.

La norma prima citata, di cui l'impugnato provvedimento ministeriale ha fatto applicazione prevede in linea generale che l'allievo agente di P.S. che rimanga, per qualsiasi motivo, assente dal corso per più di 30 giorni, ovvero per più di 40 giorni ove l'assenza sia stata determinata da infermità contratta durante il corso, è dimesso dal corso e conseguentemente è dimesso dal Corpo della P.S. posto che «la dimissione dal corso comporta la cessione di ogni rapporto con l'amministrazione» (art. 4, punto 5).

La stessa norma prevede, peraltro, che «qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica» nonché che «gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo nei periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri» [art. 4, punti 1, lett. d), secondo e terzo periodo].

Si osserva, in linea generale, che la scelta operata dal legislatore che prevede la dimissione dal corso e dal Corpo dell'allievo assente «per qualsiasi motivo» per oltre 30 o 40 giorni, appare irrazionale ed inficiata da violazione degli artt. 3, 32 e 35 della Costituzione nella parte in cui non prevede che l'allievo agente rimasto assente al di là del limite consentito per malattia o infortunio, e quindi per causa di forza maggiore e comunque a lui non imputabile, non possa partecipare ad un corso successivo, ricorrendone le condizioni di legge e di regolamento: come invece specificamente previsto riguardo al caso di infermità «contratta a causa di esercitazione pratica» da cui consegue la semplice dimissione dal corso di addestramento ma non dal corpo di P.S. con diritto dell'allievo di partecipare al corso successivo e riguardo all'assenza «determinata da maternità», a motivo della quale è consentito all'interessata di partecipare al corso successivo a quello di astensione obbligatoria dal lavoro in base alla previsione delle norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

In altri termini, come notato nella citata ordinanza, se l'assenza prolungata dal corso può di per se configurare una inadeguatezza dell'allievo a rendersi disponibile ad una idonea preparazione, non appare peraltro razionale che ne consegua, oltre alla dimissione dal corso medesimo, anche la dimissione dal corpo di P.S. e quindi l'impossibilità di frequentare corsi successivi nell'ipotesi in cui l'assenza sia dovuta a comprovate cause di malattia o di infortunio, non superabili e non ascrivibili alla volontà dell'interessato.

L'irragionevolezza della scelta operata appare violativa del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione ove si osservi che la stessa norma di che trattasi prevede che una tale possibilità di partecipare al primo corso utile successivo al periodo di assenza permanga nel caso di infermità o di infortunio insorti nel corso di una esercitazione tecnico-pratica o nel caso di assenza per maternità.

Sembra, infatti, che pari opportunità di tutela dell'attività lavorativa debbano assistere tutti i soggetti impegna, anche alla luce delle norme costituzionali che garantiscono la tutela del lavoro (art. 35, primo comma, della Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione).

Sulla base delle suesposte considerazioni ritiene il collegio doversi sospendere ogni decisione nel merito e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di legittimità costituzionale sopra specificata.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lett. d), e punto 5 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui dispone che l'allievo dimesso dal corso per assenza prolungata oltre i termini previsti per malattia o infortunio, venga dimesso, oltre che dal corso di allievo agente di P.S., anche dal corpo di P.S., con conseguente impossibilità di frequentare il corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ✓

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, p. 1, lett. d), e p. 5 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nei sensi su riferiti, in relazione agli artt. 3, 32 e 35, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 10 febbraio e 24 marzo 1994.

Il presidente: MASTROCOLA

Il consigliere: GASPERINI

Il consigliere, estensore: PUGLIESE

94C1118

N. 615

Ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Vinciguerra Franco ed altri contro prefetto della provincia di Roma ed altri

Regione Lazio - Procedimento referendario per l'istituzione di nuovi comuni (nella specie: comune di Boville) - Mancata diversificazione del procedimento a seconda che si tratti di distacco di una o più frazioni ovvero di proprio smembramento nel qual caso dovrebbe essere prevista l'obbligatoria consultazione non solo della popolazione che intende staccarsi, bensì di tutta la popolazione dell'originario ente locale - Inosservanza dell'obbligo della previa consultazione di tutta la popolazione interessata.

(Legge regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, art. 1, secondo comma, lett. a), modificato dalla legge regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, art. 1).

(Cost., art. 133).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 16006/1993 e 18724/1993, proposti entrambi da Vinciguerra Franco, Cametti Giorgio, Bennato Alfredo e dal Comitato «Città di Marino», rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Pace e presso lo stesso elettivamente domiciliati, in Roma, piazza delle Muse, 8; contro il prefetto della provincia di Roma; la regione Lazio, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliati *ex lege*, in Roma, via dei Portoghesi, 12; il comune di Marino, non costituitosi in giudizio; il comune di Boville, in persona del commissario prefettizio (limitatamente al ricorso n. 18724/1993), costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Marino ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita, 157 (presso avv. Giuseppe Agosta); con l'intervento *ad opponendum* di Manni Mauro (in proprio e quale presidente del comitato promotore per il comune di Boville), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Davoli e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Roma, via di Santa Maria Maggiore, 112 (ricorso n. 18724/1993); e di Corbelli Walter Maria, Forti Pietro, Corbelli Alessandro e Aversa Maurizio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Marino ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita, 157 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Agosta (ricorso n. 18724/1993); per l'annullamento del decreto del Prefetto della provincia di Roma 21 ottobre 1993, n. 40459, che sospende i comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco, del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali del comune di Marino (ricorso n. 16006/1993); e per l'annullamento del decreto del prefetto della provincia di Roma 16 novembre 1993, n. 12360, di nomina del commissario prefettizio presso il comune di Boville.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti di intervento oppositivi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Udito, alla pubblica udienza del 24 marzo 1994, il cons. Eugenio Mele;

Udito, altresì, l'avv. Alessandro Pace, per i ricorrenti, l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per le amministrazioni intime, l'avv. Giorgio Marino e l'avv. Domenico Davoli, per gli intervenenti; l'avv. G. Marino anche per il comune di Boville;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe (n. 16006/1993), i ricorrenti impugnano il decreto di sospensione della indizione dei comizi elettorali del comune di Marino, quale primo atto inteso a dare esecuzione alla istituzione autonoma del comune di Boville, per separazione da quello di Marino, prospettando i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio del 21 ottobre 1993, n. 56 e dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge regionale del Lazio 8 aprile 1980, n. 19, e illegittimità derivata del decreto prefettizio del 21 ottobre 1993; e ciò perché nella specie sono stati chiamati ad esprimersi sul *referendum* soltanto i cittadini residenti nelle frazioni da distaccare e non tutti i cittadini di Marino, la qual cosa è nella specie evidente, in considerazione del fatto che il *referendum* interessava tutta la popolazione;

2) Incostituzionalità della legge regionale del Lazio n. 56/1993, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, per inosservanza della normativa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e illegittimità derivata dal provvedimento prefettizio, in quanto si è proceduto in contrasto con i principi della legge-quadro in materia di autonomie locali, ad ulteriori frammentazioni di enti locali e si è vulnerato il quadro complessivo dell'area metropolitana di Roma;

3) Incostituzionalità della suddetta legge regionale del Lazio per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 20, comma secondo, della legge n. 142/1990 e all'art. 2, secondo comma, della legge regionale del Lazio n. 63/1974, oltre che illegittimità derivata del provvedimento prefettizio; per non sussistere le condizioni minime per la «tenuta» istituzionale del comune di Boville.

Con il secondo ricorso (n. 18724/1993), i medesimi ricorrenti impugnano, poi, il decreto di nomina del commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Boville, formulando gli stessi motivi di censura già presentati in occasione del precedente ricorso.

Si costituiscono in giudizio, per il tramite dell'avvocatura generale dello Stato, sia il prefetto di Roma che la regione Lazio, i quali chiedono la reiezione dei suddetti ricorsi, evidenziando come, da un lato, i provvedimenti prefettizi fossero atti necessari e dovuti, e, dall'altro, come il concetto di popolazione interessata non possa che riguardare i soggetti che vivono nelle zone che intendono distaccarsi.

Il comune di Boville, anch'esso ritualmente costituitosi in giudizio, eccepisce l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei ricorsi, rilevando in particolar modo come l'atto lesivo dell'interesse dei ricorrenti non possa essere altro che quello della indizione del *referendum*, che viceversa non risulta impugnato.

Gli interventori (entrambi *ad opponendum* rispetto ai ricorrenti) presentano rispettive memorie, nelle quali rilevano vari profili di inammissibilità e di infondatezza del secondo ricorso.

I ricorrenti presentano, infine, due memorie illustrative, nelle quali insistono nelle conclusioni di cui ai ricorsi.

All'udienza pubblica, le cause sono discusse. Successivamente, le stesse sono spedite in decisione.

DIRITTO

I due ricorsi sono fra loro intimamente connessi, sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista oggettivo, incentrandosi su un'unica vicenda tra gli stessi soggetti, e possono perciò essere preliminarmente riuniti, in ossequio al principio di economia processuale.

Il collegio ritiene, poi, aderendo ad una delle istanze dei ricorrenti, di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge regionale del Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dall'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 agosto 1987, n. 49, per contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

La questione è sicuramente rilevante nei giudizi riuniti all'esame del collegio, in quanto soltanto la dichiaratoria di incostituzionalità della norma suddetta può portare all'accoglimento dei ricorsi, avendo la regione Lazio posto in essere il procedimento referendario di istituzione del comune di Boville sulla base della sopraindicata norma legislativa.

La questione medesima appare, altresì, al collegio non manifestamente infondata.

L'art. 133, secondo comma, della carta costituzionale afferma, infatti, senza fornire ulteriori precisazioni, che la regione può, dopo aver sentito «le popolazioni interessate», istituire nuovi comuni.

Il problema si incentra, quindi, tutto sulla locuzione «popolazioni interessate», con riferimento al fatto se queste siano solo quelle delle frazioni che chiedono il distacco da un comune già costituito (nel nostro sistema non esistono aree non comunali) ovvero con la locuzione suddetta si debba intendere tutta la popolazione dell'originario ente locale, chiamata in questo caso a consentire o meno lo smembramento del comune.

Entrano qui in gioco due principi ordinamentali entrambi rivenienti dalle norme costituzionali: quello della cosiddetta autodeterminazione, per il quale un soggetto o un gruppo può scegliere alcune caratteristiche della propria esistenza giuridica, e quello della volontà della maggioranza di una collettività, per il quale la modifica di qualsiasi elemento costitutivo deve essere deciso dal maggior numero dei soggetti che partecipano della originaria composizione, il tutto calato nell'altro principio ordinamentale, di carattere fondamentale, del nostro sistema giuridico per il quale gli enti locali sono, sì, autonomi, ma non anche indipendenti, per cui ogni loro decisione deve pur sempre rapportarsi agli interessi della comunità organizzata in ordinamento sovrano.

I due principi sopraddetti, intoccabili nella loro assolutezza, debbono trovare un punto di mediazione ordinamentale tutte le volte che essi si materiano in una vicenda concreta, per evitare che il prevalere dell'uno o dell'altro finisca per vanificare un più grande principio ordinamentale: quello della effettiva libertà di tutti nell'ambito di un sistema unitario, nel senso che, se, da un lato, non è pensabile che qualsiasi gruppo di cittadini in qualsiasi momento possa decidere di staccarsi da un altro gruppo già costituito dando luogo o potendo dare luogo ad una vorticoso fibrillazione ordinamentale che sarebbe il segno più evidente della fine di un ordinamento giuridico, dall'altro, neppure è concepibile che un piccolo gruppo, solo perché piccolo da un punto di vista numerico, mai possa rendersi autonomo, dovendo soccombere alla rigida legge della maggioranza, il che determinerebbe il fenomeno opposto di un eccessivo irrigidimento che non rispetta una effettiva volontà di modificazione della base sociale.

Quale, quindi, il *quid intermediationis*, il delicato punto di equilibrio ordinamentale nel quale entrambe le esigenze della collettività prima evidenziate possono trovare quella composizione soddisfattiva che renda giustizia complessiva a tutti e, affermando la superiorità dell'ordinamento giuridico inerte le contrapposte spinte?

Ritiene il collegio di poter sottoporre la questione alla Corte costituzionale, partendo da una considerazione logica e sociologica.

I gruppi organizzati di carattere pubblico, come nella specie gli enti locali di carattere comunale, sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, che non è mai solo l'elemento oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche e atmosferiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, ecc., per cui esso gruppo, prima di «essere» tale, si «sente» tale e la sovrapposizione istituzionale finisce soltanto per coprire una realtà già aggregata.

Ove, però, le multiformi esperienze del nostro Paese, se hanno sicuramente segnato la nascita e la consapevolezza di gruppi locali sicuramente compatti, possono anche aver determinato il sorgere di entità solo amministrativamente unificate, senza il supporto di quella necessaria coscienza ordinamentale che fa diventare un ente locale anche un gruppo omogeneo.

Se questo è probabilmente il dato di base, è fuori discussione che l'ordinamento nazionale, nella ricerca di quel consenso che forma e rafforza il suo prestigio e la sua vitalità, non può che favorire movimenti al suo interno che tendano a compattare e ad omogeneizzare le singole strutture sociali di cui esso si compone.

Non, quindi, qualsiasi richiesta di qualsiasi gruppo in qualsiasi momento (con la certezza peraltro di ottenere il distacco) può essere presa in considerazione per smembrare unità sociali che presentano caratteri di compattezza, ma soltanto quelle richieste che sono collegate con un gruppo che ha una nitida differenziazione complessiva che lo rende già di per sé autonomo, come è potuto accadere per il recente scorporo del comune di Fiumicino dal comune di Roma, dove era evidente il rapporto puramente amministrativo che collegava le due comunità.

In casi del genere è fuori discussione che basta la manifestazione della volontà del gruppo che intende distaccarsi; questo è già esistente come fatto sociologicamente distinto, è collegato con un'area geografica eccentrica rispetto al capoluogo ed ha quindi una sua caratterizzazione distintiva, per cui l'autonomia amministrativa non può che discendere dalla volontà degli autonomisti, potendosi vanificare un fatto naturale per una questione di maggioranza già di per sé preconstituita, nel caso si ammettesse al voto l'intera cittadinanza.

Diverso è, invece, il caso, come nel comune di Marino, allorché la richiesta di distacco non proviene da una precisa e ben identificata (per elementi storico-sociali propri) comunità di cittadini, ma scaturisce invece dall'interno della stessa comunità, da parte di quasi i due terzi dei cittadini dell'originaria comunità, perché in questo caso non si tratta di far conseguire l'autonomia ad un gruppo che già la possiede, ma si tratta invece di operare uno smembramento di una collettività organica, determinando, essa sì, una suddivisione che può essere artificiale e che, quindi, l'ordinamento ha tutto l'interesse ad evitare.

In tali casi, allorché cioè in una collettività di oltre 35.000 abitanti, più della metà di essa chieda l'autonomia, non può ignorarsi la volontà degli altri soggetti e tutti debbono essere chiamati a poter manifestare il loro voto circa la volontà di smembrare o meno la collettività locale da tempo esistente, come pure è avvenuto nel recente *referendum* per la separazione tra Venezia e Mestre, dove appunto non si è trattato di un piccolo ed identificato gruppo che chiedeva il distacco da un capoluogo, ma di due notevoli entità di un'unica comunità, con vari collegamenti.

Ritiene, pertanto, il collegio che l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge regionale del Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dall'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 agosto 1987, n. 49, nella parte in cui non diversifica il procedimento referendario per l'istituzione di nuovi comuni, a seconda che trattasi di distacco dal capoluogo di una o più frazioni ovvero di vero e proprio smembramento della originaria comunità, sia in contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;
Sospende il giudizio in corso;*

Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge regionale del Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dall'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 agosto 1987, n. 49, nella parte in cui non diversifica il procedimento referendario per l'istituzione di nuovi comuni, a seconda che trattasi di distacco di una o più frazioni ovvero di vero e proprio smembramento, per contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio nonché notificata al Presidente della giunta regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 1994, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il presidente: MASTROCOIA

Il consigliere: PULLI

Il consigliere estensore: MELE.

94C1119

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale,	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 295.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 2 0 9 4 *

L. 6.500